

SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI.....	6
Capo I Disposizioni generali.....	6
Art. 1 Finalità del Parco.....	6
Art. 2 Definizione, effetti e ambito di applicazione del Piano Territoriale del Parco	7
1 (definizione ed efficacia del piano).....	7
2 (effetti e ambito di applicazione del piano).....	8
Art. 3 Contenuti, struttura e materiali costitutivi del PTP.....	8
1 (contenuti).....	8
2 (struttura).....	9
3 (elenco dei materiali costitutivi del piano).....	10
Art. 4 Direttive e criteri per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione subordinati	11
1 (rapporto tra PTP e strumenti di pianificazione a livello comunale)	11
2 (direttive agli strumenti di pianificazione a livello comunale).....	11
Capo II Strumenti di attuazione e gestione	12
Art. 5 Strumenti di controllo	12
1 (parere di conformità).....	12
2 (nulla osta).....	12
Art. 6 Programma Triennale di Gestione e Valorizzazione del Parco.....	13
1 (contenuti).....	13
2 (validità e procedure)	14
Art. 7 Regolamento del Parco.....	14
1 (contenuti).....	14
2 (procedure)	14
Art. 8 Sistema informativo del Parco e monitoraggio ambientale	15
1 (finalità)	15
2 (contenuti).....	15
3 (misure straordinarie e limitazioni).....	16
TITOLO II NORME TERRITORIALI	17
Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni naturali, paesaggistici e storici nel Parco	17
Art. 9 Tutela dell'assetto geomorfologico e dei beni di interesse geologico, morfologico, idrogeologico, mineralogico e paleontologico	17
1 (definizione).....	17
2 (prescrizioni sui beni paleontologici e mineralogici).....	17
3 (prescrizioni sulle acque sorgive).....	18
4 (indirizzi e prescrizioni per la stabilizzazione dei dissesti erosivi e gravitativi)	18
5 (cave).....	19
Art. 10 Tutela degli ambiti fluviali e delle acque di superficie e di falda.....	20
1 (definizione)	20

2 (prescrizioni generali per la tutela degli ambiti fluviali e delle acque di superficie e di falda).....	20
3 (tutela degli alvei fluviali)	21
4 (tutela delle aree perifluviali).....	21
5 (ulteriori disposizioni per gli alvei “minori” e “minuti”).....	22
6 (tutela degli specchi e delle raccolte d’acqua).....	22
Art. 11 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario	23
Art. 12 Tutela della vegetazione e della flora.....	23
1 (definizione)	23
2 (Indirizzi generali per la tutela delle formazioni vegetali).....	24
3 (procedure)	25
4 (disciplina per la tutela del patrimonio floristico).....	25
5 (tutela delle aree e stazioni di interesse botanico).....	26
6 (disciplina della raccolta di vegetali e prodotti del sottobosco).....	27
7 (prescrizioni per le introduzioni vegetali).....	27
8 (ricerche e approfondimenti).....	28
Art. 13 Tutela della fauna.....	29
1 (definizione)	29
2 (prescrizioni e indirizzi generali per la tutela della fauna selvatica)	29
3 (prescrizioni specifiche per la tutela dell’erpetofauna)	30
3.1 (prelievi a scopo scientifico e didattico).....	30
3.2 (operazioni di pulizia degli invasi e controllo della vegetazione spondale)	30
3.3 (introduzione di specie ittiche)	31
3.4 (interramento e distruzione di invasi esistenti)	31
4 (prescrizioni specifiche per la tutela dell’avifauna).....	31
4.1 (conservazione e incremento degli alberi maturi dotati di cavità).....	31
4.2 (controllo del disturbo antropico nei siti di nidificazione)	31
4.3 (riduzione dei rischi di morte per collisione ed elettrocuzione)	31
5 (prescrizioni per l’attività venatoria).....	31
6 (prescrizioni e indirizzi per la pesca).....	32
7 (prescrizioni per i proprietari di cani)	32
8 (misure straordinarie di protezione).....	32
9 (misure preventive per danni causabili dalla fauna selvatica)	32
10 (ricerche e approfondimenti).....	33
Art. 14 Tutela del paesaggio agrario	34
1 (definizione)	34
2 (tutela degli elementi vegetali e degli ambiti di interesse paesaggistico e testimoniale)	35
2.1 (esemplari arborei)	35
2.2 (filari)	36
2.3 (siepi alberate).....	37
2.4 (siepi arbustive).....	37
2.5 (lombi di particolare interesse paesaggistico).....	37
2.6 (invasi)	38
3 (consulenza, assistenza tecnica e contributi agli agricoltori).....	39
Art. 15 Tutela dei beni archeologici.....	39
1 (definizione)	40
2 (prescrizioni per la tutela dei beni archeologici e indirizzi per programmi di ricerca e interventi per la fruizione di luoghi e percorsi di interesse archeologico).....	40
Art. 16 Tutela dei beni culturali.....	41
1 (definizione)	41
2 (disciplina di tutela per il complesso storico del castello di Monteveglio e il relativo abitato).....	43

3 (disciplina di tutela per gli edifici di interesse storico-architettonico).....	43
4 (disciplina di tutela per gli edifici di pregio storico-testimoniale)	44
5 (disciplina di tutela per i complessi architettonici storici non urbani e per gli insediamenti rurali di interesse storico)	45
6 (disciplina di tutela per elementi puntuali di interesse storico-architettonico).....	46
7 (disciplina di tutela per la viabilità storica).....	46

Capo II Articolazione del territorio in zone e specifiche disposizioni48

Art. 17 Zona di protezione integrale del rio Ramato e dei bacini calanchivi di Pan Perso e del rio Paraviere (Zona A).....48

1 (descrizione).....	48
2 (prescrizioni).....	48

Art. 18 Zona di protezione generale dei monti Morello e Freddo e delle vallecole dei rii Paraviere e di Ca' Daibo e del fosso San Teodoro (Zona B)48

1 (descrizione).....	48
2 (attività consentite)	49
3 (prescrizioni e indirizzi per gli interventi sull'assetto morfologico e idrogeologico)	50
4 (prescrizioni e indirizzi per le attività selvicolturali).....	50
4.1 (boschi cedui)	50
4.2 (opere di miglioramento dei boschi).....	51
4.3 (interventi di manutenzione straordinaria).....	51
4.4 (boschi ripariali)	51
4.5 (rimboschimenti e arboricoltura da legno)	51
4.6 (materiale vegetale per sistemazioni e miglioramenti ambientali).....	52
4.7 (tartufaie).....	52
4.8 (arbusteti e formazioni erbacee chiuse e discontinue)	52
4.9 (raccolta di giovani esemplari arborei e arbustivi)	52
4.10 (raccolta dei prodotti del sottobosco e delle specie selvatiche).....	53
5 (indirizzi e prescrizioni per l'attività agricola).....	53
5.1 (terreni sottoposti a coltura)	53
5.2 (arature).....	53
5.3 (trasformazioni geomorfologiche)	54
5.4 (regimazione delle acque)	54
5.5 (irrigazioni e drenaggi sotterranei)	54
5.6 (concimazioni, difese antiparassitarie e diserbi).....	54
6 (disciplina degli interventi edilizi e dei cambi d'uso)	54
7 (prescrizioni sulla viabilità)	55
8 (prescrizioni per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche).....	56

Art. 19 Zona di protezione generale del torrente Samoggia (Zona Bf)56

1 (descrizione).....	56
2 (attività consentite)	57
3 (indirizzi e prescrizioni per gli interventi sull'assetto idrogeologico).....	57
4 (indirizzi per gli interventi legati alla fruizione).....	58

Art. 20 Zona di protezione ambientale e valorizzazione compatibile (Zona C) ...58

1 (descrizione).....	58
2 (attività consentite)	59
3 (indirizzi e prescrizioni per gli interventi sull'assetto idrogeologico).....	59
4 (indirizzi e prescrizioni per le attività selvicolturali).....	60
4.1 (boschi cedui)	60
4.2 (opere di miglioramento dei boschi).....	60
4.3 (interventi di manutenzione straordinaria).....	61
4.4 (boschi ripariali)	61
4.5 (arboricoltura da legno e rimboschimenti)	61
4.6 (materiale vegetale per sistemazione e miglioramenti ambientali)	62
4.7 (tartufaie).....	62

4.8 (arbusteti e formazioni erbacee chiuse e discontinue)	62
4.9 (raccolta di giovani esemplari arborei e arbustivi)	63
4.10 (raccolta dei prodotti del sottobosco e di altre specie selvatiche)	63
5 (indirizzi e prescrizioni per l'attività agricola).....	63
5.1 (terreni sottoposti a coltura)	63
5.2 (arature).....	64
5.3 (trasformazioni geomorfologiche).....	64
5.4 (regimazione delle acque)	64
5.5 (irrigazioni e drenaggi sotterranei)	64
5.6 (concimazioni, difese antiparassitarie e diserbi).....	64
6 (prescrizioni per le trasformazioni e gli interventi edilizi)	65
7 (prescrizioni per le infrastrutture tecnologiche).....	67
8 (prescrizioni sulla viabilità)	68
Art. 21 Zona di protezione ambientale dei torrenti Samoggia e Ghiaia di Serravalle (Zona Cf).....	68
1 (descrizione).....	68
2 (indirizzi di tutela e prescrizioni specifiche)	69
3 (prescrizioni per le attività e gli interventi legati alla fruizione).....	69
Art. 22 Zona di protezione ambientale di Villa Palazzo (Zona Cvp).....	70
1 (descrizione).....	70
2 (indirizzi di tutela e prescrizioni specifiche)	70
Art. 23 Disposizioni per la pianificazione delle Zone D comprese nel perimetro del Parco	71
1 (efficacia del PTP per la Zona D).....	71
2 (prescrizioni, direttive ed indirizzi per la Zona D).....	72
Capo III Organizzazione del Parco per la fruizione.....	73
Art. 24 Infrastrutture, aree e strutture destinate all'uso pubblico.....	73
1 (definizione)	73
2 (descrizione).....	73
Art. 25 Sistema degli accessi e della viabilità carrabile interna.....	74
1 (descrizione e prescrizioni per l'uso)	74
2 (prescrizioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria)	75
3 (prescrizioni per la segnaletica stradale e le insegne pubblicitarie).....	75
4 (prescrizioni per i cartelli di informazione turistica).....	76
Art. 26 Parcheggi e piazzole di sosta funzionali alla fruizione del Parco.....	76
1 (definizione)	76
2 (indirizzi e prescrizioni generali)	76
Art. 27 Percorsi e punti di sosta per la fruizione del Parco.....	77
1 (definizione)	77
2 (prescrizioni generali)	78
2.1 (punti di sosta attrezzati)	78
2.2 (controllo della vegetazione nei punti panoramici)	79
2.3 (arredi e segnaletica)	79
2.4 (dissuasori e altri accorgimenti nelle sedi stradali).....	79
2.5 (manutenzione della rete sentieristica)	79
Art. 28 Aree attrezzate per la fruizione del Parco.....	80
1 (definizione)	80
2 (descrizione delle aree attrezzate e specifiche prescrizioni).....	80
Art. 29 Strutture del Parco	81
1 (definizione)	81
2 (interventi di recupero e sistemazione).....	82

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE	83
Art. 30 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica.....	83
1 (definizione).....	83
2 (acquisizioni, comodati e convenzioni).....	83
Art. 31 Sorveglianza territoriale	83
Art. 32 Sanzioni amministrative	84
1 (sanzioni).....	84
2 (sanzioni per particolari fattispecie)	84
3 (entità delle sanzioni).....	85
4 (irrogazione delle sanzioni).....	85
Art. 33 Indennizzi e contributi	85
1 (indennizzi per modificazioni delle destinazioni d'uso).....	85
2 (contributi per i danni causati dalla fauna selvatica).....	85
Art. 34 Norma transitoria di salvaguardia	86
 ALLEGATO A ALLE NORME DEL PTP	 87
 ALLEGATO B ALLE NORME DEL PTP	 91
 ALLEGATO C ALLE NORME DEL PTP	 95

TITOLO I NORME GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco

Il Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, istituito con Legge Regionale n. 39 del 14 aprile 1995, ha come finalità di garantire, per scopi scientifici, culturali, didattici e sociali, la conservazione, riqualificazione e valorizzazione in forma unitaria e coordinata del patrimonio naturale, paesaggistico e storico custodito nell'area protetta, che è compresa nel territorio comunale di Monteveglio.

Le finalità generali e specifiche del Parco sono così articolate:

- tutela, restauro, riqualificazione e valorizzazione degli ecosistemi, dei paesaggi naturali e dei biotopi, delle unità geologiche e dei siti di interesse geomorfologico, geologico, mineralogico e paleontologico;
- tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario individuati all'interno dei confini del Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Abbazia di Monteveglio" (Direttiva 92/43/CEE - codice IT4050016), che comprende l'intera superficie del Parco;
- tutela delle specie e delle associazioni vegetali e dei loro habitat, delle specie appartenenti alla fauna selvatica e dei loro habitat, con particolare riguardo per quelle riconosciute di interesse comunitario o la cui presenza nell'area protetta assume uno specifico rilievo nell'ambito del territorio provinciale e regionale;
- tutela e riqualificazione dei corsi d'acqua nei loro ambiti di greto, delle fasce di vegetazione ripariale, degli ambiti perfluviali, delle sorgenti e degli specchi d'acqua;
- tutela e valorizzazione del ruolo di corridoi ecologici svolto dai corsi d'acqua e potenziamento della rete ecologica del territorio;
- difesa e ricostituzione degli equilibri ecologici, nonché recupero e riqualificazione di aree marginali o degradate;
- tutela dei paesaggi calanchivi e dei piccoli corsi d'acqua che da essi hanno origine attraverso modalità di gestione in prevalenza indirizzate alla libera evoluzione degli ambiti di maggiore pregio che già presentano condizioni di elevata naturalità;
- sperimentazione di tecniche di manutenzione e gestione delle formazioni vegetali naturali e seminaturali (boschi, arbusteti, praterie arbustate) finalizzate al miglioramento della loro struttura e composizione specifica o in grado di orientare la dinamica spontanea della copertura vegetale;
- tutela, restauro, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario nel suo complesso, degli elementi vegetali di pregio che lo caratterizzano e delle sistemazioni che richiamano gli assetti colturali tradizionali;

- tutela e recupero della viabilità storica, degli elementi vegetali e dei manufatti storici minori che ne caratterizzano i tracciati;
- tutela, restauro, riqualificazione e valorizzazione del castello di Monteveglio, degli altri edifici e manufatti a carattere monumentale e dei nuclei rurali di valore storico-testimoniale che caratterizzano il territorio dell'area protetta;
- tutela dei siti di interesse archeologico noti e approfondimenti sui ritrovamenti avvenuti nel passato e su nuove possibili iniziative di ricerca, anche nel campo della cosiddetta "archeologia medievale", in particolare per quanto riguarda l'antico sistema difensivo incentrato sul castello di Monteveglio;
- realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riguardo per gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio collinare e le loro dinamiche evolutive, le tradizioni culturali e la cultura materiale della zona, le vicende storiche del castello, dell'abitato e del complesso religioso di Monteveglio e delle altre antiche località comprese nell'area protetta;
- qualificazione e promozione delle attività economiche del territorio, con particolare riguardo per il vino e gli altri prodotti tipici dell'agricoltura locale, la diffusione delle tecniche di coltivazione biologica e la crescita dell'offerta agrituristica e di turismo rurale, anche allo scopo di favorire una gestione dei terreni improntata alla salvaguardia e al recupero in chiave attuale degli elementi del paesaggio agrario tradizionale;
- realizzazione di spazi informativi, strutture museali, collezioni ed esposizioni permanenti e temporanee, attraverso il recupero e il riutilizzo di edifici significativi, per orientare i visitatori, mettere in luce i valori ambientali, storici e culturali dell'area protetta, istituire collegamenti e relazioni con altre realtà simili;
- promozione di iniziative e attività culturali, educative e del tempo libero collegate alla fruizione ambientale, con particolare riguardo per quelle di educazione ambientale, per le quali il territorio del Parco possiede una particolare vocazione, strutture già attive e una consolidata tradizione;
- collaborazione a iniziative e attività finalizzate alla promozione culturale, turistica ed economica del territorio samoggino nel suo complesso, con particolare riguardo per gli aspetti ambientali, storici ed etnografici e le produzioni agricole tipiche della valle.

Art. 2 Definizione, effetti e ambito di applicazione del Piano Territoriale del Parco

1 (definizione ed efficacia del piano)

Il Piano Territoriale del Parco (di seguito denominato PTP), elaborato ai sensi della L.R. 11/88 e aggiornato sulla base della successiva L.R. 6/05, costituisce il progetto

generale del Parco e definisce il quadro dell'assetto del territorio compreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, individuando le priorità di intervento e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivi e indirizzi, le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.

Il PTP costituisce stralcio, per la parte di territorio cui inerisce, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. 20/00.

2 (effetti e ambito di applicazione del piano)

Le indicazioni normative del PTP sono espresse sotto forma di indirizzi, direttive e prescrizioni:

- gli indirizzi sono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione dell'Ente di Gestione (di seguito denominato EdG), come pure degli altri enti interessati dal Parco, i cui strumenti di pianificazione e programmazione devono provvedere a un'adeguata interpretazione e applicazione degli stessi per quanto di rispettiva competenza;
- le direttive sono disposizioni che devono essere osservate nell'attività di pianificazione e programmazione, nonché negli atti amministrativi regolamentari, e sono in particolare rivolte al Comune di Monteveglio per la sua attività di pianificazione e regolamentazione;
- le prescrizioni sono norme vincolanti relative ad aree e oggetti specificamente individuati dalla cartografia di piano, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

L'approvazione del PTP equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici in esso previsti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive, riguardanti ambiti o porzioni di ambiti individuati nelle presenti norme, che sono contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Art. 3 Contenuti, struttura e materiali costitutivi del PTP

1 (contenuti)

Il PTP determina il perimetro definitivo del Parco, sulla base del perimetro indicato nella legge istitutiva, e precisa l'articolazione delle zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando l'esatta delimitazione delle Zone A, B, C e D, di cui all'art. 25 della L.R. 6/05.

Il PTP, inoltre:

- detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali in esso custoditi e determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operare nel territorio del Parco, sulla base della sua suddivisione in zone;
- individua le aree e le infrastrutture da destinare a uso pubblico, definendone le modalità generali di realizzazione;
- individua le aree da sottoporre a piani particolareggiati da realizzarsi da parte del Comune di Monteveglio, specificandone obiettivi e prestazioni;
- determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali, educativi e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
- individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato e, in particolare per quanto attiene le attività agricole, tiene conto degli obiettivi del Piano Zonale Agricolo, in quanto compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservare nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica subordinati che concernono il territorio del Parco;
- individua i beni e gli immobili da acquisire in proprietà pubblica.

2 (struttura)

Il presente PTP si compone dei seguenti materiali:

- un quadro conoscitivo costituito da una serie di relazioni e di materiali cartografici di analisi sul territorio del Parco e le aree limitrofe, che rappresentano le indagini preliminari eseguite sul territorio dell'area protetta e sono alla base delle scelte compiute negli elaborati costitutivi del PTP.
- una relazione che illustra gli obiettivi del PTP, il percorso per la sua redazione, le scelte di fondo e i criteri adottati per la sua attuazione, nonché una sintesi dell'organizzazione prefigurata per il territorio del Parco, il programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari;
- una serie di norme per l'attuazione del PTP che forniscono definizioni, indirizzi, direttive e prescrizioni, provvedono a una suddivisione dell'area protetta in zone a diverso grado di tutela in relazione alle caratteristiche del territorio, alle regole d'uso e alle modalità di fruizione dello stesso, individuano i beni di interesse ambientale, naturale, paesaggistico, storico-architettonico e culturale da sottoporre a specifiche disposizioni di tutela e salvaguardia, determinano vincoli e limitazioni, segnalano le attività incompatibili e regolamentano quelle compatibili, definiscono il sistema delle aree, delle attrezzature e delle strutture per la fruizione del Parco da parte dei visitatori, la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi previsti;

- una serie di materiali cartografici nei quali sono rappresentate le scelte compiute per la salvaguardia del Parco e l'attuazione del PTP;
- una valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) degli effetti derivanti dall'attuazione del PTP.

L'insieme di tutti questi materiali è da considerare un'unica struttura di piano complessa, integrata e relazionata al suo interno, che dà origine a un corpo pianificatorio e normativo omogeneo.

3 (elenco dei materiali costitutivi del piano)

- Q Quadro conoscitivo
- 1 Geologia e geomorfologia;
 - 1A* Carta geomorfologica;
 - 1B* Carta geolitologica;
 - 1C* Carta clivometrica;
 - 1D* Carta dei "geotopi".
- 2 Flora e vegetazione;
 - 2A* Carta della copertura vegetale;
 - 2B* Carta delle emergenze botaniche.
- 3 Fauna.
- 4 Agricoltura e paesaggio;
 - 4A* Fascicolo di iconografia storica;
 - 4B* Carta delle colture e delle proprietà aziendali;
 - 4C* Carta degli elementi e degli ambiti di particolare interesse nel paesaggio agrario.
- 5 Storia e beni culturali;
 - 5A* Carta dei siti e della viabilità storica;
 - 5B* Carta del patrimonio storico-architettonico.
- 6 Popolazione e attività economiche;
 - 6A* Carta della distribuzione della popolazione residente.
- 7 La fruizione del Parco;
 - 7A* Carta della viabilità, delle strutture e delle infrastrutture.

- R Relazione di sintesi;
 - R1* Carta di sintesi del percorso del PTP.

- N Norme di attuazione;
 - N1* Carta della zonizzazione di piano;
 - N2* Carta della tutela di specifici elementi e ambiti di interesse naturale, paesaggistico e storico;
 - N3* Carta dell'organizzazione per la fruizione.

- V Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale.

Art. 4 Direttive e criteri per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione sottordinati

1 (rapporto tra PTP e strumenti di pianificazione a livello comunale)

Il PTP prevale sullo strumento urbanistico comunale, il quale deve essere adeguato e reso conforme ad esso entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui al comma 12 dell'art. 27 della L.R. 20/00, oppure ad esso conformemente elaborato.

Il PTP stabilisce direttive e criteri per la redazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, al fine di renderne compatibili gli obiettivi con quelli del Parco, considerando dunque gli stessi come un vero e proprio strumento di attuazione delle scelte del PTP. Le indicazioni del PTP hanno effetto diretto sulla pianificazione urbanistica del Comune di Monteveglio, nelle parti di territorio comprese all'interno del perimetro del Parco, con particolare riferimento a:

- zonizzazione degli strumenti di pianificazione a livello comunale;
- destinazione di aree all'uso pubblico;
- previsione di infrastrutture;
- norme per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesaggistici, storici e culturali;
- obiettivi e contenuti dei piani particolareggiati relativi al territorio del Parco.

2 (direttive agli strumenti di pianificazione a livello comunale)

La pianificazione comunale deve in particolare:

- recepire tutti gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTP che abbiano effetti sul piano urbanistico;
- disporre le modifiche alle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione a livello comunale per adeguarle alle indicazioni del PTP;
- prendere atto dei piani particolareggiati previsti dal PTP e approfondirne le modalità di progettazione sulla base degli obiettivi e degli indirizzi indicati dal PTP;
- stabilire la normativa a salvaguardia dei beni di interesse storico-paesaggistico secondo le modalità di cui all'art. 16 delle presenti norme.
- definire le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi edilizi previsti o consentiti all'interno del Parco, come pure le limitazioni all'altezza e alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per garantire la salvaguardia degli scenari d'insieme e delle visuali caratteristiche.

Capo II Strumenti di attuazione e gestione

Art. 5 Strumenti di controllo

1 (parere di conformità)

I piani e i regolamenti degli enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi a interventi, impianti e opere da realizzare al suo interno, con l'eccezione della Zona D, sono obbligatoriamente sottoposti, prima della loro approvazione da parte degli enti competenti, al parere di conformità dell'EdG rispetto al PTP e al relativo Regolamento del Parco, secondo quanto stabilito dall'art. 39 della L.R. 6/05. Il parere di conformità deve essere acquisito anche dagli enti competenti in materia forestale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/81, in merito alla realizzazione di piani e programmi in campo forestale.

Il parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione dei piani, dei regolamenti e dei programmi di cui sopra.

Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Il termine per il rilascio può essere posticipato una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni alla documentazione presentata.

Nell'ambito di tale procedura l'EdG può anche stabilire quali tra gli interventi previsti nei piani, nei regolamenti e nei programmi necessitano del successivo rilascio del nulla osta di cui al successivo comma delle presenti norme.

2 (nulla osta)

Tutti i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportano trasformazioni ammissibili al patrimonio edilizio e all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco, a partire dagli elementi e ambiti di interesse naturale, paesaggistico e storico individuati nella carta N2, sono obbligatoriamente sottoposti a nulla osta da parte dell'EdG, che ne verifica la conformità con le disposizioni del PTP e del Regolamento del Parco, secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 6/05. Il nulla osta non è dovuto nella Zona D.

Le richieste di nulla osta devono essere di norma presentate, tenendo conto della tipologia e dell'entità del singolo intervento, con il corredo dei seguenti elaborati tecnici:

- rilievo fotografico dettagliato dell'area, delle strutture e degli elementi sui quali si intende intervenire, nonché dei rapporti con il contesto paesaggistico;

- descrizione dettagliata degli interventi previsti e delle modalità di esecuzione degli stessi, compresi quelli necessari alla predisposizione del cantiere e funzionali al ripristino dell'area al termine dei lavori;
- planimetria e altri elaborati grafici;
- eventuali ulteriori materiali di documentazione e approfondimento tecnico, come più dettagliatamente specificato nel RP.

L'EdG rilascia il nulla osta entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso questo termine il nulla osta si intende comunque rilasciato. L'EdG, entro 60 giorni dalla richiesta, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni i termini di espressione del nulla osta.

L'EdG considera in ogni caso un suo preciso impegno, da perseguire anche attraverso specifici accordi tecnico-operativi con il Comune di Monteveglio e gli altri enti competenti, ridurre il più possibile i tempi di attesa per i richiedenti, arrivando a comunicare agli stessi l'esito prima dei 60 giorni previsti.

Previa intesa con il Comune di Monteveglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L.R. 6/05, il nulla osta assume anche il valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Art. 6 Programma Triennale di Gestione e Valorizzazione del Parco

1 (contenuti)

Il Programma Triennale di Gestione e Valorizzazione del Parco (di seguito denominato PGV), di cui all'art. 34 della L.R. 6/05, è predisposto dall'EdG, sentiti gli enti locali e i portatori di interesse qualificato. Esso individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione. Si articola in programmi attuativi annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione dell'EdG.

Il PGV definisce tra l'altro:

- i progetti di intervento per l'attuazione del PTP, sia di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico che di carattere scientifico, culturale, educativo, divulgativo, turistico, agricolo, agriturismo e produttivo per la promozione del territorio e la crescita socio-economica della popolazione residente, specificando priorità, obiettivi, localizzazione, tempi di realizzazione, risorse necessarie e fonti di finanziamento;
- le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio naturale del Parco;
- le forme e le modalità per orientare e incentivare gli assetti culturali e le pratiche agricole compatibili con le finalità del PTP, utilizzando in via prioritaria le risorse a

questo scopo destinate dai regolamenti dell'Unione Europea e dai programmi nazionali e regionali di settore;

- le forme e le modalità per favorire e promuovere le attività e le iniziative compatibili con le finalità del Parco e gli obiettivi del PTP, anche tramite contributi a enti, associazioni e privati, con priorità ai soggetti locali.

2 (validità e procedure)

Il PGV è adottato dall'EdG e approvato dalla Giunta Regionale. Per l'attuazione delle previsioni in esso contenute, l'EdG può prevedere la stipula di intese e convenzioni con soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti.

Art. 7 Regolamento del Parco

1 (contenuti)

Il Regolamento del Parco (di seguito denominato RP), di cui all'art. 32 della L.R. 6/05, in conformità con le disposizioni del PTP, assolve le seguenti funzioni:

- disciplina le attività consentite in conformità con le prescrizioni e i vincoli del PTP e specifica con maggiore dettaglio norme riguardanti vari settori di attività;
- definisce, nel quadro delle prescrizioni del PTP, i criteri per l'accesso e la fruizione del Parco e può prevedere, sulla base di appositi programmi di monitoraggio, soglie di rispetto ambientale per particolare aree e percorsi, con ulteriori limitazioni temporanee o definitive all'accesso e alla fruizione;
- definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse naturali, con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, e può prevedere modalità di favore per i residenti nel Parco o nel Comune di Monteveglio;
- disciplina forme di agevolazione e di incentivo per le attività;
- determina l'entità delle sanzioni di cui all'art. 32, nonché i criteri e i parametri per l'erogazione degli indennizzi e contributi di cui all'art. 33 delle presenti norme;
- fornisce indicazioni di dettaglio sui materiali, le attrezzature, gli arredi e la segnaletica da utilizzare negli interventi all'interno del Parco.

2 (procedure)

Il RP è elaborato dall'EdG e approvato dalla Provincia entro 120 giorni dalla sua trasmissione, secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 32 della L.R. 6/05, che riserva altresì alla Regione, entro 60 giorni dalla trasmissione, la facoltà di formulare osservazioni sulla coerenza dello stesso con il programma regionale e la legge istitutiva del Parco.

Art. 8 Sistema informativo del Parco e monitoraggio ambientale

1 (finalità)

Per assicurare un effettivo controllo nel tempo dell'efficacia dell'azione di tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico del Parco, come pure delle trasformazioni in atto per le dinamiche evolutive del territorio, sia naturali sia riconducibili alla conduzione dei terreni agricoli o ad altri fattori antropici, l'EdG provvede alla progressiva costruzione e al costante aggiornamento di un sistema informativo sul territorio del Parco e allo svolgimento di una permanente attività di monitoraggio ambientale.

Tale impegno, oltre a fornire un indispensabile supporto per la gestione del Parco, è riconosciuto di fondamentale importanza sia per impostare in maniera organica un processo di crescente conoscenza e promozione dei valori naturali, storici e culturali del territorio, sia per assicurare una adeguata e corretta informazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti.

2 (contenuti)

La costruzione di un sistema informativo del Parco e il monitoraggio ambientale del territorio costituiscono fondamentali interventi per l'attuazione del PTP e come tali devono essere previsti e definiti in modo puntuale nel PGV, a partire dalla cartografia informatizzata e dalle analisi per la redazione del PTP, che sono da completare, seppure in maniera graduale, con le ricerche, i censimenti e i vari approfondimenti individuati nei successivi articoli del Capo I del Titolo II delle presenti norme, con eventuali contributi provenienti da studi promossi da altri enti e soggetti e, infine, con un articolato programma di rilevazioni che deve in linea di massima garantire il monitoraggio dei seguenti tematismi:

- monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
- monitoraggio di alcune situazioni ambientali di particolare interesse scientifico, come i geotopi e le stazioni floristiche e le aree di maggiore rilevanza botanica segnalate nelle carte *1D* e *2B* del PTP, o soggette a significativi interventi di riqualificazione;
- monitoraggio delle specie vegetali e animali, con particolare riguardo per quelle di interesse comunitario e in condizioni critiche, considerando presenze, distribuzione,

rarietà, significato come “specie chiave” nell’ambiente di riferimento; nel monitoraggio sono da comprendere la redazione e il progressivo aggiornamento di una *check-list* delle specie individuate nel Parco, con una particolare cura per le specie rare e minacciate secondo criteri biogeografici ed ecologici;

- monitoraggio dei dissesti erosivi e gravitativi che interessano i bacini calanchivi e le pendici dei rilievi marnoso-calcarenitici;
- monitoraggio dell’evoluzione dei boschi, degli arbusteti, dei coltivi abbandonati e della copertura vegetale su frane attive e quiescenti e nei bacini calanchivi;
- monitoraggio delle trasformazioni in atto nelle aree agricole del Parco, con particolare riferimento a modificazioni negli assetti, nelle scelte colturali e nelle proprietà;
- monitoraggio del torrente Samoggia finalizzato a verificare le tendenze evolutive del greto e delle sponde in erosione come pure la qualità delle acque secondo parametri chimico-fisici e biologici;
- monitoraggio della qualità delle acque in tutti i corsi d’acqua minori il cui bacino imbrifero è integralmente compreso nel territorio del Parco;
- monitoraggio chimico-fisico di tutte le sorgenti presenti nell’elenco dei beni geologici, con definizione della portata nelle diverse stagioni e dei parametri relativi alla potabilità;
- monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio storico-architettonico;
- monitoraggio delle modalità di fruizione del Parco.

Le rilevazioni devono essere condotte mediante metodologie a basso impatto ambientale, privilegiando dove è possibile l’utilizzazione di bioindicatori e quello di apparecchiature portatili che limitino la dislocazione di centraline o stazioni di rilevamento fisse, fatta eccezione per quelle di rilevamento meteorologico.

Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, infine, occorre tener conto anche di quanto contenuto nell’elaborato V del presente piano.

3 (misure straordinarie e limitazioni)

Eventuali risultati del monitoraggio ambientale possono suggerire all’EdG l’opportunità di prevedere misure straordinarie e limitazioni temporanee o definitive nell’accesso a determinate aree o nello svolgimento di attività nel caso ciò sia ritenuto indispensabile ai fini conservazionistici del Parco.

TITOLO II NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni naturali, paesaggistici e storici nel Parco

Art. 9 Tutela dell'assetto geomorfologico e dei beni di interesse geologico, morfologico, idrogeologico, mineralogico e paleontologico

1 (definizione)

Nel Parco il patrimonio geologico, geomorfologico, idrogeologico, mineralogico e paleontologico è sottoposto a tutela.

Questo patrimonio si compone di affioramenti rocciosi di unità particolarmente significative per la storia geologica dell'Appennino bolognese, morfologie caratteristiche, affioramenti fossiliferi e di interesse mineralogico, sorgenti. La tutela di questi corpi e oggetti geologici si attua attraverso la loro diretta protezione che si esplica con il severo divieto di ogni alterazione del loro stato di fatto, con il controllo riguardo all'eventuale raccolta abusiva di materiale litoide e campioni fossiliferi e mineralogici e attraverso il ripristino di eventuali situazioni di degrado.

Nei successivi commi sono contenuti indirizzi e prescrizioni riguardo alla tutela e alla valorizzazione di tale patrimonio, così come individuato nella carta N2, che sono in ogni caso integrati dagli ulteriori indirizzi e prescrizioni a esso direttamente o indirettamente riconducibili che figurano in altre parti delle presenti norme, e in particolare negli artt. 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 delle presenti norme. Sono altresì indicati indirizzi, direttive e prescrizioni sulle modalità di gestione e di intervento da adottare per il mantenimento e il miglioramento dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, come pure le ricerche e le azioni di monitoraggio necessarie a maturare una più approfondita conoscenza del sistema morfogenetico e delle sue tendenze evolutive.

2 (prescrizioni sui beni paleontologici e mineralogici)

Nel territorio del Parco è vietata qualsiasi attività di raccolta e asportazione di fossili e minerali da tutte le formazioni geologiche presenti, anche quando esse non compaiono tra i beni geologici individuati nella carta N2.

Moderate raccolte di campioni sono consentite esclusivamente all'interno di indagini scientifiche approvate e autorizzate dall'EdG. La raccolta di qualche campione può essere consentita, sempre previa autorizzazione da parte dell'EdG, anche nel corso di specifici programmi geologici nell'ambito dell'attività di educazione ambientale; la

raccolta deve in ogni caso essere effettuata in presenza di personale esperto e non può essere frutto di appositi scavi ma limitarsi a quei reperti che affiorano in superficie grazie all'erosione e ai processi di disgregazione naturale delle rocce. In caso di ritrovamento di reperti di riconosciuto interesse scientifico, questi devono essere consegnati all'EdG per essere conservati ed esposti presso le strutture del Parco.

I beni geologici individuati nella carta N2 sono da ritenersi luoghi di particolare valore naturalistico e scientifico e rappresentano altrettanti punti di riferimento per i programmi di ricerca e monitoraggio geologico. Su tali beni si concentra l'impegno conservazionistico al fine di evitare manomissioni e danneggiamenti degli stessi.

Qualunque piano, programma o intervento di carattere edilizio, agricolo o di altro genere che coinvolga tali beni è obbligatoriamente sottoposto, in base alla sua specifica tipologia, agli strumenti di controllo di cui all'art. 5 delle presenti norme.

L'EdG può prevedere la definizione di indennizzi, incentivi o altre forme di riconoscimento a vantaggio dei proprietari al fine di garantire una tutela più appropriata di tali beni.

3 (prescrizioni sulle acque sorgive)

Tutte le sorgenti minerali, come segnalate nella carta N2, sono tutelate nella loro integrità, come emergenza sorgiva ma anche, secondo quanto previsto nell'art. 25 comma 1 della L. 36/94 e negli artt. 5 e 6 del D.P.R. 236/88, nella circostante zona di rispetto, estesa per un raggio di 200 m, dove può verificarsi per infiltrazione una rapida alterazione e contaminazione delle acque. La tutela deve intendersi inoltre estesa alle aree di alimentazione della sorgente, una volta verificato con appositi studi lo sviluppo del bacino idrogeologico.

In tutte le sorgenti censite, a eccezione di quella di Capella, nella quale è presente un antico manufatto a questo scopo, è vietata qualunque opera di captazione, anche per uso temporaneo. Per ogni sorgente censita l'EdG, oltre ad avviare lo studio delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, stabilisce nel RP le precise modalità di fruizione e si impegna inoltre a svolgere le periodiche verifiche di potabilità definite negli artt. 11 e 12 del sopra citato D.P.R.

4 (indirizzi e prescrizioni per la stabilizzazione dei dissesti erosivi e gravitativi)

Nel territorio del Parco, fatte salve le norme più generali dettate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico relativo al Bacino del Torrente Samoggia (di seguito denominato PSAI), e fatte salve le disposizioni cartografiche e normative del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale relativamente sia ai "Calanchi significativi", art. 7.6, sia al Titolo 6 "Tutela dei versanti e sicurezza idrogeologica", non sono in ogni caso consentiti interventi antropici di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, che non siano

direttamente finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e sentieri o al consolidamento di edifici in condizioni di rischio statico. Non è ammessa l'estensione delle colture su versanti in frana, e in particolare su quelli interessati dalle frane attive e quiescenti individuate nella carta *IA* del presente piano.

Gli ambiti del Parco nei quali è in particolare da prevedere una prevalente finalità di tutela idrogeologica, alla quale può in diversi casi corrispondere una contestuale tutela naturalistica, comprendono:

- le aree boscate con pendenze superiori al 50% che si estendono su substrati marnoso-calcarenitici e tutte le aree boscate e arbustive con pendenze maggiori al 35% localizzate su substrati argillosi e marnosi;
- le aree nelle quali sono segnalati, nella carta *IA*, dissesti gravitativi in atto e quiescenti;
- le aree nelle quali sono segnalati, nella carta *IA*, processi erosivi diffusi e concentrati in atto;
- gli affioramenti rocciosi a elevata acclività ricoperti da vegetazione arborea e arbustiva.

Le aree boscate a forte pendenza che si sviluppano su substrati marnoso-calcarenitici devono essere di regola gestite favorendo un progressivo ritorno all'evoluzione naturale o comunque assoggettate a interventi selvicolturali sulla base degli obiettivi e delle modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 e al comma 4 degli artt. 18 e 20 delle presenti norme.

Le aree denudate, siano esse su pareti rocciose o nelle zone sottoposte a erosione dei bacini calanchivi, come pure i dissesti gravitativi ed erosivi, devono essere di regola gestiti favorendo la loro "libera evoluzione geomorfologica", qualora ciò non costituisca pregiudizio all'incolumità di edifici, servizi, infrastrutture pubbliche e private: nel caso si renda indispensabile procedere al loro consolidamento, esso deve essere sempre realizzato, in accordo con quanto espresso nella Del. G.R. 3939/94, con tecniche di ingegneria naturalistica.

In tutti i versanti è vietata l'apertura di nuove strade e piste di esbosco.

In tutti i casi in cui le pratiche agricole si svolgono con arature spinte sino alle nicchie di distacco di movimenti franosi e al ciglio di bacini calanchivi deve essere prevista una fascia di rispetto di dimensioni adeguate nella quale vietare le arature; l'ampiezza di tale fascia, di norma comunque non inferiore a 10 m, può anche variare nel corso del tempo ed è definita dal RP sulla base delle indicazioni contenute nella carta *IA* del presente piano, tenendo conto delle caratteristiche e delle dinamiche evolutive delle singole situazioni.

5 (cave)

Nel territorio del Parco, in conformità con quanto stabilito nel comma 5 dell'art. 25 della L.R. 6/05, è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive, anche quando previste nei piani delle attività estrattive vigenti.

Art. 10 Tutela degli ambiti fluviali e delle acque di superficie e di falda

1 (definizione)

Nel territorio del Parco sono soggetti a tutela gli ambiti fluviali del Samoggia e di tutti i corsi d'acqua che compongono il reticolo idrografico minore e minuto così come definiti nel PSAI; sono inoltre soggette a tutela le zone umide e le piccole raccolte d'acqua. La tutela, fatte salve sia le norme più generali dettate dal PSAI, sia le disposizioni cartografiche e normative del PTCP relativamente alla "*Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica*" (Titolo 4), e relativamente alla "*Tutela della qualità e uso razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee*" (Titolo 5), si esplica nella protezione e nel controllo della qualità delle acque, nella salvaguardia della flora e della fauna di tali ambienti e nella riqualificazione di ambienti artificiali e degradati che tuttavia possiedono interessanti potenzialità dal punto di vista ecologico per le finalità del Parco.

2 (prescrizioni generali per la tutela degli ambiti fluviali e delle acque di superficie e di falda)

In tutto il territorio del Parco è vietata qualunque trasformazione non autorizzata e manomissione dei corsi d'acqua e degli specchi e raccolte d'acqua, come pure l'immissione negli stessi di reflui non depurati e di altri materiali.

Sono in particolare vietati:

- gli scarichi liberi di liquidi e altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione dei reflui domestici o assimilati, una volta trattati e nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- il lagunaggio di liquami prodotti da allevamenti zootecnici, anche se praticato in appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- la ricerca e le derivazioni di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, nei fondi propri e altrui, quando non autorizzati e/o concessi dalle pubbliche autorità competenti ai sensi del Regolamento Regionale 41/01);
- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle che alimentano acquedotti per uso idropotabile.

Qualunque piano, programma o intervento sui corsi d'acqua, gli specchi e le raccolte d'acqua e gli ambiti di loro pertinenza è in ogni caso obbligatoriamente sottoposto, in base alla sua specifica tipologia, agli strumenti di controllo di cui all'art. 5 delle presenti norme.

3 (tutela degli alvei fluviali)

Il PTP tutela gli alvei fluviali compresi all'interno dell'area protetta e intesi come aree delimitate da sponde nelle quali defluisce sia la piena ordinaria sia la piena di portata stimata con tempo di ritorno di 25 anni.

Per l'alveo del torrente Samoggia il PTP individua una specifica sottozona della Zona B, la Zona Bf, riportata nella carta *N1* e individuata anche nella carta *N2* del presente piano, per la quale, oltre alle prescrizioni del presente articolo, valgono quelle contenute nel successivo art. 19.

Negli alvei fluviali la programmazione di eventuali interventi deve assumere come principale riferimento la conservazione o, se è il caso, il ripristino delle caratteristiche di naturalità dello stesso e il rispetto delle aree di naturale espansione del corso d'acqua, quando questo non rappresenti un pericolo per l'incolumità di edifici e infrastrutture pubbliche e private.

Negli alvei sono ammesse, all'infuori dei programmi di intervento in attuazione dei piani di bacino di cui all'art. 21 della Legge 18 maggio 1989 n. 183, e nello specifico del PSAI, solo le opere idrauliche previste dai progetti di sistemazione idraulica predisposti dai Servizi Regionali di Difesa del Suolo, secondo le modalità indicate nella Del. G.R. 3939/94, e gli interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione e al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione di opere di difesa esistenti trasversali (briglie, soglie) e longitudinali (difesa spondale).

Non sono in particolare ammesse nuove opere di risezionamento dell'alveo e opere di difesa trasversale, mentre le opere longitudinali in difesa spondale devono obbligatoriamente essere realizzate mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la sua funzione di corridoio ecologico. Qualora le opere di difesa trasversali si rendano indispensabili per motivati e documentati rischi di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, tali opere devono essere eseguite secondo le modalità previste al punto 4.1 della sopra citata Del. G.R. 3939/94.

I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante e arbusti, di depositi alluvionali di sovralluvionamento e l'eventuale risagomatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nel caso di grave e documentata ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale.

4 (tutela delle aree perifluviali)

Le aree di pertinenza fluviale dei torrenti Samoggia e Ghiaia di Serravalle, coincidenti con la Zona Cf, che è una specifica sottozona della Zona C, riportate nella carta *N1* e individuate anche nella carta *N2* del presente piano, come pure quella del rio Marzatore, non cartografata ma definita dal PSAI (50 m a destra e a sinistra dal ciglio di sponda), sono destinate al mantenimento e al ripristino dell'ecosistema

fluviale e devono tendere a recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, ecologiche e paesaggistiche del corso d'acqua. A tali aree si riconosce una valenza strategica per l'attuazione del progetto di rete ecologica provinciale.

Sono quindi vietati tutti gli interventi e le attività, con la sola eccezione delle pratiche agricole tradizionalmente svolte in ambiti determinati, che esulano da questa finalità e in particolare:

- la nuova edificazione, con la sola eccezione degli annessi rustici non diversamente localizzabili e in ogni caso in conformità con le prescrizioni del PSAI;
- le opere di impermeabilizzazione del terreno;
- le attività che comportano spandimento di sostanze inquinanti;
- il prelievo di materiale ghiaioso o litoide;
- gli interventi di taglio e asportazione della vegetazione ripariale e di terrazzo.

In queste aree, oltre alla realizzazione dei percorsi pedonali previsti dal presente piano, sono ammesse le attività culturali, didattiche o sociali di tipo non intensivo, che non comportano alterazioni dell'ambiente fluviale e ripariale e uso di mezzi motorizzati non autorizzati, secondo le indicazioni e le procedure previste nel RP.

5 (ulteriori disposizioni per gli alvei “minori” e “minuti”)

La tutela degli alvei dei rii Ramato e Paraviere e del fosso San Teodoro, i cui bacini idrografici ricadono per intero all'interno del perimetro del Parco, e degli altri corsi che compongono il reticolo idrografico minore e minuto, così come individuati nell'assetto della rete idrografica del PSAI, deve essere attuata sulla base di un accurato studio delle caratteristiche idrauliche, chimiche e microbiologiche, in relazione alle quali possono in seguito essere previsti interventi di riqualificazione ambientale. Per lo svolgimento delle analisi e l'opera di tutela e controllo, il Parco può avvalersi della collaborazione di altri enti competenti.

Sono comunque ritenute valide le norme generali previste dal PSAI, anche per quanto riguarda la fascia di pertinenza (20 m a destra e sinistra dal ciglio di sponda per i corsi minori, 10 m a destra e sinistra dal ciglio di sponda per i corsi minuti).

Date le dimensioni dei bacini imbriferi dei suddetti corsi d'acqua e il carattere prevalentemente impermeabile dei versanti vallivi, la tutela della qualità delle acque deve essere attuata anche mediante l'esame delle condizioni nelle quali si verificano le immissioni di reflui presso le località abitate, dove è probabile che avvenga una dispersione nel terreno tramite sistemi di sub-irrigazione (dei quali deve essere verificato il corretto funzionamento) o altre modalità.

6 (tutela degli specchi e delle raccolte d'acqua)

Negli specchi d'acqua tutelati dalle presenti norme, a partire dagli invasi individuati nella carta N2, sono vietati gli interventi di interrimento parziale o totale, come pure

gli interventi per modificare la profondità o la superficie del bacino. Sono invece ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come pure quelli di parziale rimodellamento degli invasi ai fini di una loro rinaturalizzazione, secondo le modalità più precisamente definite al punto 2.6 del successivo art. 14.

Art. 11 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario

Ai fini della conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie di cui agli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, i “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) per la costituzione della Rete Natura 2000, di cui agli artt. 3 e 4 della sopra citata direttiva, sono sottoposti, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/04, a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente, all’occorrenza anche mediante specifici piani di gestione.

Le opportune misure per la conservazione del SIC “Abbazia di Monteveglio” (codice IT4050016), coincidente quasi del tutto con il territorio del Parco, sono individuate dall’EdG nell’ambito del RP. L’EdG provvede a indicare gli interventi da realizzare in via prioritaria, anche attraverso i piani di gestione e gli altri strumenti previsti dalla specifica normativa, e ad attivare, in eventuale coordinamento e concorso con altri soggetti, progetti candidabili ai contributi comunitari.

Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 7/04 i piani, i progetti e gli interventi che ricadono all’interno del SIC “Abbazia di Monteveglio” devono essere accompagnati da uno “studio di incidenza”, come previsto al comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 ed essere sottoposti alla conseguente valutazione da parte dei soggetti competenti, secondo quanto previsto ai capi III e IV della L.R. 7/04.

Art. 12 Tutela della vegetazione e della flora

1 (definizione)

Nel Parco il patrimonio vegetazionale e floristico è soggetto a tutela ed è sottoposta a disciplina la raccolta di vegetali o loro parti per qualunque impiego come pure quella di altri prodotti secondari del bosco come funghi e tartufi.

Nei successivi artt. 14 e 16 e nell’Allegato al presente piano sono contenute norme più specifiche e indicazioni riguardo alla tutela degli elementi vegetali di interesse paesaggistico non compresi all’interno di formazioni (boschi e arbusteti), come gli alberi di notevoli dimensioni isolati o in filare, e delle piante che fanno parte del

corredo vegetale proprio delle corti coloniche e più in generale delle abitazioni, che sono recepite e possono essere eventualmente integrate dal RP.

2 (Indirizzi generali per la tutela delle formazioni vegetali)

La tutela della vegetazione, che è in particolare riferita alle aree individuate come non agricole all'interno della carta 2A, ha come obiettivo di consentire che le formazioni vegetali esistenti (boschi, arbusteti, formazioni erbacee chiuse e formazioni erbacee discontinue) esprimano pienamente le potenzialità naturali della vegetazione locale come risultato della combinazione dei fattori climatici, biotici e abiotici che agiscono sul territorio del Parco. Per la localizzazione delle aree forestali nonché per gli aspetti qualitativi e quantitativi delle stesse la cartografia di riferimento è la Carta Forestale approvata dalla Provincia di Bologna con deliberazione di Giunta n. 73 in data 02.03.2004 e successivi aggiornamenti. La tutela, oltre a garantire e incrementare la biodiversità nel territorio protetto, si pone inoltre l'obiettivo della conservazione della diversità ambientale e del mantenimento dei caratteri tipici di un paesaggio vegetale pedecollinare e collinare che è il frutto delle complesse interazioni tra sviluppo naturale e tradizioni culturali locali.

La normativa relativa alle formazioni boscate tende a privilegiare la loro funzione ecologica, protettiva, sociale e ricreativa rispetto a quella produttiva, che viene tuttavia parzialmente mantenuta nelle aree a prevalente destinazione agricola (Zona C). Sono favoriti gli interventi volti all'ampliamento delle superfici boscate e quelli finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione specifica dei popolamenti mediante indirizzo dello sviluppo naturale delle formazioni esistenti da attuare con tagli selettivi e prestando massima attenzione alla salvaguardia delle specie legnose secondarie presenti.

Per quanto riguarda arbusteti e formazioni erbacee chiuse (prati di post-coltura, praterie dei calanchi), che costituiscono elementi di notevole importanza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, è in generale da prevedere l'evoluzione spontanea della vegetazione e, in ambiti determinati, anche la sperimentazione di forme di gestione per la conservazione di questi spazi aperti mediante sfalcio periodico, taglio selettivo degli arbusti e altre eventuali modalità di intervento.

Sono oggetto di tutela anche le formazioni erbacee discontinue tipiche di habitat particolari, come la vegetazione dei calanchi, delle pareti rocciose e delle scarpate, sia in modo indiretto, attraverso il divieto di alterazione e manomissione dei substrati, sia in modo diretto, attraverso la salvaguardia di singole specie vegetali di particolare rarità in ambito locale, secondo quanto indicato al comma 4 del presente articolo.

È compito dell'EdG promuovere l'applicazione di misure agroambientali, così come definite dalla normativa regionale vigente, finalizzate alla conservazione degli spazi naturali, alla tutela della biodiversità e alla cura e ripristino del paesaggio, nonché delle misure forestali e più in generale di tutela ambientale; a tal fine l'EdG opera

attraverso i propri strumenti di gestione per acquisire e assegnare specifici finanziamenti.

La disciplina per la tutela delle formazioni vegetali è dettagliata in una serie di norme, relative alle tipologie vegetali presenti nel territorio, differenziate per ciascuna zona di piano (artt. 18, 19, 20, 21, 22 delle presenti norme). La normativa integra, per gli aspetti più peculiari dell'area protetta, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna, nonché l'art. 7.2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna, ai quali si rimanda per gli aspetti non direttamente trattati nelle presenti norme.

3 (procedure)

Qualunque piano, programma o intervento sulle formazioni vegetali, come pure i rimboschimenti e ogni altra realizzazione che comporti nuove introduzioni vegetali (rinverdimenti di scarpate, siepi, ecc.), è obbligatoriamente sottoposto, in base alla sua specifica tipologia, agli strumenti di controllo di cui al precedente art. 5.

Negli interventi sulle aree forestali, per i quali deve essere inoltrata specifica richiesta alla Comunità Montana Valle del Samoggia, in quanto ente delegato in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/81, il rilascio del nulla osta da parte dell'EdG è subordinato alla presentazione di un'adeguata documentazione che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione dell'intervento;
- ubicazione dell'area interessata dall'intervento su cartografia in scala 1:5.000;
- superficie dell'area e riferimenti catastali;
- tipo di soprassuolo con specie prevalenti, età e grado di copertura;
- documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento;
- indicazione delle modalità tecniche di intervento e di successivo ripristino dell'area;
- epoca di esecuzione dei lavori;
- eventuale soggetto esecutore dei lavori;
- eventuali aspetti quantitativi dell'intervento da eseguire (numero di piante da eliminare);
- eventuale modalità di esbosco della legna.

4 (disciplina per la tutela del patrimonio floristico)

Nel territorio del Parco la tutela del patrimonio floristico fa in primo luogo riferimento alla normativa regionale (L.R. 2/77) e a quella comunitaria (Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992) per quanto concerne l'individuazione delle specie da sottoporre a particolari misure di protezione. Nelle presenti norme gli elenchi delle specie vegetali e degli habitat compresi nei documenti sopra citati e presenti nel territorio del Parco sono riportati nell'Allegato B (Gruppi 1, 2 e 5). Gli elenchi dei

Gruppi 1 e 2 sono integrati da altre entità, elencate nell'Allegato B al Gruppo 3, la cui presenza nel territorio del Parco assume un particolare interesse e significato.

Sulla base di ulteriori studi e ricerche l'elenco di cui al Gruppo 3 potrà essere integrato con nuove specie e sarà compito dell'EdG dare comunicazione dell'aggiornamento delle specie incluse tra quelle protette. Per le specie aggiuntive valgono le limitazioni indicate nell'art. 4 della L.R. 2/77: "È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parti di esse, tranne il frutto".

Per un ulteriore gruppo di specie vegetali arboree e arbustive, ritenute anch'esse di un certo valore nell'ambito del Parco ed elencate nel Gruppo 4 dell'Allegato B, il PTP prevede una forma di tutela che possa favorire l'incremento della loro presenza nell'area protetta o comunque conservare lo stato attuale di diffusione.

Per le specie di cui al Gruppo 4 sono vietati l'abbattimento, il danneggiamento degli individui e altre forme di intervento che ne possano compromettere lo stato vegetativo, fatte salve le ulteriori precisazioni contenute nel punto 2.1 del successivo art. 14.

Relativamente alle specie che fungono da vettori del batterio *Erwinia amylovora*, tali divieti sono validi a eccezione dei casi di piante infette da tale batterio ai sensi del D.M. 10/9/99 n. 356 e della L.R. 3/04.

Il PTP riconosce altresì l'importanza delle popolazioni di muschi, felci, epatiche e licheni che contribuiscono all'equilibrio ecologico e all'arricchimento della diversità biologica dei vari ambienti del Parco e ne vieta pertanto la raccolta e il danneggiamento in tutta l'area protetta.

Deroghe ai divieti previsti possono essere autorizzate dall'EdG solo per finalità didattiche e di ricerca scientifica e per interventi finalizzati alla conservazione della specie (conservazione temporanea fuori dal sito, raccolta di parti vegetali per la propagazione, raccolta di semi per la creazione di un archivio genetico).

Nell'ambito del RP possono essere aggiornati gli elenchi di specie di cui al presente comma e apportate integrazioni alle modalità per la tutela delle stesse.

5 (tutela delle aree e stazioni di interesse botanico)

Le aree e stazioni di interesse botanico individuate nella carta N2 sono da ritenersi luoghi di particolare valore naturalistico e scientifico: esse rappresentano i punti di riferimento e la base di partenza dei programmi di ricerca e monitoraggio floristico e vegetazionale del Parco. Su tali aree e stazioni si concentra l'impegno conservazionistico al fine di evitare manomissioni e danneggiamenti delle stesse.

Il Parco può prevedere forme di indennizzo o incentivo a favore dei proprietari e stipulare accordi con gli stessi finalizzati alla ottimale gestione e conservazione delle suddette aree e stazioni di interesse botanico.

Il RP può aggiornare le segnalazioni contenute nella carta N2 e integrare le modalità di tutela previste.

6 (disciplina della raccolta di vegetali e prodotti del sottobosco)

Nelle Zone B e C del Parco, nelle quali è ammessa la raccolta di vegetali e prodotti del sottobosco secondo le specifiche prescrizioni contenute nei successivi artt. 18 e 20 delle presenti norme, valgono le norme indicate dalla L.R. 2/77 (art. 10 Disciplina per la raccolta dei prodotti del sottobosco), dalla L.R. 6/96 (in materia di funghi) e dalla L.R. 24/91 (per quanto riguarda la raccolta e commercializzazione dei tartufi), che sono integrate da quanto più precisamente specificato nel RP riguardo ai periodi di raccolta e ai quantitativi massimi consentiti. Tra i prodotti del sottobosco, per quanto non citata dalla L.R. 2/77, è da considerare inclusa anche la rosa selvatica (*Rosa* spp.).

La raccolta libera, per uso strettamente personale e non a scopi commerciali, di specie selvatiche di interesse officinale o alimentare, o di loro parti, è disciplinata nel RP, che fissa i quantitativi massimi consentiti per ogni gruppo o singola specie; tali limiti possono essere aggiornati in conformità alle normative nazionali e regionali; è sempre esclusa la raccolta di parti ipogee.

L'EdG può, a sua discrezione e per motivi di salvaguardia o ricerca scientifica, interdire in via definitiva, incrementando così l'elenco delle specie rigorosamente protette, o per un periodo definito la raccolta di una o più entità vegetali dandone comunicazione mediante affissione pubblica.

La raccolta di piante selvatiche, come pure di funghi e tartufi, deve comunque sempre avvenire senza creare disturbo all'ambiente ed è in ogni caso esclusa nelle aree di massima tutela del Parco (Zona A).

In tutto il territorio del Parco è infine prevista la tutela di lettiera e terriccio e non sono ammessi la raccolta e il danneggiamento, se non per scopi scientifici e didattici e previa autorizzazione da parte dell'EdG; un modesto prelievo è consentito solamente al proprietario, usufruttuario o coltivatore del fondo, per limitate necessità dell'azienda, come più dettagliatamente previsto dal RP.

7 (prescrizioni per le introduzioni vegetali)

Allo scopo di tutelare le formazioni vegetali autoctone e il patrimonio floristico del Parco deve essere prestata particolare attenzione nell'introduzione di specie vegetali estranee alla flora locale e di individui di specie autoctone provenienti da aree geografiche lontane, che potrebbero produrre fenomeni di inquinamento genetico.

Nell'esecuzione di interventi sulla vegetazione che prevedono l'impianto di alberi, arbusti, talee e piante erbacee o l'utilizzo di sementi, come opere di consolidamento, rimboschimenti, miglioramenti della composizione forestale e rinverdimenti di

scarpate è vivamente raccomandato l'impiego di materiale vegetale di produzione locale e non è in ogni caso consentito l'impiego di specie non autoctone e di materiale geneticamente modificato.

L'EdG, sulla base delle ricerche floristiche condotte per la messa a punto del PTP, redige un elenco delle specie arboree e arbustive ritenute più adatte alle caratteristiche ambientali del territorio da allegare al RP.

8 (ricerche e approfondimenti)

Per la conservazione del patrimonio vegetazionale e floristico del Parco è compito fondamentale dell'EdG promuoverne la conoscenza, a partire dai dati attualmente disponibili, attraverso un programma di studi e ricerche indirizzato a vari campi di indagine. Questo impegno appare importante in primo luogo per contribuire in maniera decisiva a mantenere in uno stato soddisfacente, o a ripristinare, gli habitat naturali, come pure le popolazioni di flora in essi ospitate, eventualmente anche attraverso la sperimentazione di tecniche innovative di intervento sulla vegetazione.

Il programma di ricerche e approfondimenti deve in linea di massima prevedere:

- prosecuzione dell'esplorazione floristica del territorio e messa a punto di programmi di monitoraggio sul patrimonio botanico del Parco, a integrazione dei dati già a disposizione del sistema informativo del Parco e in collegamento con quello regionale;
- studi sulla valutazione della diversità floristica nelle aree di più elevata qualità ambientale (boschi, arbusteti, aree calanchive, prati cespugliati) e in altri ambienti interessati da attività antropiche o comunque soggetti a manomissioni di varia natura (zone agricole, aree perfluviali);
- indagini sulla micoflora (funghi, tartufi) e su categorie botaniche minori (muschi, licheni, felci) attualmente poco o affatto studiate;
- studi sul dinamismo vegetazionale in ambienti particolari, come boschi dominati dalla robinia, praterie dei calanchi, coltivi abbandonati, frane attive e quiescenti, che sono soggetti a un'evoluzione della copertura vegetale ancora poco conosciuta;
- indagini indirizzate alla preparazione di un piano funzionale a garantire una studiata distribuzione di lembi di bosco e di prateria nel territorio del Parco, in particolare nelle aree agricole abbandonate, dove sono in atto processi di ricolonizzazione da parte della vegetazione spontanea;
- indagini indirizzate alla messa a punto di modalità di controllo e indirizzo della vegetazione, anche mediante tecniche agronomiche e selvicolturali sperimentali, e successivi periodici monitoraggi sugli effetti prodotti nel tempo; le indagini possono in particolare avere come finalità la preparazione di un piano per il mantenimento delle praterie arbustate, come pure il miglioramento e il riequilibrio della composizione vegetale dei boschi dominati dalla robinia presenti nel Parco;
- aggiornamento della carta degli habitat.

L'EdG promuove, infine, la conoscenza della flora spontanea del Parco, anche per favorire un rapporto più consapevole con essa da parte delle comunità, attraverso la messa a punto di materiali informativi e divulgativi e l'organizzazione di corsi, conferenze e incontri.

È da prevedere inoltre il coinvolgimento di residenti anziani, spesso depositari di una sapienza popolare circa la gestione e l'uso delle risorse naturali, come ad esempio il governo del bosco o l'impiego delle erbe spontanee, che merita di essere documentata prima di andare rapidamente dispersa.

Art. 13 Tutela della fauna

1 (definizione)

La fauna selvatica del Parco è tutelata in primo luogo mediante la conservazione degli habitat che le sono propri, anche attraverso interventi di restauro e riqualificazione degli stessi, che possano favorire la presenza e l'equilibrata espansione di specie di particolare importanza ecologica e conservazionistica oggi sporadiche o assenti e la eventuale realizzazione di progetti mirati di reintroduzione. Questa tutela si esplica inoltre in una gestione del territorio improntata a favorire, nel quadro delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e storiche dell'area protetta, le condizioni di massima diversità ecologica e la conservazione, l'arricchimento o la eventuale riqualificazione delle aree e degli habitat idonei al rifugio, alla riproduzione e all'alimentazione della fauna selvatica, come pure mediante una attenta sorveglianza rispetto al bracconaggio, al randagismo, all'uso improprio dei veicoli a motore e ad altri fenomeni di disturbo di origine antropica.

2 (prescrizioni e indirizzi generali per la tutela della fauna selvatica)

La gestione faunistica del Parco è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 37 della L.R. 6/05 e in coerenza con il piano faunistico-venatorio provinciale, per la cui predisposizione il Parco fornisce alla Provincia le proposte per il territorio di competenza. Nel territorio del Parco è vietato uccidere, catturare, molestare e recare disturbo alla fauna selvatica, fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati a ricomporre gli equilibri ecologici, di cui all'art. 37 della L.R. 6/2005. L'EdG può autorizzare la cattura di un numero limitato di esemplari nell'ambito di ricerche scientifiche indirizzate alla conoscenza della fauna e dell'ecosistema. I metodi di cattura, come pure quelli dell'eventuale marcatura, sono stabiliti al

momento dell'autorizzazione, tenendo conto di limitare al minimo il rischio per gli animali legato a queste operazioni.

In caso di dimostrati squilibri dell'ecosistema, in particolare per quanto riguarda la crescente presenza nel territorio del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, l'EdG può autorizzare, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, interventi di cattura, allontanamento ed eventuale abbattimento di esemplari, secondo le modalità stabilite da un apposito piano di controllo e secondo gli indirizzi stabiliti dal piano faunistico-venatorio provinciale.

Nel Parco sono altresì vietati il rilascio di animali, l'introduzione di specie esotiche e i ripopolamenti. Eventuali operazioni mirate di reintroduzione possono essere effettuate esclusivamente sulla base di specifici progetti, approvati dal CTS, e delle precise modalità in essi contenute.

L'EdG promuove inoltre l'applicazione delle misure agroambientali, così come definite dalla normativa vigente, che sono finalizzate alla conservazione e alla creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica e opera, attraverso i propri strumenti di gestione, per acquisire e assegnare finanziamenti indirizzati alla realizzazione di interventi di conservazione e ripristino di habitat idonei alle specie animali di interesse comunitario, con status di conservazione sfavorevole e di interesse conservazionistico ed ecologico presenti.

3 (prescrizioni specifiche per la tutela dell'erpetofauna)

3.1 (prelievi a scopo scientifico e didattico)

Nel Parco sono vietati il prelievo, il danneggiamento, l'uccisione o la distruzione intenzionale di esemplari di specie appartenenti all'erpetofauna (compresi uova e stadi larvali). Eventuali limitati prelievi di esemplari adulti o allo stadio larvale e di uova, previa autorizzazione da parte del Parco, sono consentiti solamente nell'ambito di ricerche scientifiche e, nel caso delle specie più comuni e di più ampia diffusione nel territorio, per motivate esigenze didattiche.

3.2 (operazioni di pulizia degli invasi e controllo della vegetazione spondale)

Gli interventi di svuotamento per operazioni di pulizia di invasi a scopo irriguo o utilizzati per la pesca, oppure di manutenzione periodica a fini conservativi di habitat umidi devono essere effettuati da fine agosto a settembre-ottobre (e mai comunque in primavera), in modo da causare il minor danno possibile alle popolazioni di anfibi eventualmente presenti. Nei medesimi ambienti gli eventuali interventi di controllo della vegetazione arbustiva igrofila ed elofitica lungo le sponde, che costituisce un'efficace barriera protettiva per la fauna e un habitat idoneo per specie come la rana verde (*Rana lessonae*) e la raganella italiana (*Hyla intermedia*), devono essere per quanto possibile evitati e comunque non effettuati nella stagione primaverile-estiva.

3.3 (introduzione di specie ittiche)

Negli invasi è altresì vietata l'introduzione di specie ittiche e in particolare di pesci predatori (*Ictalurus melas*, *Lepomis gibbosus*, *Micropterus salmoides*).

3.4 (interramento e distruzione di invasi esistenti)

È vietato, secondo quanto stabilito al comma 6 dell'art. 10 delle presenti norme, qualsiasi intervento di interramento o distruzione di invasi esistenti, anche se artificiali, in particolare se ormai naturalizzati e non più utilizzati per la pesca o a scopi irrigui.

4 (prescrizioni specifiche per la tutela dell'avifauna)

4.1 (conservazione e incremento degli alberi maturi dotati di cavità)

Nell'ambito degli interventi su superfici boscate, filari alberati, siepi alberate e alberi isolati deve essere assicurata, per favorire la presenza e la nidificazione di determinate specie ornitiche, la conservazione degli alberi maturi esistenti, con cavità e rami secchi, e delle ceppaie, tranne quando essi costituiscano pericolo per le abitazioni e la viabilità o rappresentino veicolo di diffusione di malattie batteriche e/o virotiche nei confronti di individui vegetali sani; nella gestione delle zone boscate, fatte salve le ulteriori specificazioni contenute al comma 4 degli artt. 18 e 20 delle presenti norme, viene favorita la conversione all'alto fusto.

4.2 (controllo del disturbo antropico nei siti di nidificazione)

I siti di nidificazione di rapaci e altre specie di interesse conservazionistico devono essere sottoposti a particolare tutela, di norma per un raggio di almeno 150 m. Ogni forma di disturbo antropico deve essere evitata, nel periodo compreso tra gennaio e luglio, presso la parete rocciosa del versante meridionale di monte Freddo.

4.3 (riduzione dei rischi di morte per collisione ed elettrocuzione)

Per ridurre i rischi di morte dell'avifauna per collisione ed elettrocuzione, eventuali nuove linee elettriche a media tensione devono essere interrate o almeno realizzate con cavo elicord; le linee esistenti devono essere sostituite da linee con cavo elicord nel caso di interventi di manutenzione e ammodernamento o qualora vi siano evidenti riscontri di impatti negativi sull'avifauna da esse causati; le linee ad alta tensione devono essere provviste di opportuni dispositivi (sfere, spirali) per segnalare i cavi.

5 (prescrizioni per l'attività venatoria)

In tutto il territorio del Parco è vietata l'attività venatoria, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

6 (prescrizioni e indirizzi per la pesca)

Nell'alveo del torrente Samoggia la pesca è consentita in modo regolamentato, come stabilito al comma 3 dell'art. 35 della L.R. 6/05. Il RP specifica i metodi di pesca ammessi e il calendario di pesca, ferma restando comunque la possibilità di interdire la cattura quando non sia possibile garantire la tutela dell'ambiente acquatico.

7 (prescrizioni per i proprietari di cani)

Nel Parco è vietato, sia da parte dei visitatori che da parte dei residenti, lasciar vagare liberamente i cani. Per quanto riguarda la rete di itinerari del Parco, inoltre, i visitatori che intendono compiere un'escursione insieme al loro animale possono accedere di preferenza agli itinerari che si svolgono in prevalenza su strade sterrate e cavedagne, secondo le modalità più dettagliatamente stabilite dal RP. Durante l'escursione il cane deve essere tenuto a portata di mano, in modo che non possa allontanarsi recando disturbo ad altri visitatori, in particolare bambini, alla fauna selvatica e domestica e in genere alle pertinenze delle proprietà private.

8 (misure straordinarie di protezione)

L'EdG può decidere l'applicazione di particolari misure di protezione, vietando temporaneamente l'accesso ad aree nelle quali si insediassero o si riproducessero specie di interesse protezionistico. Il RP stabilisce i criteri per l'eventuale indennizzo nel caso le misure prevedano modificazioni delle destinazione d'uso o degli assetti culturali in atto, che comportino riduzioni di reddito.

L'EdG può inoltre disporre l'interruzione di lavori forestali e altre opere simili in particolari momenti critici dell'anno corrispondenti ai periodi riproduttivi di specie di interesse faunistico.

9 (misure preventive per danni causabili dalla fauna selvatica)

L'EdG può operare in collaborazione con il competente servizio provinciale per mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica alle attività antropiche. A tale scopo può provvedere anche alla distribuzione di materiali per la difesa delle colture e degli animali da cortile, come retini, reticolati, recinzioni elettriche, repellenti chimici, dissuasori sonori e fisici,

“sagome terrifiche” o altri accorgimenti, secondo quanto specificato dal RP riguardo alle modalità di realizzazione di recinzioni e altre forme di protezione.

10 (ricerche e approfondimenti)

Allo scopo di accrescere le conoscenze sulla fauna reale e potenziale del Parco, sia per garantirne la corretta protezione sia per favorire la presenza e l'equilibrata espansione di specie di particolare significato oggi sporadiche e assenti, l'EdG si impegna ad avviare un programma di indagini che prevede:

- ricerche sulla fauna di interesse biogeografico;
- ricerche sulle comunità animali con valore di indicatori biologici;
- ricerche eto-ecologiche sulla fauna di interesse gestionale diretto.

L'EdG promuove in particolare, di concerto e in collaborazione con altri soggetti pubblici e istituti di ricerca, indagini e monitoraggi della fauna selvatica con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario, con status di conservazione sfavorevole e di interesse conservazionistico ed ecologico di seguito elencate, delle quali è accertata la presenza, come pure su altre potenzialmente presenti:

1. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)*
2. Gheppio (*Falco tinnunculus*)
3. Assiolo (*Otus scops*)
4. Barbagianni (*Tyto alba*)
5. Starna (*Perdix perdix*)
6. Quaglia (*Coturnix coturnix*)
7. Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*)*
8. Picchio verde (*Picus viridis*)
9. Torcicollo (*Jinx torquilla*)
10. Tortora (*Streptopelia turtur*)
11. Allodola (*Alauda arvensis*)
12. Rondine (*Hirundo rustica*)
13. Averla piccola (*Lanius collurio*)*
14. Codiroso (*Phoenicurus phoenicurus*)
15. Pigliamosche (*Muscicapa striata*)
16. Martin Pescatore (*Alcedo atthis*)*
17. Ortolano (*Emberiza hortulana*)*
18. Tritone crestato (*Triturus carnifex*)*
19. Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*)
20. Raganella (*Hyla intermedia*)
21. Luscengola (*Chalcides chalcides*)
22. Saettone (*Elaphe longissima*)
23. Lucertola campestre (*Podarcis sicula*)
24. Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*)

25. Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*)

26. Serotino (*Epseticus serotinus*)

27. Cervo volante (*Lucanus cervus*)*.

* specie di interesse comunitario

L'EdG si impegna altresì a compiere studi e ricerche sull'impatto delle infrastrutture lineari e puntuali sulla fauna, finalizzati alla realizzazione di interventi atti a limitarne gli effetti. L'EdG promuove, infine, la conoscenza della fauna selvatica del Parco, anche per favorire un rapporto più consapevole con la stessa da parte delle comunità locali, attraverso la messa a punto di materiali informativi e divulgativi e l'organizzazione di conferenze e incontri.

Il RP può aggiornare l'elenco delle specie individuate nel presente comma e, se è il caso, prevedere specifiche prescrizioni e interventi di tutela delle stesse.

Art. 14 Tutela del paesaggio agrario

1 (definizione)

Nel Parco il paesaggio agrario è tutelato in quanto significativo prodotto storico dell'azione dell'uomo a fini produttivi, viva testimonianza delle tradizioni colturali locali ed elemento fondante della fisionomia complessiva del territorio, nonché per la presenza al suo interno e ai margini di situazioni di notevole interesse ecologico e a elevata biodiversità.

La tutela si esplica sia attraverso vincoli posti su elementi e ambiti riconosciuti di particolare valore paesaggistico e testimoniale sia attraverso programmi e accordi rivolti ai produttori agricoli e indirizzati a favorire la conservazione, la gestione consapevole e la valorizzazione degli assetti paesaggistici tradizionali, anche mediante incentivi alle produzioni agricole compatibili con questa finalità.

Il PTP e i successivi strumenti di attuazione e gestione hanno tra gli obiettivi prioritari quello di tutelare e promuovere l'attività agricola, in quanto corrispondente alla vocazione storica del territorio compreso nell'area protetta, nonché in considerazione della fondamentale funzione ecologica, sociale ed economica che un'agricoltura sostenibile può svolgere nel contesto della stessa, coniugando la redditività dell'attività agricola con l'attenzione per la salute dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni, l'efficace valorizzazione delle stesse, la conservazione nel tempo delle risorse ambientali.

In questo quadro l'EdG stabilisce indirizzi specifici per le diverse zone del Parco e può prevedere misure e iniziative finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura integrata e biologica e alla corretta gestione delle porzioni naturali presenti all'interno delle

aziende e di limitati interventi di forestazione, come pure alla valorizzazione, promozione e certificazione di qualità dei prodotti.

2 (tutela degli elementi vegetali e degli ambiti di interesse paesaggistico e testimoniale)

Nel Parco il PTP tutela una serie di elementi vegetali e ambiti di interesse paesaggistico e testimoniale che vengono riconosciuti di rilevante importanza dal punto di vista biologico, ecologico, paesaggistico, storico e culturale.

La salvaguardia di questo patrimonio si esplica attraverso una serie di vincoli e prescrizioni ma anche, quando si tratta di elementi e ambiti di carattere produttivo, attraverso indennizzi, incentivi e accordi con i proprietari finalizzati alla loro corretta gestione e conservazione.

Gli elementi e gli ambiti sottoposti a tutela, così come individuati nella carta N2, sono i seguenti:

- esemplari arborei, sia isolati che in gruppo;
- filari, comprendenti allineamenti formati sia da specie autoctone che ornamentali e in qualche caso da fruttiferi, sempre di particolare valenza paesaggistica;
- siepi alberate;
- siepi arbustive;
- lembi di particolare interesse paesaggistico, comprendenti in prevalenza porzioni di campagna con caratteri paesaggistici riconducibili all'immediato dopoguerra e interessanti per la presenza di piantate, sia coltivate sia relitte, di vecchi vigneti e di vecchi ceraseti inerbiti;
- invasi, comprendenti specchi d'acqua di varie dimensioni e aspetto, la cui funzione è tuttora o è stata in passato legata alle pratiche agricole.

Le prescrizioni contenute nei punti seguenti valgono in generale per tutte le categorie di elementi individuati nella carta N2, anche quando non cartografati.

Qualunque piano, programma, intervento che coinvolga tali elementi e ambiti, anche in misura parziale o indiretta, è obbligatoriamente sottoposto, in base alla sua specifica tipologia, agli strumenti di controllo di cui al precedente art. 5.

Prescrizioni di maggiore dettaglio per alcuni elementi, come gli esemplari arborei e i filari, possono essere definite all'interno del RP, che può anche aggiornare periodicamente l'elenco degli elementi cartografati e apportare le opportune integrazioni alle modalità di tutela degli stessi.

2.1 (esemplari arborei)

Per quanto concerne gli esemplari arborei non sono consentiti interventi di potatura, a eccezione di quelli mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante, alla difesa fitosanitaria e alla riduzione di stroncature e altri danni provocati da eventi meteorici, oppure determinati da motivi di eccezionale gravità, come il rischio di costituire pericolo per beni e persone. Per detti interventi il Parco può prevedere

forme di sostegno economico. Solo nei casi sopra citati, previo nulla osta da parte dell'EdG a fronte della presentazione di specifica domanda, sono ammesse potature e altri interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi, da eseguire nei periodi di riposo vegetativo delle piante, sono di competenza del proprietario e devono essere attuati con criteri e tecniche tali da non compromettere lo stato di salute della pianta e da alterarne il meno possibile il portamento naturale.

L'abbattimento di un esemplare arboreo può essere oggetto di nulla osta da parte dell'EdG qualora la pianta versi in cattive condizioni fitosanitarie o sia morta e rappresenti di fatto una potenziale fonte di pericolo per cose o persone; la domanda di abbattimento deve essere accompagnata da una breve relazione tecnica completa di documentazione fotografica e ipotesi per il reintegro dell'esemplare.

Qualora ne rilevi l'opportunità, l'EdG può offrire la propria consulenza al richiedente nella corretta valutazione tecnica del problema, come pure nella ricerca delle soluzioni idonee a risolverlo; il proprietario è comunque tenuto a eseguire tutte le operazioni colturali necessarie alla buona riuscita dell'intervento.

La presente prescrizione di norma non si applica agli esemplari arborei di diametro inferiore ai 20 cm, fatte salve le specie di cui al comma 4 del precedente art. 12, come meglio dettagliato nel RP, che può stabilire misure differenziate a seconda delle specie e di altri eventuali criteri di valutazione.

Nel caso di esemplari arborei di carattere monumentale l'EdG propone alla Giunta Regionale di decretare la protezione disposta dall'art. 6 della L.R. 2/77 e cura la loro segnalazione mediante opportune tabelle segnaletiche.

2.2 (*filari*)

I filari di esemplari arborei non produttivi, disposti lungo la viabilità come pure nell'ambito dei coltivi, sono tutelati in quanto importanti segni del paesaggio che caratterizza l'area protetta, sia come formazione che nei loro singoli componenti.

L'eventuale abbattimento di una pianta può essere oggetto di nulla osta da parte dell'EdG per i motivi e secondo le modalità di cui al precedente punto 2.1 e la sua sostituzione, da valutare caso per caso, deve di regola avvenire con un esemplare della medesima specie.

Per quanto concerne l'eventuale necessità di abbattimento e sostituzione di più esemplari della medesima formazione, quando questa è costituita da specie estranee agli assetti rurali caratteristici della zona, può essere valutato un loro reintegro mediante la messa a dimora di piante appartenenti alla flora spontanea o comunque alla tradizione locale, secondo quanto più specificamente indicato nel RP.

Qualora la formazione sia mista, ovvero composta da esemplari appartenenti a specie botaniche diverse, le nuove introduzioni in sostituzione di piante abbattute devono essere in linea di massima scelte tra quelle appartenenti alle specie autoctone già presenti nel filare.

Per quanto riguarda i filari di fruttiferi, compresi quelli inseriti nelle piantate residue, l'EdG, sulla base di un apposito censimento finalizzato a riconoscere e conservare il valore genetico delle antiche cultivar presenti all'interno del Parco, può rilasciare il

nulla osta all'abbattimento di piante per cause di senescenza o per morte, dopo aver eventualmente prelevato il necessario materiale di propagazione (talee, marze, ecc.) e a fronte di un successivo reimpianto con specie analoga a quella abbattuta, al fine di preservare le formazioni individuate.

Per favorire la conservazione dei filari l'EdG può stipulare con i proprietari apposite convenzioni che contengano la precisa descrizione delle cure colturali da effettuare, le modalità dell'eventuale prelievo di materiale di propagazione e gli incentivi o gli indennizzi da concedere annualmente.

2.3 (siepi alberate)

Le siepi alberate che si sviluppano ai margini della viabilità o nei campi sono tutelate in quanto elementi significativi del paesaggio rurale, come pure per la loro rilevanza a garanzia della stabilità dei versanti, il valore di riserva genetica e la funzione ecologica assolta nei confronti della fauna selvatica.

Nelle formazioni alberate deve essere accuratamente salvaguardata sia la componente arborea, per la quale si rimanda alle prescrizioni contenute nel precedente punto 2.1, che la componente arbustiva. Non sono in particolare ammessi drastici interventi di taglio e ridimensionamento delle formazioni, come pure la completa eliminazione dello strato erbaceo, mentre sono consentiti interventi di contenimento delle specie lianose infestanti, con particolare riferimento alla vitalba.

Per quanto riguarda le siepi poste al margine di strade e cavedagne, gli eventuali interventi di potatura, da eseguire nei periodi di riposo vegetativo delle piante, devono essere effettuati ricorrendo all'impiego di idonei mezzi meccanici che consentano di compiere tagli netti, evitando l'asportazione traumatica delle ramificazioni e il distacco di lembi di corteccia.

2.4 (siepi arbustive)

Le siepi arbustive che si sviluppano ai margini della viabilità o nei campi sono tutelate in quanto elementi significativi del paesaggio rurale, come pure per la loro rilevanza a garanzia della stabilità dei versanti, il valore di riserva genetica e la funzione ecologica assolta nei confronti della fauna selvatica.

Nelle formazioni arbustive deve essere accuratamente salvaguardata sia la componente arbustiva sia lo strato erbaceo. In tutti i casi possibili è da favorire la graduale evoluzione della formazione verso la siepe alberata.

Per quanto riguarda le siepi poste al margine di strade e cavedagne, gli eventuali interventi di potatura, da eseguire nei periodi di riposo vegetativo delle piante, devono essere effettuati ricorrendo all'impiego di idonei mezzi meccanici che consentano di compiere tagli netti, evitando l'asportazione traumatica delle ramificazioni.

2.5 (lembi di particolare interesse paesaggistico)

Nei piccoli lembi di campagna dove sopravvivono assetti rurali riferibili in prevalenza all'immediato dopoguerra, con un'alternanza di piccoli appezzamenti a

seminativo, prati stabili, vigneti, frutteti e ceraseti, la conservazione dell'attuale mosaico di coltivi e dell'annessa rete scolante è principalmente affidata alla definizione di accordi e convenzioni, che possono prevedere anche interventi curati direttamente dall'EdG e incentivi economici per i proprietari, e all'attivazione concordata dei contributi e finanziamenti previsti dalle normative vigenti.

Non sono in ogni caso ammessi interventi di trasformazione morfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, quando non siano finalizzati al consolidamento e al ripristino della viabilità interpodereale; è inoltre vietata la realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione e drenaggio.

L'eliminazione di singole piante, filari di fruttiferi, lembi di vigneto, piantate e ceraseti è obbligatoriamente sottoposta al rilascio di nulla osta da parte dell'EdG. Gli eventuali reimpianti devono essere compiuti ricorrendo alla messa a dimora di varietà frutticole e viticole tradizionali.

Per favorire la conservazione, l'arricchimento e l'eventuale ampliamento in altre porzioni di terreno agricolo di questi lembi di campagna dai profondi significati paesaggistici e testimoniali, l'EdG può mettere a punto programmi e specifici progetti di restauro, riqualificazione e fruizione regolamentata che prevedano incentivi economici diretti o indiretti per gli agricoltori, come pure forme di promozione delle produzioni che avvengono in questi particolari ambiti.

Nei rari lembi di ceraseti inerbiti e nelle vecchie piantate presenti all'interno delle aree segnalate, la conservazione delle originarie sistemazioni agronomiche, dell'annesso sistema di fossi e scoline e dei sistemi di allevamento della vite ancora produttivi e il ripristino di quelli relitti sono principalmente affidati alla definizione di accordi e convenzioni, che possono contemplare anche interventi curati direttamente dall'EdG e incentivi economici per i proprietari, come pure l'attivazione concordata dei contributi e finanziamenti previsti dalle normative vigenti.

Dato l'indiscutibile valore genetico degli antichi vitigni e di alcuni dei tutori, l'EdG si impegna a compiere un censimento delle cultivar meritevoli di essere conservate e valorizzate, predisponendo il prelievo dell'indispensabile materiale vegetale di propagazione, e può promuovere incontri, ricerche e momenti formativi, con il coinvolgimento dei coltivatori locali, indirizzati a documentare e tramandare le tradizionali tecniche agronomiche di allevamento della vite in piantata.

2.6 (*invasi*)

La tutela delle piccole raccolte d'acqua si esplica nella diretta protezione e nel controllo della qualità delle acque, sia attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo cause di forza maggiore), sia evitando l'immissione di inquinanti e rifiuti di vario genere; la tutela ha inoltre come obiettivi la salvaguardia della flora e della fauna di tali ambienti e la riqualificazione degli specchi d'acqua degradati, che tuttavia possiedono interessanti potenzialità dal punto di vista ecologico per le finalità del Parco. Negli specchi d'acqua sono in ogni caso vietati gli interventi di interrimento parziale o totale, come pure gli interventi per modificarne la profondità o la superficie, se non per giustificati motivi legati alle

necessità aziendali e previo nulla osta da parte dell'EdG, mentre è ammesso, sempre previo nulla osta da parte dell'EdG, il parziale rimodellamento degli stessi (soprattutto nel caso in cui le sponde presentino pendenze molto accentuate) ai fini di una loro rinaturalizzazione e senza causare eccessivi danneggiamenti alla vegetazione arbustiva igrofila e elofitica.

Sono comunque consentite le operazioni di pulizia degli invasi a scopo irriguo, come pure quelle di manutenzione periodica a fini conservativi, che sono in ogni caso da eseguire in modo puntuale e mirato, senza compromettere in maniera drastica la vitalità della vegetazione acquatica e igrofila; tali operazioni devono essere eseguite nei periodi stabiliti dal precedente punto 3.2 dell'art. 13.

È di regola da prevedere il mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde estesa per almeno 5 m e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea e arbustiva; in tale fascia è vietato l'uso di concimi e fitofarmaci e la vegetazione erbacea può essere controllata manualmente o meccanicamente soltanto nel periodo tra agosto e febbraio.

3 (consulenza, assistenza tecnica e contributi agli agricoltori)

Per il conseguimento degli obiettivi delineati nei precedenti commi del presente articolo, è un preciso impegno dell'EdG, attraverso i propri strumenti di gestione e in eventuale collaborazione con le associazioni di categorie e altri soggetti, rendere operativo presso le strutture del Parco un adeguato servizio di consulenza e assistenza tecnica agli agricoltori e ai proprietari di terreni agricoli, dove gli stessi possano reperire tutte le informazioni necessarie a svolgere il loro lavoro conformemente agli obiettivi di tutela del Parco e a usufruire delle opportunità di contributi contemplate dalle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie.

Di questo impegno dell'EdG nei confronti del mondo agricolo è parte integrante l'attivazione e l'assegnazione di incentivi diretti e indiretti per la salvaguardia, gli interventi conservativi e l'arricchimento degli elementi di interesse storico-paesaggistico sottoposti a tutela, utilizzando in primo luogo quelli previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altri strumenti di programmazione, con particolare riferimento alle azioni che consentono di conservare e arricchire dal punto di vista ambientale gli ambiti rurali di maggiore interesse.

L'EdG si impegna, infine, a svolgere un ruolo di primo piano, anche in collaborazione con altri soggetti, nella promozione dei prodotti tipici della zona nel quale il Parco è inserito, con particolare riguardo per la salvaguardia e la valorizzazione dei vitigni e delle cultivar frutticole storicamente legati al territorio dell'area protetta e delle zone circostanti.

Art. 15 Tutela dei beni archeologici

1 (definizione)

Nel territorio del Parco, come evidenziato nella carta 5A, sono in passato venuti alla luce, nel corso di ricerche compiute in prevalenza nella seconda metà dell'Ottocento, un buon numero di reperti riferibili al periodo eneolitico, villanoviano ed etrusco, che oggi sono in gran parte conservati nel Museo Civico di Modena. Nel medesimo elaborato cartografico sono inoltre messi in evidenza, sulla base delle poche vestigia esistenti e dei documenti storici disponibili, i castelli che in epoca bizantina, longobarda e medievale punteggiavano il territorio e, in particolare, i vari punti fortificati che erano parte del sistema difensivo del castello di Monteveglio.

Nel complesso si tratta di una serie di testimonianze importanti per la storia del territorio del Parco che meritano di essere riscoperte e valorizzate attraverso nuovi sondaggi in grado di delineare le aree di maggiore interesse da sottoporre a tutela ed eventualmente a progetti di ricerca, come pure, in casi attentamente determinati, a interventi e sistemazioni per favorirne una limitata fruizione.

I siti di rinvenimento archeologico indicati nella carta N2 sono da considerare come "aree di emergenza di materiali archeologici". La loro delimitazione attuale fa riferimento ai poderi nei quali tali siti ricadono. L'elenco dei siti, come anche una più precisa definizione della loro estensione, potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del RP sulla base di nuove indagini e studi specifici. Anche aree interessate da rinvenimenti archeologici medievali come i rilievi di monte Morello, monte Freddo, della Cucherla e di Monteveglio potranno entrare a far parte dell'elenco delle "aree di emergenza di materiali archeologici" sulla base di nuovi studi specifici.

2 (prescrizioni per la tutela dei beni archeologici e indirizzi per programmi di ricerca e interventi per la fruizione di luoghi e percorsi di interesse archeologico)

Fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/04, che stabiliscono la "disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte" e si applicano all'intera area protetta, ogni intervento di trasformazione all'interno delle "aree di emergenza di materiali archeologici" (di cui alla carta N2) è sottoposto a sondaggio preliminare rivolto ad accertare la presenza di eventuali reperti. E' compito del RP precisare le modalità di comunicazione agli organi preposti e di esecuzione dei sondaggi come pure la definizione e l'aggiornamento delle aree.

L'EdG, previa consultazione della competente Soprintendenza archeologica e avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, del Museo Archeologico "Arsenio Crespellani" di Bazzano e di altri eventuali consulenti, può redigere, in proprio o in collaborazione con altri enti e soggetti qualificati, progetti finalizzati a programmi di ricerca e misure e interventi di tutela di particolari aree di interesse archeologico presenti nel territorio del Parco.

L'EdG, in accordo e in collaborazione con i soggetti sopra citati, può inoltre promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei suddetti beni archeologici anche attraverso sistemazioni e interventi atti a favorirne una fruizione di tipo soprattutto culturale e didattico e iniziative e manifestazioni collegate a carattere scientifico e divulgativo, come mostre ed esposizioni di reperti, fotografie, schizzi degli stessi; a questo proposito sicuramente prioritaria è la realizzazione di un catalogo aggiornato dei ritrovamenti avvenuti in passato, con opportuna documentazione fotografica.

I progetti di tutela e valorizzazione delle testimonianze storico-archeologiche devono prevedere, in prima istanza, l'organizzazione operativa e l'esecuzione di ricognizioni sistematiche di superficie al fine di redigere una carta archeologica aggiornata delle attestazioni culturali in affioramento e, in una fase successiva, nelle aree di maggior interesse archeologico, l'esecuzione di accertamenti stratigrafici mediante carotaggi e piccoli sondaggi per evidenziare la presenza di eventuali contesti integri.

I progetti devono essere in particolare finalizzati ai seguenti obiettivi:

- individuazione delle emergenze archeologiche di maggiore interesse per consistenza e stato di conservazione;
- sistemazione funzionale e paesaggistica di eventuali siti che presentino condizioni particolarmente favorevoli a questo scopo;
- connessione di alcune emergenze, in particolare per quanto riguarda la trama di strutture difensive legate al castello di Monteveglio, anche attraverso l'allestimento di eventuali percorsi che ne consentano la visita.

Nel rispetto delle altre disposizioni del presente PTP, i progetti possono prevedere la realizzazione di strutture leggere e infrastrutture tecniche a supporto delle attività di ricerca e dell'allestimento di percorsi e spazi circoscritti per la fruizione da parte dei visitatori.

Art. 16 Tutela dei beni culturali

1 (definizione)

Il PTP tutela i beni culturali, quali elementi del sistema insediativo storico del territorio del Parco, in quanto riconosce il fondamentale valore culturale e testimoniale che gli insediamenti e le infrastrutture storiche rappresentano nella fisionomia complessiva dell'area protetta, in stretta relazione con gli elementi e le sistemazioni del paesaggio agrario già tutelati dall'art. 14 delle presenti norme.

Qualunque piano, programma o intervento di carattere edilizio o di altro genere che coinvolga tali beni è obbligatoriamente sottoposto agli strumenti di controllo di cui all'art. 5 delle presenti norme.

I beni, individuati nella carta *N2*, sono classificati nelle seguenti categorie, alle quali corrispondono specifiche disposizioni normative di tutela, nonché condizioni e limiti per la trasformazione o il riuso:

- il complesso storico del castello di Monteveglio e il relativo abitato (C), di cui all'art. A-7 della L.R. 20/00, che rappresenta la principale emergenza a carattere monumentale del Parco;
- gli edifici di interesse storico-architettonico, di cui al comma 1 dell'art. A-9 della L.R. 20/00, che comprendono il complesso religioso dell'abbazia di Santa Maria Assunta di Monteveglio (CM) e alcuni oratori (O). In tale categoria sono compresi i beni culturali tutelati ai sensi dell'art. 128 D. Lgs. 42/04;
- gli edifici di pregio storico-testimoniale, di cui al comma 2 dell'art. A-9 della L.R. 20/00, che comprendono il cimitero (CI) situato nelle immediate vicinanze del castello di Monteveglio e l'edificio del vecchio ristorante alla Ca' Vecchia (EO);
- i complessi architettonici storici non urbani, inclusi tra gli elementi di cui all'art. A-8 della L.R. 20/00, che comprendono Villa Palazzo (Agucchi) e Daibo (V);
- gli insediamenti rurali di interesse storico, inclusi tra gli elementi di cui all'art. A-8 della L.R. 20/00, che comprendono una serie di nuclei rurali storici a originaria destinazione di organismo residenziale e di attività collegata alla produzione agricola, in buona parte ancora ben conservati negli aspetti originari e a volte dotati di significativi elementi di pregio artistico e architettonico, che nel complesso offrono una importante testimonianza della storia civile ed economica del territorio, nonché una serie di edifici sparsi a carattere rurale realizzati tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, che si presentano con caratteri tipologici e materiali della tradizione locale (NP, N, NOP, NO);
- gli elementi puntuali di interesse storico-architettonico, inclusi tra gli elementi di cui all'art. A-8 della L.R. 20/00, che comprendono manufatti storici a carattere specialistico come i tabernacoli (TA), le torrette (TO) e le fontane (F);
- la viabilità storica, inclusa tra gli elementi di cui all'art. A-8 della L.R. 20/00, che comprende tutti i tracciati viari riscontrabili nella cartografia storica (Cabrei, Acque e strade, Catasto Boncompagni, Catasto Pontificio, IGM di primo impianto) e individuabili sul terreno anche sotto forma di sentieri e cavedagne.

Il Comune di Monteveglio recepisce nei propri strumenti di pianificazione l'individuazione dei beni culturali, di cui alla carta *N2*, e ne dettaglia la disciplina di tutela e recupero, in conformità alla disciplina generale contenuta nel presente articolo e nei successivi artt. 18, 20, 22 e 23. Agli strumenti di pianificazione comunale è affidato il compito di approfondire e integrare il repertorio dei beni culturali situati nel territorio dell'area protetta, che sono da considerare appartenenti al sistema insediativo storico, attraverso una dettagliata analisi specifica in grado di individuare, per ciascun bene, le caratteristiche tipologiche originarie, l'interesse storico-architettonico o testimoniale, nonché i rapporti con il contesto ambientale, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente e in particolare dagli artt. A-8 e A-9 della L.R. 20/00, anche mediante l'ausilio della metodologia analitica utilizzata per il quadro conoscitivo del presente piano.

Per la tutela e il recupero dei beni così individuati, analogamente a quanto sopra disposto, i medesimi strumenti comunali dettano la specifica disciplina in coerenza con quanto stabilito dal PTP al presente articolo e ai successivi artt. 18, 20, 22 e 23. Per le definizioni degli interventi edilizi si fa riferimento all'Allegato alla L.R. 31/02.

2 (disciplina di tutela per il complesso storico del castello di Monteveglio e il relativo abitato)

Il complesso storico del castello di Monteveglio e il relativo abitato (C) sono tutelati dal PTP sulla base delle seguenti disposizioni.

In caso di intervento, sia pubblico sia privato, è necessario:

- effettuare preliminari analisi e ricognizioni di carattere storico, in particolare relativamente alle strutture sopravvissute del castello e del complesso abbaziale, nonché degli elementi storico-architettonici e testimoniali dell'edilizia civile, ai fini della loro conservazione mediante operazioni di restauro e ripristino;
- mantenere l'unitarietà dei prospetti dei corpi edilizi;
- conservare o comunque rendere il più possibile conformi alle caratteristiche storico-ambientali del tessuto insediato, nelle tipologie, nei materiali e nella loro collocazione, le dotazioni della viabilità e degli spazi aperti, come pavimentazioni, elementi di arredo, corpi illuminanti, recinzioni, segnaletica pubblica e privata, corredo vegetale, parcheggi, servizi, reti tecnologiche. A tali fini sono di riferimento le indicazioni già contenute nello specifico Allegato A al presente piano, che sono recepite ed eventualmente integrate dal RP.

Gli edifici di interesse storico-architettonico presenti, individuati dal PTP nella carta N2, sono sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al comma 3 del presente articolo. Per il tessuto insediato definito dal complesso storico del castello di Monteveglio e dal relativo abitato, corrispondente alla Zona D individuata nella carta N1 del PTP, è inoltre da prevedersi un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, da elaborare in collaborazione con l'EdG, secondo gli obiettivi e i requisiti disposti dall'art. 23 delle presenti norme.

3 (disciplina di tutela per gli edifici di interesse storico-architettonico)

Per questa categoria di beni (CM e O), individuati dal PTP e definiti al comma 1 del presente articolo, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico e ripristino tipologico, come definiti dalla L.R. n. 31 del 25/11/02, se compatibili con la tutela del singolo bene,.

In caso di intervento occorre tenere conto delle indicazioni contenute nello specifico Allegato A al presente piano, che sono recepite ed eventualmente integrate dal RP.

Rifacendosi alla metodologia indicata al comma 1 del presente articolo, gli strumenti di pianificazione comunale approfondiscono e integrano l'elenco degli edifici di

interesse storico architettonico, di cui fanno comunque parte i beni culturali tutelati ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 42/04, e dettano la specifica disciplina di tutela e recupero secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. A-9 della L.R. 20/00 e dal presente piano.

4 (disciplina di tutela per gli edifici di pregio storico-testimoniale)

Per questa categoria di beni (CI e EO) individuati dal PTP e definiti al comma 1 del presente articolo, compresa la relativa area di pertinenza, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, nonché ripristino tipologico, se compatibili con la tutela del singolo bene.

In caso di intervento occorre tenere conto delle indicazioni contenute nello specifico Allegato A al presente piano, che sono recepite ed eventualmente integrate dal RP.

La necessità di adeguamento del cimitero (CI) posto nelle vicinanze del castello di Monteveglio, (che tuttora svolge la funzione di camposanto del capoluogo), più volte espressa dall'amministrazione comunale, dovrà misurarsi con le peculiarità paesaggistiche e ambientali del luogo e con i programmi di utilizzo che il Parco ha previsto per gli stessi luoghi. Qualora tale necessità di adeguamento debba comportare una addizione allo stesso, si dovrà procedere, in conformità alle previsioni del POC, ad una valutazione approfondita e all'elaborazione di un progetto complessivo e coerente da redigersi in stretta collaborazione con l'EdG. Tale progetto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

- gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche, come pure le tipologie costruttive del manufatto, provvedendo anche a una migliore sistemazione delle aree interessate da ampliamenti interni che hanno nel corso degli anni alterato l'aspetto originario del manufatto (compresa una progressiva eliminazione degli stessi); sicuramente da salvaguardare e restaurare sono, in particolare, il muro di cinta in mattoni con il piccolo spiovente in cotto, le semicolonne sormontate da fiammelle e la cappellina addossata al lato del cimitero verso valle;
- gli interventi devono inoltre provvedere all'accurato inserimento paesaggistico del manufatto nel contesto ambientale circostante, caratterizzato da vecchi coltivi ai quali, come stabilito nell'art. 28 delle presenti norme, viene attribuito un particolare valore testimoniale e didattico, salvaguardando in linea di massima gli elementi vegetali già presenti nel perimetro odierno come pure eventuali altri elementi presenti nelle immediate vicinanze che siano interessati dal progetto di adeguamento;
- gli interventi devono, infine, contribuire a stabilire un corretto rapporto tra il manufatto e la viabilità circostante, trattandosi di un punto nodale nella trama di itinerari del Parco, che peraltro recupera il significato di uno storico crocevia nel quale si incontravano le due antiche strade di accesso al castello.

Rifacendosi alla metodologia indicata al comma 1, gli strumenti di pianificazione comunale approfondiscono e integrano l'elenco degli edifici di pregio storico-

testimoniale e dettano la specifica disciplina di tutela e recupero secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. A-9 della L.R. 20/00 e dal presente PTP.

5 (disciplina di tutela per i complessi architettonici storici non urbani e per gli insediamenti rurali di interesse storico)

Il PTP pone particolare attenzione alla tutela dell'integrità dei complessi architettonici (V) e degli insediamenti rurali (NP, N, NOP, NO) individuati e definiti al comma 1 del presente articolo, secondo le seguenti disposizioni:

- per i complessi architettonici (V), gli strumenti urbanistici comunali provvedono alla salvaguardia e valorizzazione dell'organizzazione complessiva del territorio storicamente pertinente al complesso edilizio e della riconoscibilità del sistema di relazioni spaziali tra questo territorio e il complesso edilizio stesso;
- per gli insediamenti rurali (NP, N, NOP, NO), gli strumenti urbanistici comunali provvedono alla salvaguardia dell'unitarietà del nucleo, definito dai corpi edilizi principali e dagli elementi di pertinenza della corte (elementi minori di servizio e arredo, spazi aperti, corredo vegetale, strada di accesso).

A tale fine, per entrambe le tipologie di beni, in caso di richiesta di intervento edilizio o di cambio d'uso, a eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli elementi costituenti il bene devono essere interessati da un progetto unitario. L'ambito di riferimento per tale progetto unitario corrisponde all'area di pertinenza storica della corte, individuata anche in riferimento ai confini catastali storici. Con tale progetto unitario, ogni elemento deve essere oggetto di un approfondimento specifico al fine di garantire nell'intervento il mantenimento degli aspetti architettonici e insediativi caratterizzanti il bene stesso. Particolare attenzione va posta anche alla salvaguardia degli elementi minori di servizio e arredo (pozzi, muri di cinta o sostegno, pilastri, cancelli, elementi vegetali appartenenti al corredo tradizionale della corte, ecc.). In tale contesto, il Comune di Monteveglio può incentivare il recupero del bene, in coerenza con le disposizioni del presente piano, secondo requisiti di sostenibilità (particolare attenzione al contenimento dei consumi delle risorse e delle emissioni di gas climalteranti, al recupero delle acque bianche e grigie, allo smaltimento/trattamento dei reflui).

Il RP può eventualmente contenere particolari norme a cui attenersi in caso d'intervento, oltre a quanto già previsto nello specifico Allegato A al presente piano. L'individuazione, la tutela e il recupero dei singoli edifici ed elementi puntuali, parte del sistema insediativo storico, che sono presenti in tali complessi e insediamenti, è contenuta negli strumenti di pianificazione comunale, in coerenza alle disposizioni di cui ai comma 3, 4 e 6 del presente articolo. Per gli elementi minori estranei al bene è da prevedere la demolizione senza ricostruzione.

Per il valore storico-architettonico e la collocazione di spiccata valenza paesaggistica, negli edifici facenti parte dei complessi architettonici storici non urbani (V) e degli

insediamenti rurali di particolare interesse presenti nel Catasto Gregoriano (NP) sono consentiti unicamente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico.

6 (disciplina di tutela per elementi puntuali di interesse storico-architettonico)

Per questa categoria di beni (TA, TO, F) individuati dal PTP, e definiti al comma 1 del presente articolo, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico e ripristino tipologico, se compatibili con la tutela del singolo bene. In caso di intervento occorre tenere conto delle indicazioni contenute nello specifico Allegato A al presente piano, che sono recepite ed eventualmente integrate dal RP.

Rifacendosi alla metodologia indicata al comma 1, gli strumenti di pianificazione comunale approfondiscono e integrano l'elenco degli elementi puntuali di interesse storico-architettonico e dettano la specifica disciplina di tutela e recupero secondo quanto disposto dall'art. A-8 della L.R. 20/00 e dal presente PTP.

7 (disciplina di tutela per la viabilità storica)

La viabilità storica comprende un notevole repertorio di tracciati, come definiti al comma 1 del presente articolo, che in parte coincidono con le moderne infrastrutture stradali di attraversamento dell'area protetta e per il resto, in gran parte, costituiscono la dotazione di strade sterrate, cavedagne e sentieri per l'allestimento della rete escursionistica di fruizione del Parco da parte dei visitatori.

La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata né alienata o chiusa, se non per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. La disciplina di tutela del PTP per la viabilità storica si articola in base al ruolo da questa rappresentato attualmente, secondo la classificazione riportata al successivo art. 25 delle presenti norme:

- per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, e classificata come di tipo A all'art. 25, è tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza;

- per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di collegamento o di viabilità locale, classificata come di tipo B e C all'art. 25, o per quella non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, è prescritta la conservazione del tracciato e della sua sezione, dell'andamento altimetrico, del raggio di curvatura, del manto di copertura originario, quando ancora presente, nonché dei manufatti connessi, degli arredi e dei sistemi di raccolta delle acque superficiali. Per tale viabilità non è in particolare consentita la trasformazione

di strade sterrate in strade asfaltate, se non per comprovate ragioni di sicurezza e previo nulla osta dell'EdG; nei brevi tratti asfaltati che occasionalmente interrompono la continuità di un tracciato in prevalenza sterrato è favorito il ripristino del manto di copertura in ghiaia. Sono da escludere nuovi impianti di illuminazione della sede stradale.

Capo II Articolazione del territorio in zone e specifiche disposizioni

Art. 17 Zona di protezione integrale del rio Ramato e dei bacini calanchivi di Pan Perso e del rio Paraviere (Zona A)

1 (descrizione)

La Zona A include il fondovalle e i ripidi versanti boscati che fiancheggiano il corso intermedio e superiore del rio Ramato, parte dei bacini calanchivi su Argille Scagliose del rio Ramato e di Pan Perso, delimitati dalle pareti arenacee del versante meridionale di monte Gennaro, e gli affioramenti di argille plioceniche della testata di valle del rio Paraviere. Si tratta di ambiti territoriali a elevato grado di naturalità che si caratterizzano per il valore floristico legato alle particolari condizioni microclimatiche del fondovalle umido del rio Ramato e per l'interesse geologico, geomorfologico, mineralogico e paleontologico delle unità geologiche in affioramento.

2 (prescrizioni)

Nella Zona A l'ambiente è rigorosamente protetto nella sua integrità. Nelle aree in essa comprese è favorita l'evoluzione naturale degli ambienti e non sono ammesse attività antropiche. L'accesso e il prelievo di materiale di qualsiasi natura è consentito solo per motivi di studio e ricerca, previa autorizzazione da parte dell'EdG e secondo modalità da concordare caso per caso. L'autorizzazione può essere concessa in seguito alla presentazione di specifica richiesta da parte dell'ente o del singolo ricercatore, corredata da un progetto che illustri obiettivi, metodologia, periodo di svolgimento della ricerca, area interessata, forma di restituzione finale dei dati e altre eventuali informazioni ritenute opportune; una copia dei risultati delle ricerche dovrà sempre essere messa a disposizione del Parco.

Art. 18 Zona di protezione generale dei monti Morello e Freddo e delle vallecole dei rii Paraviere e di Ca' Daibo e del fosso San Teodoro (Zona B)

1 (descrizione)

Nella Zona B sono compresi i boschi e gli arbusteti in evoluzione che rivestono i monti Morello e Freddo, la fascia mediana del colle di Monteveglio e gran parte della

valle del rio Paraviere, nonché i bacini calanchivi che si estendono alle testate dei rii Ramato e di Ca' Daibo (nei pressi della località Pan Perso) e del fosso San Teodoro. Si tratta di aree nelle quali le caratteristiche ambientali sono in buona parte riconducibili a quelle della Zona A, della quale rappresentano il naturale completamento. Tali aree sono soggette a una protezione generale che ha come obiettivo la conservazione degli ambiti naturali esistenti e la loro riqualificazione ecologica e paesaggistica.

Nella Zona B gli interventi consentiti sono soprattutto finalizzati al controllo dei dissesti erosivi e gravitativi, al miglioramento delle superfici boscate e al mantenimento della diversità ambientale e biologica, da realizzare anche attraverso limitati e localizzati interventi di contenimento dello sviluppo naturale della vegetazione. Alla conservazione del caratteristico mosaico di ambienti che è tipico del paesaggio collinare, con una particolare attenzione per il mantenimento e la creazione di fasce ecotonali, viene anche attribuito un interesse scientifico e didattico, da valorizzare attraverso studi, ricerche e programmi educativi.

2 (attività consentite)

Nella Zona B, oltre alle attività direttamente legate alla salvaguardia e alla riqualificazione dell'ambiente naturale, delle porzioni coltivate e della viabilità storica e a quelle di ricerca scientifica e storica e di educazione ambientale, sono consentite:

- la residenza e la residenza agricola, secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui al successivo comma 6;
- l'attività agricola, secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui al successivo comma 5;
- le attività agrituristiche e di turismo rurale di cui alla L.R. 26/94;
- le fattorie didattiche;
- le pratiche selvicolturali e quelle legate ad altre formazioni vegetali naturali e seminaturali, secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui al successivo comma 4;
- gli interventi di mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico e idrogeologico, secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui al successivo comma 3;
- gli interventi di ripristino della qualità delle acque, come pure quelli volti alla conservazione e allo studio delle sorgenti;
- le infrastrutture tecnologiche, secondo le norme di cui al successivo comma 8;
- la mobilità veicolare e il parcheggio nelle strade e negli appositi spazi così come individuati nella carta N3, con le limitazioni indicate per i non residenti e le eventuali ulteriori precisazioni contenute nel RP;
- la fruizione pedonale e ciclabile di cavedagne e sentieri, così come individuati nel successivo art. 27 delle presenti norme e secondo le modalità indicate e le eventuali ulteriori limitazioni e precisazioni contenute nel RP.

In base al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 6/05 è in ogni caso vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il RP disciplina le attività consentite e le loro modalità attuative in conformità alle disposizioni del presente piano.

3 (prescrizioni e indirizzi per gli interventi sull'assetto morfologico e idrogeologico)

Nella Zona B, con particolare riguardo per le porzioni interessate da affioramenti calanchivi, sono ammessi solamente moderati interventi di miglioramento dell'assetto morfologico e idrogeologico finalizzati a forme di controllo dell'evoluzione dei processi erosivi, quando non siano in palese contrasto con la salvaguardia degli aspetti naturali e paesaggistici del Parco.

Gli eventuali movimenti di terra necessari per la manutenzione di strade o i lavori di consolidamento di strutture edilizie devono essere sottoposti ad attente verifiche e, ai fini del rilascio del nulla osta da parte dell'EdG, i relativi progetti esecutivi devono essere corredati da una perizia geologica che ne assicuri la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi del Parco.

4 (prescrizioni e indirizzi per le attività selvicolturali)

4.1 (boschi cedui)

Nei boschi cedui non sono consentiti tagli di utilizzazione ed è ammessa esclusivamente la conversione all'alto fusto, a eccezione dei boschi su versanti con pendenza superiore al 50% e di quelli su frane attive e recenti, anche quiescenti, dove va favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. In queste ultime situazioni l'EdG può concedere deroghe relative a specifici interventi selvicolturali, finalizzati a migliorare la stabilità del versante e non al ricavo di assortimenti legnosi di significato economico, sulla base di un dettagliato progetto redatto da un tecnico laureato in scienze forestali ed abilitato all'esercizio della professione. La conversione all'alto fusto va effettuata procedendo all'invecchiamento dei cedui a regime e operando sui cedui invecchiati, così come sono definiti dall'art. 59 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna, di preferenza con una semplice azione di controllo dell'evoluzione naturale o mediante invecchiamento e selezione dei polloni nelle formazioni xerofile o con densità non eccessiva, mentre in quelle mesofile o con densità eccessiva è consentito un diradamento di tipo alto.

In tutte le formazioni boscate (boschi xerofili, mesofili, igrofilo, boschi ruderali a robinia, rimboschimenti) la ceduzione è ammessa solamente, con finalità didattiche, su limitate superfici e sulla base di precisi accordi con l'EdG.

4.2 (opere di miglioramento dei boschi)

In tutte le formazioni boscate (boschi xerofili, mesofili, igrofili, boschi ruderali a robinia, rimboschimenti) sono ammesse opere di miglioramento della composizione specifica e di indirizzo dello sviluppo della vegetazione spontanea mediante il taglio selettivo del soprassuolo arboreo e l'eradicazione di rovo e vitalba; il taglio selettivo va inteso sempre con mezzi meccanici manuali.

Nei rimboschimenti è ammesso il taglio di diradamento, a partire dagli esemplari appartenenti a specie alloctone, meno longeve, più rustiche ed a rapido accrescimento.

È in ogni caso vietato il taglio di legnose spontanee secondarie, in particolare delle specie indicate al comma 4 dell'art. 12 delle presenti norme, in modo da favorire la maggiore diversificazione specifica delle formazioni, e di legnose micorizzate.

Nei boschi dominati dalla robinia è di regola preferibile, fatti salvi casi particolari da sottoporre ad attenta valutazione da parte dell'EdG, procedere all'invecchiamento del soprassuolo arboreo almeno fino ai tre turni di età stabiliti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna prima di avviare interventi di miglioramento della composizione specifica; è sempre ammessa l'eradicazione di rovo e vitalba.

4.3 (interventi di manutenzione straordinaria)

Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria e abbattimenti su esemplari colpiti da eventuali eventi biologici o climatici che possano risultare pregiudiziali per la loro salvaguardia o costituire grave pericolo per persone e beni.

È ammesso, previa comunicazione all'EdG, lo sconfinamento di pochi metri all'interno di una Zona A limitrofa, quando una pianta insiste su un sentiero o strada e può risultare pericolosa per il passaggio di persone.

4.4 (boschi ripariali)

Sono ammessi interventi di controllo dello sviluppo della vegetazione nei boschi igrofili ripariali che si sviluppano lungo i corsi d'acqua, per motivi di sicurezza idraulica, secondo le direttive regionali (Del. G.R. n. 3939/94) e previo nulla osta da parte dell'EdG, da svolgere secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna". In particolare eventuali tagli selettivi e diradamenti mirati del soprassuolo non devono interessare specie legnose indicate al comma 4 dell'art. 12 delle presenti norme.

Nei boschi ripariali sono inoltre consentiti, sulla base di programmi e progetti dell'EdG o in accordo con esso, interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione.

4.5 (rimboschimenti e arboricoltura da legno)

I rimboschimenti sono consentiti esclusivamente previo nulla osta da parte dell'EdG e in ogni caso non possono di regola interessare terreni saldi ex coltivi, così come

definiti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna, vale a dire non sottoposti a lavorazioni agricole da almeno otto anni.

Non è ammessa l'arboricoltura da legno.

4.6 (materiale vegetale per sistemazioni e miglioramenti ambientali)

Il materiale vegetale (talee e giovani esemplari arborei e arbustivi) da utilizzare per le sistemazioni ambientali come il ripristino di siepi e filari e gli interventi di ingegneria naturalistica, gli interventi di miglioramento dei boschi e i nuovi rimboschimenti deve essere esclusivamente di origine locale.

È ammesso il recupero di materiale vegetale, previa autorizzazione dell'EdG e sotto il controllo di un tecnico autorizzato dal Parco.

4.7 (tartufaie)

Non è consentito l'impianto di tartufaie coltivate.

È ammesso il miglioramento delle tartufaie naturali esistenti (tartufaie controllate) esclusivamente mediante l'impiego di piante tartufigene prodotte da vivai specializzati, utilizzando esclusivamente specie legnose autoctone e micorrize di provenienza locale, ai fini di evitare inquinamenti delle popolazioni di tartufo locali. È necessario inoltre prestare la massima attenzione alla salvaguardia del sottobosco spontaneo autoctono, limitando al massimo gli sfoltimenti a eccezione di rovo e vitalba; sono da escludere lavorazioni del terreno, tagli del sottobosco, concimazioni e altri interventi colturali non compatibili con le esigenze di difesa del suolo e delle caratteristiche ambientali del sito.

4.8 (arbusteti e formazioni erbacee chiuse e discontinue)

Nelle formazioni arbustive, nei prati di postcoltura, nelle praterie dei calanchi e nelle formazioni erbacee discontinue è vietato il taglio degli arbusti e l'asportazione di specie erbacee.

Sono consentiti esclusivamente tagli di contenimento della vegetazione ai margini dei coltivi e dei percorsi e il controllo dello sviluppo di rovo e vitalba.

Il taglio selettivo, lo sfalcio di mantenimento, come pure altre eventuali modalità di manutenzione delle formazioni arbustive o prative, sono ammessi solamente, in aree accuratamente definite e in accordo con l'EdG, nel quadro di interventi finalizzati alla conservazione della diversificazione ambientale o per scopi didattici.

4.9 (raccolta di giovani esemplari arborei e arbustivi)

È vietata la libera raccolta di giovani esemplari di piante arboree e arbustive, di loro parti legnose e di frutti e semi a fini commerciali.

È ammessa la raccolta di talee, giovani piante in eccedenza (diradamento di sottobosco), frutti e semi per la produzione di piantine, per motivi di studio o allo scopo di costituire un vivaio specializzato sulla base di un'apposita convenzione con l'EdG finalizzata all'impiego di materiale vegetale locale negli interventi all'interno

dell'area protetta; la raccolta deve in ogni caso avvenire senza arrecare disturbo all'ambiente e secondo le indicazioni di un tecnico autorizzato dall'EdG.

4.10 (raccolta dei prodotti del sottobosco e delle specie selvatiche)

È vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle specie selvatiche di interesse officinale, alimentare e ornamentale, fatta eccezione per il proprietario del terreno e secondo le modalità e prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 12 delle presenti norme. Sono possibili deroghe esclusivamente per finalità didattiche, di ricerca o di salvaguardia della specie (conservazione fuori sito), previo accordo con la proprietà e autorizzazione da parte dell'EdG.

5 (indirizzi e prescrizioni per l'attività agricola)

Nel Parco l'attività agricola deve essere rispettosa della salvaguardia ambientale e della salute dell'uomo e tendere, in primo luogo, a una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche connesse alle pratiche colturali. Per questo motivo sono favorite tutte le scelte colturali e degli assetti dei terreni agricoli che meglio possono corrispondere alle più generali linee di gestione del Parco, in particolare riguardo all'adozione di pratiche di lotta integrata e coltivazione biologica.

L'attività agricola deve in ogni caso essere praticata in coerenza con gli obiettivi di tutela del Parco, nonché per un uso sostenibile dei suoli, che presentano in genere un elevato rischio di erosione, sulla base dei seguenti indirizzi e prescrizioni:

5.1 (terreni sottoposti a coltura)

Le colture devono essere limitate ai versanti più stabili e di minore acclività, con una pendenza di norma non superiore al 20% sui terreni argillosi e del 30% sui substrati di altra natura, fatti salvi i terreni già sottoposti da tempo a coltura che non presentano evidenti segni di instabilità. Nei terreni sottoposti a coltura sono particolarmente raccomandati opportuni interventi agronomici finalizzati alla prevenzione e al contenimento di eventuali fenomeni di dissesto e di erosione che si potrebbero verificare nei periodi di maggiori precipitazioni (p. es. realizzazione di solchi d'acqua temporanei, utilizzo di cover crops, inerbimento degli arborei). Sono da privilegiare gli ordinamenti colturali basati su prati poliennali e specie foraggiere, eventualmente avvicendati con cereali autunno-vernini. Solo in presenza di idonee giaciture sono ammesse le colture legate alle produzioni locali e alla vocazionalità dell'area. È vietato l'impiego, anche a livello sperimentale, di sementi geneticamente modificate.

5.2 (arature)

Devono essere eseguite lavorazioni a rittochino, poco profonde e in ogni caso spinte non al di sotto di 30 cm di profondità, da effettuare mediante l'impiego di macchine e organi lavoranti scarificatori che non frantumino eccessivamente il suolo. Una particolare attenzione deve essere rivolta all'esecuzione delle operazioni di aratura lungo i versanti interessati da movimenti gravitativi e al margine di bacini calanchivi; in queste situazioni deve essere garantita un'adeguata fascia di rispetto dal ciglio del calanco, di norma comunque non inferiore a 10 m, nella quale si prescrive la coltivazione di prati permanenti e la cui estensione è più in dettaglio definita dal RP, anche sulla base di valutazioni compiute sui casi specifici.

5.3 (trasformazioni geomorfologiche)

Non sono ammessi interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, che non siano finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e cavedagne o edifici in condizioni di rischio statico.

5.4 (regimazione delle acque)

Deve essere mantenuto efficiente l'attuale reticolo idrografico superficiale, articolato in fossi, capifossi e scoline. Al fine di limitare i movimenti gravitativi, la regimazione delle acque superficiali può prevedere anche, previo nulla osta da parte dell'EdG, una riduzione delle dimensioni degli appezzamenti, con l'apertura di nuovi fossi e scoline che ricalchino per quanto possibile le passate orditure culturali.

5.5 (irrigazioni e drenaggi sotterranei)

È vietata la realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione e drenaggio.

5.6 (concimazioni, difese antiparassitarie e diserbi)

Nella conduzione agricola è particolarmente raccomandato l'impiego delle tecniche di produzione integrata e biologica previste dalla Regione Emilia Romagna, anche mediante programmi promossi dall'EdG e finalizzati a un progressivo abbandono delle pratiche di concimazione, difesa antiparassitaria e diserbo mediante prodotti chimici di sintesi.

Per le difese antiparassitarie, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e in conformità con gli indirizzi che riguardano in particolare le aree protette, l'EdG, oltre a provvedere a rigorosi controlli, si impegna ad attivare un servizio di consulenza per gli agricoltori residenti allo scopo di favorire una conduzione dei terreni compatibile con le finalità e gli obiettivi del Parco e un ricorso sempre più esiguo ai prodotti di sintesi.

I diserbi devono essere di preferenza effettuati con mezzi meccanici.

6 (disciplina degli interventi edilizi e dei cambi d'uso)

Nella Zona B, dove sono presenti solo quattro insediamenti rurali, di cui due in stato di abbandono da decenni, è vietato costruire nuove opere edilizie ed eseguire altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

Per quanto riguarda gli edifici presenti nei due insediamenti rurali, individuati come NP3 e N11 nella carta N2, fermo restando quanto già disposto per la tutela dei beni culturali di cui all'art. 16 delle presenti norme, è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato alla residenza agricola, alla coltivazione agricola e alle attività di agriturismo e turismo rurale, purché compatibile con la tipologia del singolo edificio.

Il cambio di destinazione d'uso a residenza non connessa all'agricoltura è ammesso limitatamente agli edifici parte del sistema insediativo storico di cui all'art. 16 delle presenti norme, e comunque previa verifica, in sede di rilascio del nulla osta:

- dell'esistenza del collegamento con la viabilità ordinaria mediante strada carrabile, di sezione adeguata e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche;
- dell'esistenza del collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- dell'esistenza del collegamento alla rete di distribuzione idrica;
- della previsione di adeguati sistemi di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio attraverso impianti di fitodepurazione);
- della compatibilità dell'uso con la tipologia originaria del singolo fabbricato.

Al fine di evitare lo snaturamento delle caratteristiche degli insediamenti esistenti nonché del contesto ambientale proprio della Zona B, il riuso a residenza, fermo restando la compatibilità con la specifica tipologia del fabbricato, è limitato a due unità immobiliari per insediamento rurale.

Il cambio di destinazione d'uso e gli interventi edilizi consentiti, escluse le manutenzioni ordinaria e straordinaria, sono in ogni caso subordinati alla realizzazione di opere di tutela e riqualificazione ambientale, principalmente finalizzate alla conservazione o al ripristino della qualità del paesaggio e alla salvaguardia del territorio dai fenomeni di dissesto e dalle altre modificazioni ambientali conseguenti all'abbandono delle attività agricole tradizionali. Tali opere, che non possono superare il 5% del costo di realizzazione dei lavori oggetto di concessione, sono prescritte dall'EdG in sede di rilascio del nulla osta.

Nei due nuclei rurali in stato di abbandono da decenni, individuati come NO8 e NO9 nella carta N2, è consentito esclusivamente il parziale consolidamento e recupero delle strutture come punti di appoggio per la rete escursionistica del Parco, secondo le modalità più chiaramente indicate nell'art. 29 delle presenti norme; a questo scopo sono anche ammessi interventi di contenimento della vegetazione erbacea e arbustiva nell'immediata area di pertinenza degli edifici stessi.

7 (prescrizioni sulla viabilità)

È vietata la realizzazione di nuovi tratti stradali.

È vietata inoltre l'asfaltatura delle strade sterrate esistenti, se non per comprovate ragioni di sicurezza e previo nulla osta dell'EdG.

Di norma non è altresì ammessa l'apertura di nuove cavedagne, fatti salvi gli interventi previsti nell'ambito di progetti di ripristino e miglioramento degli assetti colturali tradizionali concordati con l'EdG.

Non è, infine, ammessa l'apertura di nuovi tratti di sentiero, a eccezione di quelli già indicati nella carta N3 e di eventuali ulteriori interventi di recupero di tracciati storici o di limitati tratti funzionali a una migliore efficienza della rete escursionistica del Parco che ne costituiscano un'integrazione e un completamento, sulla base di quanto stabilito nell'art. 27 delle presenti norme.

Per quanto riguarda la viabilità a carattere storico valgono inoltre le prescrizioni contenute nel comma 7 dell'art. 16 delle presenti norme.

Qualunque piano, programma o intervento è obbligatoriamente sottoposto, in base alla sua specifica tipologia, agli strumenti di controllo di cui all'art. 5 delle presenti norme.

8 (prescrizioni per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche)

La realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche per lo stoccaggio e la distribuzione di fonti energetiche (energia elettrica, gas), come pure di reti e condutture per la trasmissione di informazioni, suoni, immagini e dati (linee telefoniche, cablaggi con fibre ottiche), la captazione, potabilizzazione e distribuzione di acqua e la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei reflui è ammessa per impianti di rilevanza locale, solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti.

Anche il rifacimento degli impianti esistenti è ammesso solamente quando gli stessi vengono interrati, fatti salvi gli interventi di manutenzione e ammodernamento compiuti secondo le prescrizioni indirizzate alla tutela dell'avifauna di cui al punto 4.3 dell'art. 13 delle presenti norme.

Qualunque piano, programma o intervento è obbligatoriamente sottoposto, in base alla sua specifica tipologia, agli strumenti di controllo di cui all'art. 5 delle presenti norme.

Art. 19 Zona di protezione generale del torrente Samoggia (Zona Bf)

1 (descrizione)

La Zona Bf, di protezione generale del torrente Samoggia, comprende l'alveo del corso d'acqua nel tratto interessato dall'area protetta, come cartografato nella carta

NI del presente piano. Si tratta di un'area con caratteristiche ambientali riconducibili a quelle della Zona B, della quale rappresenta una specifica sottozona legata alle peculiari e complesse situazioni tipiche dei corsi d'acqua.

L'area è soggetta a una protezione generale che ha come obiettivo, oltre alle finalità di carattere idrogeologico previste dal PSAI, ed a quelle previste e normate dal PTCP con particolare riferimento agli "Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici" (Art. 4.2), la conservazione degli ambiti naturali esistenti e la loro riqualificazione ecologica e paesaggistica allo scopo di potenziarne il ruolo fondamentale di corridoio ecologico.

2 (attività consentite)

Nella Zona Bf valgono in primo luogo le normative nazionali e regionali riguardanti i corpi idrici, e in particolare le norme del PSAI. Gli interventi consentiti sono soprattutto finalizzati al consolidamento idrogeologico, alla ricostruzione e valorizzazione dei caratteri di naturalità degli ambienti, al miglioramento delle superfici boscate e al mantenimento della diversità ambientale e biologica, da realizzare anche attraverso limitati e localizzati interventi di contenimento dello sviluppo naturale della vegetazione.

Nell'alveo del torrente Samoggia la programmazione di eventuali interventi deve assumere come principale riferimento la conservazione e, se è il caso, il ripristino delle caratteristiche di naturalità dello stesso e il rispetto delle aree di naturale espansione del corso d'acqua, quando questo non rappresenti un pericolo per l'incolumità di edifici e infrastrutture pubbliche e private.

3 (indirizzi e prescrizioni per gli interventi sull'assetto idrogeologico)

Nell'alveo sono ammesse, all'infuori dei programmi di intervento in attuazione dei piani di bacino di cui all'art. 21 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche, solo le opere idrauliche previste dai progetti di sistemazione idraulica predisposti dai Servizi Regionali di Difesa del Suolo secondo le modalità indicate nella Del. G.R. 3939/94 e gli interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione e miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione di opere di difesa esistenti trasversali (briglie, soglie) e longitudinali (difesa spondale).

Non sono in particolare ammesse nuove opere di risezionamento dell'alveo e opere di difesa trasversale, mentre le opere longitudinali di difesa spondale devono obbligatoriamente essere realizzate mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora le opere di difesa trasversali si rendano indispensabili per motivati e documentati rischi di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, tali opere devono essere eseguite secondo le modalità previste al punto 4.1 della sopra citata delibera regionale.

Sono inoltre vietati tutti gli interventi e le attività che esulano dalle finalità di mantenimento e ripristino dell'ecosistema fluviale e in particolare:

- le opere di impermeabilizzazione del terreno;
- le attività che comportano spandimento di sostanze inquinanti;
- il prelievo di materiale ghiaioso o litoide;
- il prelievo non autorizzato di acque;
- gli interventi di taglio e asportazione della vegetazione ripariale e di terrazzo;
- l'arboricoltura da legno.

I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di alberi e arbusti, allontanamento di depositi alluvionali di sovralluvionamento, eventuale risagomatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nel caso di grave e documentata ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale.

4 (indirizzi per gli interventi legati alla fruizione)

Alla Zona Bf viene riconosciuta anche una limitata valenza di carattere fruitivo e didattico, da sviluppare attraverso la ricerca di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela ambientale.

Art. 20 Zona di protezione ambientale e valorizzazione compatibile (Zona C)

1 (descrizione)

Nella Zona C sono incluse tutte le restanti porzioni dell'area protetta, nelle quali limitati affioramenti calanchivi, boschi, arbusteti e coltivi abbandonati convivono con più estese aree destinate a seminativo, vigneto e frutteto e con gli ambiti fluviali propri del torrente Samoggia, il principale corso d'acqua che interessa il Parco. Tra i rilievi spicca lo storico colle di Monteveglio, che sulla sommità ospita i resti del castello, il piccolo abitato e il complesso dell'abbazia; tra il castello e il vicino colle della Cucherla si estende un'area di vecchi coltivi, di proprietà pubblica, che rappresenta uno dei luoghi maggiormente vocati e utilizzati per l'attività didattica.

La Zona C riunisce tutte le aree del Parco nelle quali la funzione produttiva è prevalente e ospita la quasi totalità degli insediamenti rurali sparsi e delle strutture e delle infrastrutture per la fruizione. In questo contesto il principale obiettivo è una rigorosa gestione, compatibile in particolare con le esigenze dell'attività agricola, che sia finalizzata al conseguimento di una armonica convivenza degli equilibri naturali e paesaggistici, anche attraverso attenti progetti di riqualificazione ecologica (inserimento di lembi boscati e siepi, rinaturalizzazione degli specchi d'acqua) e di parziale restauro degli assetti e degli elementi tipici della tradizione agricola locale.

2 (attività consentite)

Nella Zona C, oltre alle attività direttamente legate alla salvaguardia e alla riqualificazione dell'ambiente naturale, delle porzioni coltivate e del patrimonio storico-architettonico, a quelle di ricerca scientifica e storica e di educazione ambientale, sono consentite:

- la residenza e la residenza agricola, secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui al seguente comma 6;
- l'attività agricola, compresa quella di allevamento zootecnico non intensivo;
- le pratiche selvicolturali, e quelle legate ad altre formazioni vegetali naturali e seminaturali secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui al seguente comma 4;
- le attività agrituristiche e di turismo rurale di cui alla L.R. 26/94;
- le fattorie didattiche;
- le attività di ristorazione e quelle di soggiorno (locande, bed & breakfast, ecc.), di dimensioni e caratteristiche compatibili con i caratteri ambientali e storici dell'area protetta e con la rete infrastrutturale esistente;
- le attività di raccolta, prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, purché di tipo laboratoriale;
- le attività di vendita di prodotti locali;
- le attività culturali, educative, formative, sportive e ricreative a limitato concorso di pubblico e prive di significativi effetti di inquinamento, compresi gli eventuali esercizi pubblici interni;
- le attività artigiane compatibili con la residenza;
- gli studi professionali e gli atelier artistici e professionali collegati alla residenza;
- le attività di assistenza sociale come centri di rieducazione, centri per l'infanzia, centri sociali, comunità assistenziali e case di riposo;
- le infrastrutture tecnologiche, secondo le norme di cui al seguente comma 7;
- la mobilità veicolare e il parcheggio nelle strade e negli appositi spazi così come descritti nel successivo Capo III, con le limitazioni per i non residenti e le eventuali ulteriori precisazioni contenute nel RP;
- la fruizione pedonale e ciclabile, così come disciplinata nel successivo Capo III e secondo le modalità indicate e le eventuali ulteriori precisazioni contenute nel RP.

In base al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 6/05 è in ogni caso vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il RP disciplina le attività consentite e le loro modalità attuative in conformità alle disposizioni del presente PTP.

3 (indirizzi e prescrizioni per gli interventi sull'assetto idrogeologico)

Nella Zona C del Parco, fatti salvi gli indirizzi e le prescrizioni generali di cui all'art. 9 delle presenti norme, sono ammessi:

- interventi tesi a migliorare la stabilità dei versanti, soprattutto quelli sottoposti ad aratura profonda dove si verificano periodicamente colamenti di terra;
- interventi di mitigazione dei processi erosivi in rapida evoluzione che minacciano l'incolumità di infrastrutture pubbliche o private, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi di mitigazione, risarcimento e riqualificazione ambientale di precedenti manomissioni del suolo e del primo sottosuolo.

I suddetti interventi, in determinati casi, possono anche essere inseriti nell'ambito di più generali programmi dell'EdG finalizzati alla realizzazione di specifiche sistemazioni a carattere sperimentale.

4 (indirizzi e prescrizioni per le attività selvicolturali)

4.1 (boschi cedui)

Nei cedui a regime è consentito il taglio di utilizzo, a eccezione dei boschi su versanti con pendenza superiore al 50% e di quelli su frane attive e recenti, anche quiescenti, dove va favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. In queste ultime situazioni l'EdG può concedere deroghe relative a specifici interventi selvicolturali, finalizzati a migliorare la stabilità del versante e non al ricavo di assortimenti legnosi di significato economico, sulla base di un dettagliato progetto redatto da un tecnico laureato in scienze forestali ed abilitato all'esercizio della professione. Il taglio, ove consentito, deve comunque garantire un'adeguata copertura del suolo attraverso il rilascio di un numero di matricine non inferiore a quello indicato dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Nei cedui invecchiati non è consentito il taglio di utilizzo, ma è ammessa la conversione all'alto fusto a eccezione dei boschi su versanti con pendenza superiore al 50% e di quelli su frane attive e quiescenti, dove va favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. In queste ultime situazioni l'EdG può concedere deroghe relative a specifici interventi selvicolturali, finalizzati a migliorare la stabilità del versante e non al ricavo di assortimenti legnosi di significato economico, sulla base di un dettagliato progetto redatto da un tecnico laureato in scienze forestali ed abilitato all'esercizio della professione.

La conversione all'alto fusto va effettuata preferibilmente con una semplice azione di controllo dell'evoluzione naturale o mediante invecchiamento e selezione dei polloni nelle formazioni xerofile o con densità non eccessiva, mentre in quelle mesofile o con densità eccessiva è consentito un diradamento di tipo alto.

4.2 (opere di miglioramento dei boschi)

In tutte le formazioni boscate (boschi xerofili, mesofili, igrofili, boschi ruderali a robinia, rimboschimenti non produttivi) sono ammesse opere di miglioramento della composizione specifica e di indirizzo dello sviluppo della vegetazione spontanea

mediante il taglio selettivo del soprassuolo arboreo e l'eradicazione di rovo e vitalba; il taglio selettivo va inteso sempre con mezzi meccanici manuali.

Nei rimboschimenti non produttivi è ammesso il taglio di diradamento, a partire dagli esemplari appartenenti alle specie alloctone, meno longeve, più rustiche ed a rapido accrescimento.

È in ogni caso vietato il taglio di legnose spontanee secondarie, in particolare delle specie indicate al comma 4 dell'art. 12 delle presenti norme, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica delle formazioni, e di legnose micorizzate.

Nei boschi di robinia è di regola preferibile, fatti salvi casi particolari da sottoporre ad attenta valutazione da parte dell'EdG, procedere all'invecchiamento del soprassuolo arboreo almeno fino ai tre turni di età stabiliti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna prima di avviare interventi di miglioramento della composizione specifica; è sempre ammessa l'eradicazione di rovo e vitalba.

4.3 (interventi di manutenzione straordinaria)

Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria su esemplari colpiti da eventuali eventi biologici o climatici che possano risultare pregiudiziali per la loro salvaguardia o costituire grave pericolo per persone e beni. Previa comunicazione all'EdG è anche ammesso lo sconfinamento di pochi metri all'interno di una eventuale Zona A limitrofa, quando una pianta insiste su un sentiero o strada e può risultare pericolosa per il passaggio di persone.

4.4 (boschi ripariali)

Sono ammessi interventi di controllo dello sviluppo della vegetazione nei boschi igrofilo ripariali che si sviluppano lungo i corsi d'acqua, per motivi di sicurezza idraulica, secondo le direttive regionali (Del. G.R. n. 3939/94) e previo nulla osta da parte dell'EdG, da svolgere secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna". In particolare eventuali tagli selettivi e diradamenti mirati del soprassuolo non devono interessare specie legnose indicate al comma 4 dell'art. 12 delle presenti norme.

Nei boschi ripariali sono inoltre consentiti, sulla base di programmi e progetti dell'EdG o in accordo con esso, interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione.

4.5 (arboricoltura da legno e rimboschimenti)

È ammessa l'arboricoltura da legno, secondo i seguenti criteri:

- utilizzo di latifoglie idonee alle caratteristiche climatiche e pedologiche locali;
- impiego di semenzali di provenienza nota;
- eventuali concimazioni mediante l'esclusivo impiego di sostanze organiche;
- eventuali pacciamature solo con materiali biodegradabili;

- controllo della vegetazione spontanea esclusivamente con metodi meccanici e mai con l'impiego di diserbanti chimici;
- eventuale difesa da parassiti mediante l'impiego di prodotti a bassa tossicità e preferibilmente con metodi di lotta biologica.

Su terreni acclivi soggetti a possibili dissesti idrogeologici vanno previste solo lavorazioni del terreno localizzate. Sono di norma sempre preferibili gli impianti misti rispetto a quelli monospecifici, come pure l'inerbimento del terreno.

I rimboschimenti sono consentiti esclusivamente previo rilascio del nulla osta da parte dell'EdG e non devono comunque interessare terreni saldi ex coltivi.

4.6 (materiale vegetale per sistemazione e miglioramenti ambientali)

Il materiale vegetale (talee e giovani esemplari arborei e arbustivi) da utilizzare per sistemazioni ambientali come il ripristino di siepi e filari e gli interventi di ingegneria naturalistica, interventi di miglioramento dei boschi e nuovi rimboschimenti deve essere esclusivamente di origine locale.

È ammesso il recupero di materiale vegetale previa autorizzazione dell'EdG e sotto il controllo di un tecnico autorizzato dal Parco.

4.7 (tartufaie)

È ammessa la realizzazione di tartufaie coltivate, solo su terreni agricoli, mediante l'impiego di piante tartufigene prodotte da vivai specializzati, utilizzando esclusivamente specie legnose autoctone e micorrize di provenienza locale, ai fini di evitare inquinamenti delle popolazioni di tartufo locali.

Sono sempre da escludere lavorazioni del terreno, concimazioni, tagli del sottobosco e altri interventi colturali non compatibili con le esigenze di difesa del suolo e delle caratteristiche ambientali del sito.

Al termine del ciclo produttivo la tartufaia coltivata è da considerarsi al pari di una tartufaia naturale esistente e pertanto ne è vietato l'espianto e sono consentiti esclusivamente interventi di miglioramento.

È ammesso il miglioramento delle tartufaie naturali esistenti (tartufaie controllate) mediante l'impiego di piante tartufigene prodotte da vivai specializzati, utilizzando esclusivamente specie legnose autoctone e micorrize di provenienza locale, ai fini di evitare inquinamenti delle popolazioni di tartufo locali. È necessario inoltre prestare la massima attenzione alla salvaguardia del sottobosco spontaneo autoctono, limitando al massimo gli sfoltimenti a eccezione di rovo e vitalba; sono da escludere lavorazioni del terreno, tagli del sottobosco, concimazioni e altri interventi colturali non compatibili con le esigenze di difesa del suolo e delle caratteristiche ambientali del sito.

4.8 (arbusteti e formazioni erbacee chiuse e discontinue)

Nelle formazioni arbustive, nei prati di post-coltura, nelle praterie dei calanchi, nelle formazioni erbacee discontinue è vietato il taglio degli arbusti e l'asportazione di

specie erbacee, fatte salve le ulteriori precisazioni riguardanti le specie di interesse officinale e alimentare contenute nel RP.

Sono consentiti esclusivamente tagli di contenimento della vegetazione ai margini dei coltivi e dei percorsi e il controllo dello sviluppo di rovo e vitalba.

Il taglio selettivo, lo sfalcio di mantenimento o altre modalità di manutenzione delle formazioni arbustive o prative è ammesso solamente, in aree accuratamente definite e in accordo con l'EdG, nel quadro di interventi finalizzati alla conservazione della diversificazione ambientale o per scopi didattici.

4.9 (raccolta di giovani esemplari arborei e arbustivi)

È vietata la libera raccolta di giovani esemplari di piante arboree e arbustive, di loro parti legnose e di frutti e semi a fini commerciali.

È ammessa la raccolta di talee, giovani piante in eccedenza (diradamento di sottobosco), frutti e semi per la produzione di piantine, per motivi di studio o allo scopo di costituire un vivaio specializzato convenzionato con il Parco; la raccolta deve avvenire senza arrecare disturbo all'ambiente e secondo le indicazioni di un tecnico autorizzato dall'EdG.

4.10 (raccolta dei prodotti del sottobosco e di altre specie selvatiche)

È ammessa la raccolta di prodotti del sottobosco e di altre specie selvatiche di interesse officinale, alimentare o di altro tipo, in conformità con le normative regionali e nazionali, secondo le modalità e le prescrizioni di cui al precedente comma 6 dell'art. 12 e le ulteriori specificazioni contenute nel RP.

5 (indirizzi e prescrizioni per l'attività agricola)

Nel Parco l'attività agricola deve essere rispettosa della salvaguardia ambientale e della salute dell'uomo e tendere, in primo luogo, a una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche connesse alle pratiche colturali. Per questo motivo sono favorite tutte le scelte colturali e degli assetti dei terreni agricoli che meglio possono corrispondere alle più generali linee di gestione del Parco, in particolare riguardo all'adozione di pratiche di lotta integrata e coltivazione biologica.

L'attività agricola deve in ogni caso essere praticata in coerenza con gli obiettivi di tutela del Parco, nonché per un uso sostenibile dei suoli, che presentano in genere un elevato rischio di erosione, sulla base dei seguenti indirizzi e prescrizioni:

5.1 (terreni sottoposti a coltura)

Le colture devono essere limitate ai versanti più stabili e di minore acclività, con una pendenza di norma non superiore al 20% sui terreni argillosi e del 30% sui substrati di altra natura, fatti salvi i terreni già sottoposti da tempo a coltura che non presentano evidenti segni di instabilità. Nei terreni sottoposti a coltura sono

particolarmente raccomandati opportuni interventi agronomici finalizzati alla prevenzione e al contenimento di eventuali fenomeni di dissesto e di erosione che si potrebbero verificare nei periodi di maggiori precipitazioni (realizzazione di solchi d'acqua temporanei, utilizzo di cover crops, inerbimento degli arborei). Sono da privilegiare gli ordinamenti colturali basati su prati poliennali e specie foraggiere, eventualmente avvicendati con cereali autunno-vernini. Solo in presenza di idonee giaciture sono ammesse le colture legate alle produzioni locali e alla vocazionalità dell'area. È vietato l'impiego, anche a livello sperimentale, di sementi geneticamente modificate.

5.2 (arature)

Devono essere eseguite lavorazioni a rittochino, poco profonde e in ogni caso spinte non al di sotto di 30 cm di profondità, da effettuare mediante l'impiego di macchine e organi lavoranti scarificatori che non frantumino eccessivamente il suolo. Una particolare attenzione deve essere rivolta all'esecuzione delle operazioni di aratura lungo i versanti interessati da movimenti gravitativi e al margine di bacini calanchivi; in queste situazioni deve essere garantita una adeguata fascia di rispetto dal ciglio del calanco, di norma comunque non inferiore a 10 m, nella quale si prescrive la coltivazione di prati permanenti e la cui estensione è più in dettaglio definita dal RP, anche sulla base di valutazioni compiute sui casi specifici.

5.3 (trasformazioni geomorfologiche)

Non sono ammessi interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, che non siano finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e cavedagne o edifici in condizioni di rischio statico.

5.4 (regimazione delle acque)

Deve essere mantenuto efficiente l'attuale reticolo idrografico superficiale, articolato in fossi, capifossi e scoline. Al fine di limitare i movimenti gravitativi, la regimazione delle acque superficiali può prevedere anche, previo nulla osta da parte dell'EdG, una riduzione delle dimensioni degli appezzamenti, con l'apertura di nuovi fossi e scoline che ricalchino per quanto possibile le passate orditure culturali.

5.5 (irrigazioni e drenaggi sotterranei)

È vietata la realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione e drenaggio.

5.6 (concimazioni, difese antiparassitarie e diserbi)

Nella conduzione agricola è vivamente raccomandato l'impiego delle tecniche di produzione integrata e biologica previste dalla Regione Emilia Romagna, anche mediante programmi promossi dall'EdG e finalizzati a un progressivo abbandono delle pratiche di concimazione, difesa antiparassitaria e diserbo mediante prodotti chimici di sintesi.

Per le difese antiparassitarie, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e in conformità con gli indirizzi che riguardano in particolare le aree protette, l'EdG, oltre a provvedere a rigorosi controlli, si impegna ad attivare un servizio di consulenza per gli agricoltori residenti allo scopo di favorire una conduzione dei terreni compatibile con le finalità e gli obiettivi del Parco e un ricorso sempre più esiguo ai prodotti di sintesi.

I diserbi devono essere di preferenza effettuati con mezzi meccanici.

6 (prescrizioni per le trasformazioni e gli interventi edilizi)

Nella Zona C, ferma restando la priorità data al recupero del patrimonio edilizio esistente e fatte salve le finalità di salvaguardia previste dal piano, è consentita la nuova costruzione di strutture di servizio agricolo su richiesta presentata dagli aventi titolo, in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria e secondo i requisiti di cui all'art. 11.5 del vigente PTCP.

Tali strutture devono essere collocate al di fuori dell'area di pertinenza storica della corte, definita all'art. 16 delle presenti norme per i complessi e gli insediamenti storici, ma comunque in prossimità di fabbricati esistenti, e devono essere realizzate con la massima attenzione nei confronti del loro inserimento nel paesaggio e con forme e materiali propri della tradizione costruttiva locale, come più dettagliatamente indicato dal RP.

Fermo restando quanto già disposto per la tutela dei beni culturali, di cui all'art. 16 delle presenti norme, per i restanti edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico e demolizione, secondo le definizioni di cui all'Allegato alla L.R. 31/02.

Gli interventi devono in ogni caso tenere conto dell'opportunità di mitigare l'eventuale contrasto con la fisionomia storico-paesaggistica del Parco per quanto riguarda gli elementi esterni (paramenti murari, coperture, aperture, tinteggiature, infissi), gli spazi di pertinenza, gli accessi e le recinzioni, mediante la messa in opera di materiali riconducibili alla tradizione costruttiva locale e, per quanto riguarda il corredo vegetale, il ricorso a specie arboree e arbustive autoctone o appartenenti alle tradizioni culturali locali, anche in sostituzione di eventuali piante non appropriate già presenti, secondo le indicazioni contenute nel RP riguardo alle specie da impiegare nei diversi contesti. Sono in ogni caso vietati balconi e pensiline, infissi con avvolgibile e in metalli anodizzati, selciature con materiali estranei alla tradizione locale. Sono inoltre vigenti le disposizioni di cui allo specifico Allegato A al piano (da recepire e integrare da parte del RP).

Al fine di adeguare l'unità immobiliare alle esigenze di un alloggio moderno, è ammesso l'ampliamento, nel rispetto dell'involucro edilizio preesistente, degli edifici a uso di residenza e di residenza agricola, compresi quelli che sono parte del sistema insediativo storico di cui all'art. 16, se compatibile con la disciplina di tutela; tale ampliamento non può superare il 10% della superficie utile esistente e può generare nell'edificio un'altra unità immobiliare solo se legata all'attività agricola.

Per gli edifici utilizzati come residenza agricola, che non sono parte del sistema insediativo storico, è altresì ammesso l'intervento di ampliamento fino al 25% della superficie utile esistente, anche al fine della realizzazione nell'edificio di un'altra unità immobiliare sempre legata all'attività agricola e legata alle esigenze dello IAP (imprenditore agricolo professionale).

Non è ammessa la ricostruzione dei ruderi, vale a dire di resti di edifici preesistenti mancanti delle strutture essenziali che assicurino loro un minimo di consistenza materiale e dei quali non siano del tutto riconoscibili le dimensioni planivolumetriche originarie. Al fine dell'applicazione di tale disposizione, il Comune di Monteveglio, in collaborazione con l'EdG, procede a una ricognizione sullo stato di fatto delle costruzioni esistenti all'interno del Parco, mediante la quale identifica i resti di edifici da classificare come "ruderi". Nelle more di tale ricognizione, l'EdG valuta, in sede di nulla osta, la consistenza dell'immobile secondo quanto sopra definito.

Fatte salve le finalità di salvaguardia previste dal piano, è consentita la realizzazione di strutture pertinenziali accessorie alla residenza, come ricoveri per auto, serre e altri piccoli annessi di servizio, previa documentazione della loro utilità e funzione e fatto salvo il prioritario recupero e riuso delle superfici accessorie già esistenti. La loro idonea collocazione deve essere stabilita tenendo conto delle caratteristiche morfologiche del sito e dell'area di pertinenza storica della corte, definita all'art. 16 per i complessi e gli insediamenti storici, e comunque preferibilmente all'esterno di essa. Nella realizzazione di tali strutture, le cui caratteristiche e dimensioni sono precisate nel RP, è vietato alterare in modo sensibile l'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti. Per l'ambientazione delle strutture è da prevedere un adeguato corredo vegetale di specie arbustive e rampicanti, sulla base delle indicazioni contenute nel RP.

Fatte salve le finalità di salvaguardia previste dal piano, è altresì consentita la realizzazione di modeste strutture sportive legate alle residenze, con esclusione delle piscine, purché ciò non implichi la realizzazione di terrapieni o altri movimenti di terra che modifichino sostanzialmente la morfologia del terreno. Tali strutture non possono in ogni caso trovare posto nell'ambito dell'area di pertinenza storica della corte, definita all'art. 16 delle presenti norme per i complessi e gli insediamenti storici. I relativi progetti, in sede di richiesta di nulla osta, devono essere corredati da una precisa ipotesi di mimetizzazione della nuova struttura nel contesto ambientale e paesaggistico.

Per il patrimonio edilizio esistente, compresi i beni culturali, è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato alla residenza agricola, alla coltivazione agricola e alle attività di agriturismo e turismo rurale, nonché agli altri usi connessi

all'attività agricola di cui al comma 2 del presente articolo, purché compatibile con la tipologia del singolo edificio.

Al fine, altresì, di evitare che gli interventi di riuso per funzioni non connesse con l'attività agricola comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a rimanere tali, il cambio di destinazione d'uso per funzioni non connesse all'agricoltura, di cui al precedente comma 2, è ammesso limitatamente agli edifici che sono parte del sistema insediativo storico di cui all'art. 16 delle presenti norme, e comunque previa accurata verifica, in sede di nulla osta:

- dell'esistenza del collegamento con la viabilità ordinaria mediante strada carrabile, di sezione adeguata e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche;
- della previsione di adeguati sistemi di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. attraverso impianti di fitodepurazione);
- della compatibilità dell'uso con la tipologia originaria del singolo fabbricato.

Sempre al fine di evitare lo snaturamento delle caratteristiche degli insediamenti esistenti nonché del contesto ambientale proprio della Zona C, il riuso a residenza, fermo restando la compatibilità con la specifica tipologia del fabbricato, è limitato a 4 unità immobiliari per insediamento rurale e comunque a non più di 2 unità immobiliari per edificio.

Il cambio di destinazione d'uso e gli interventi edilizi consentiti, escluse le manutenzioni ordinaria e straordinaria, sono in ogni caso subordinati alla realizzazione di opere di tutela e riqualificazione ambientale, principalmente finalizzate alla conservazione o al ripristino della qualità del paesaggio e alla salvaguardia del territorio dai fenomeni di dissesto e dalle altre modificazioni ambientali conseguenti all'abbandono delle attività agricole tradizionali.

Tali opere, che non possono superare il 5% del costo di realizzazione dei lavori oggetto di titolo abilitativo, sono prescritte dall'EdG in sede di rilascio del nulla osta. Il Comune di Monteveglio può rilasciare titolo abilitativo solo previo inserimento delle suddette prescrizioni nell'atto autorizzativo, eventualmente prevedendo la stipula di convenzioni o altri atti, in conformità con quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica.

7 (prescrizioni per le infrastrutture tecnologiche)

Le nuove infrastrutture tecnologiche per la distribuzione e lo stoccaggio di gas ed energia elettrica, le linee telefoniche e i cablaggi con fibre ottiche, le reti per la captazione, potabilizzazione e distribuzione di acqua e quelle per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue bianche e nere sono consentite, se di interesse locale, solamente se interrato e di preferenza in corrispondenza di tracciati stradali esistenti.

Qualora non sia tecnicamente possibile l'interramento dei manufatti, questi devono prevedere finiture in armonia con le tradizioni costruttive locali e, se è il caso,

adeguati impianti vegetali di mitigazione. Anche il rifacimento degli impianti esistenti è ammesso solamente quando gli stessi vengono interrati, fatti salvi gli interventi di manutenzione e ammodernamento compiuti secondo le prescrizioni di cui al punto 4.3 dell'art. 13 delle presenti norme, indirizzate alla tutela dell'avifauna. Le infrastrutture per la trasmissione e ricezione via etere di informazioni, suoni, immagini e dati sono soggette agli strumenti di controllo di cui all'art. 5 delle presenti norme. Eventuali progetti di infrastrutture di rilevanza maggiore, previsti da strumenti di pianificazione regionale e nazionale, devono essere sottoposti alla procedura di impatto ambientale sulla base delle vigenti direttive e norme comunitarie, nazionali e regionali.

8 (prescrizioni sulla viabilità)

È vietata la realizzazione di nuovi tratti stradali.

È vietata inoltre l'asfaltatura delle strade sterrate esistenti, se non per comprovate ragioni di sicurezza e previo nulla osta dell'EdG. Di norma non è altresì ammessa l'apertura di nuove cavedagne, fatti salvi gli interventi previsti nell'ambito di progetti di ripristino e miglioramento degli assetti colturali tradizionali concordati con l'EdG. Non è, infine, ammessa l'apertura di nuovi tratti di sentiero, a eccezione di quelli già indicati nella carta *N3* e di eventuali ulteriori interventi di recupero di tracciati storici o di limitati tratti funzionali a una migliore efficienza della rete escursionistica del Parco che ne costituiscano un'integrazione e un completamento, sulla base di quanto stabilito nel successivo art. 27 delle presenti norme.

Per quanto riguarda la viabilità a carattere storico valgono inoltre le prescrizioni contenute nel comma 7 dell'art. 16 delle presenti norme.

Qualunque piano, programma o intervento è obbligatoriamente sottoposto, in base alla sua specifica tipologia, agli strumenti di controllo di cui all'art. 5 delle presenti norme.

Art. 21 Zona di protezione ambientale dei torrenti Samoggia e Ghiaia di Serravalle (Zona Cf)

1 (descrizione)

Due porzioni della Zona C del Parco, individuate come Zona Cf nella carta *N1*, sono caratterizzate da uno stretto legame ambientale e paesaggistico con l'alveo e i terrazzi alluvionali che si estendono sulla sponda sinistra dei torrenti Samoggia e Ghiaia di Serravalle. Per le sue peculiari caratteristiche di prossimità con i due torrenti, la Zona Cf costituisce una sottozona della Zona C e adempie alle finalità di tutela idrogeologica, a tal fine si assumono oltre che le indicazioni del PSAI anche quelle

del PTCP in merito sia alla zonizzazione che alla normativa relativamente alle “*Fasce di tutela fluviale*” (Art.4.3) e alle “*Fasce di pertinenza fluviale*” (Art. 4.4) nonché alle “*Aree dei conoidi e di terrazzi ad elevata vulnerabilità dell’acquifero*” (artt. 5.3 e 5.4), e di valorizzazione dei caratteri di naturalità degli ambienti, potenziamento del ruolo di corridoio ecologico svolto dai corsi d’acqua e dalle loro fasce di pertinenza fluviale.

2 (indirizzi di tutela e prescrizioni specifiche)

Oltre a quanto previsto più in generale per la Zona C, all’interno della Zona Cf vengono fissate le seguenti e più specifiche norme di salvaguardia:

- non sono ammessi interventi di carattere edilizio non in conformità con quanto previsto dal PSAI;
- sono vietati livellamenti e sbancamenti di terreni, come pure tutte le altre modifiche morfologiche e vegetazionali dell’ambito fluviale;
- sono ammessi interventi volti alla sostituzione di opere di difesa spondale tradizionali con sistemazioni di ingegneria naturalistica;
- sono privilegiate le pratiche colturali che riducono al minimo i rischi di inquinamento delle acque; è in particolare da evitare lo spandimento di liquami zootecnici e fanghi a compost, limitando inoltre le concimazioni chimiche e organiche (in particolare con concimi azotati);
- è vietata la messa a coltura di nuovi terreni
- per la fragilità delle condizioni ecologico-ambientali tipiche dei terrazzi fluviali e per motivi di tutela paesaggistica, la realizzazione di arboricoltura da legno è sottoposta agli strumenti di controllo di cui all’art. 5 delle presenti norme;
- particolare attenzione deve essere rivolta all’esecuzione delle operazioni di aratura e deve essere garantita una adeguata fascia di rispetto dal ciglio della sponda, da sottoporre preferibilmente a regime sodivo; l’ampiezza di tale fascia, comunque non inferiore a 10 m, può anche variare nel corso del tempo ed è definita dal RP, tenendo conto delle caratteristiche e delle dinamiche evolutive delle singole situazioni;
- ogniqualvolta risulti possibile, è da favorire l’espansione della fascia di vegetazione ripariale esistente al fine di consolidare e potenziare il ruolo di corridoio ecologico del corso d’acqua.

3 (prescrizioni per le attività e gli interventi legati alla fruizione)

Alle aree della Zona Cf è riconosciuta una valenza di carattere escursionistico e fruitivo da sviluppare attraverso la ricerca di soluzioni compatibili con le esigenze di

tutela ambientale. In queste aree, oltre alla realizzazione dei percorsi pedonali previsti dal presente piano, sono ammesse le attività culturali, didattiche o sociali che non comportano alterazioni dell'ambiente fluviale e ripariale. Sono inoltre ammessi, lungo il tratto di Sentiero Samoggia che interessa il territorio del Parco, gli interventi di allestimento del suddetto sentiero e di eventuali aree di sosta attrezzate secondo le tipologie adottate per l'insieme del percorso escursionistico.

Art. 22 Zona di protezione ambientale di Villa Palazzo (Zona Cvp)

1 (descrizione)

La Zona di protezione ambientale di Villa Palazzo (Zona Cvp) si estende intorno all'ottocentesca villa in stile neoclassico, appartenuta alle nobili famiglie bolognesi Vitali e Agucchi, e posta al centro di un'estesa tenuta, comprendente vari poderi, che è arrivata quasi integra sino ai nostri giorni.

Il grande prato prospiciente la facciata dell'edificio è incorniciato da caducifoglie disposte secondo il gusto del giardino di paesaggio (imponenti tigli, carpini, roverelle, aceri, alberi di Giuda), mentre il viale di accesso è sottolineato da un doppio filare di vetusti ippocastani. A lato della villa sorge un piccolo oratorio e poco lontano il bel nucleo colonico di Ca' Bianca. Alle spalle della villa sono presenti un piccolo pozzo e i resti di una fontana e più a monte cresce un rigoglioso bosco di querce con maestosi esemplari ad alto fusto che segna il crinale in direzione di monte Morello; il pendio boscato è percorso da sinuosi sentieri e su uno dei terrazzi si conservano i resti di una grande peschiera ovale.

Il substrato del querceto a sud della villa è costituito da Conglomerati Quaternari, una formazione di particolare valore inclusa tra i beni geologici di maggiore interesse del Parco e individuata nella carta dei "Geotopi" con la denominazione AS2 Conglomerati di Villa Palazzo.

L'area, così come individuata nella carta *N 1*, costituisce una sottozona della Zona C ed è dotata di caratteristiche ambientali e paesaggistiche di particolare rilievo per la presenza della suddetta residenza e dell'ampio parco a essa collegato.

2 (indirizzi di tutela e prescrizioni specifiche)

All'interno della Zona Cvp, oltre a quanto previsto più in generale per la Zona C, la formazione boscata ad alto fusto, gli affioramenti di ghiaie quaternarie, il giardino ornamentale che circonda la villa compresi gli elementi architettonici presenti, sono tutelati nella loro globalità, sulla base dei seguenti e specifici indirizzi e prescrizioni:

- nel parco, che rappresenta un'emergenza storico-paesaggistica di notevole rilievo, per i singoli esemplari arborei, i filari e le siepi, sia interne sia di perimetro, valgono le prescrizioni contenute ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 del precedente art. 14;
 - in caso di abbattimento di un esemplare arboreo per motivi statici o fitosanitari, la sua sostituzione deve di regola avvenire con la messa a dimora di un albero appartenente alla medesima specie botanica al fine di non alterare il disegno storico e la composizione floristica del parco; eventuali scelte diverse, da comunicare contestualmente alla richiesta di abbattimento, devono essere supportate da una precisa motivazione e comunque concordate con l'EdG;
 - nel lembo di querceto esteso alle spalle della villa va conservata l'attuale struttura ad alto fusto e favorita la conversione all'alto fusto delle porzioni governate a ceduo secondo le modalità indicate al punto 4.1 dell'art. 20 delle presenti norme; sono ammesse opere di miglioramento del bosco e interventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità indicate ai punti 4.2 e 4.3 del medesimo articolo;
 - ogni intervento di manutenzione straordinaria del parco è preventivamente sottoposto al rilascio di nulla osta da parte dell'EdG e deve essere comunque indirizzato al restauro degli assetti storici originari sulla base di uno specifico progetto, al fine di evitare l'introduzione di elementi e sistemazioni che possano alterare i caratteri peculiari del luogo;
 - ogni eventuale movimento di terra che possa interessare gli affioramenti di ghiaie quaternarie presenti è preventivamente sottoposto al rilascio del nulla osta da parte dell'EdG e comunque non deve alterare l'assetto stratigrafico della formazione; va altresì favorita la presenza di limitati punti di affioramento all'interno del bosco per consentirne l'osservazione in occasione di visite guidate;
- L'EdG, oltre a collaborare alla messa a punto delle modalità di intervento previste, può contribuire a individuare e attivare, in accordo con la proprietà e sulla base di una apposita convenzione che preveda la possibilità di visite periodiche e altre forme di occasionale fruizione pubblica, le opportunità di finanziamento utili alla realizzazione degli interventi.

Art. 23 Disposizioni per la pianificazione delle Zone D comprese nel perimetro del Parco

1 (efficacia del PTP per la Zona D)

La disciplina urbanistica della Zona D, come individuata nella carta *NI* del presente piano, è specificata dagli strumenti di pianificazione di livello comunale, in coerenza con i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane dettate dal PTP. Le trasformazioni all'interno di questa zona sono da considerarsi escluse dall'obbligo di parere di conformità e di nulla osta, di cui all'art. 5 delle presenti norme.

2 (prescrizioni, direttive ed indirizzi per la Zona D)

La Zona D1, di cui alla carta *NI*, corrisponde al tessuto insediato definito dal complesso storico del castello di Monteveglio e dal relativo abitato, già soggetto a tutela da parte del PTP in quanto bene culturale, secondo le disposizioni dell'art. 16 delle presenti norme. Data la particolare importanza dello storico insediamento e la sua collocazione strategica nella fruizione del Parco, per tale zona è inoltre da prevedere un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, da elaborare in collaborazione con l'EdG, con l'obiettivo di costruire un preciso quadro di riferimento conoscitivo e disporre un organico e unitario recupero e valorizzazione dell'insediamento, tenendo conto del valore storico e ambientale del luogo e della funzione che esso è chiamato ad assumere nell'organizzazione complessiva del Parco.

Tra i problemi di maggiore rilievo, da analizzare e portare a risoluzione nell'ambito del sopra citato piano particolareggiato, si segnalano:

- la riqualificazione del rilevato che scende dal cammino di ronda e del prato sottostante;
- il consolidamento delle strutture murarie più antiche, come il tratto di muro a sostegno della strada che lambisce l'abside della chiesa di Santa Maria Assunta;
- il corretto smaltimento delle acque reflue;
- una migliore ambientazione delle strutture di servizio più incongrue;
- la mimetizzazione dei contenitori di gas (per questi ultimi, in particolare, è da valutare l'opportunità di un allacciamento alla rete comunale di distribuzione che consenta di eliminarli).

Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente legati alla fruizione turistica del castello, più dettagliatamente specificati nei successivi artt. 27 e 29 delle presenti norme, si sottolinea in particolare l'importanza di verificare la fattibilità di un percorso per i visitatori all'esterno dell'abitato, lungo il presumibile tracciato delle antiche mura. La realizzazione di tale percorso può rappresentare l'occasione più favorevole per un contestuale miglioramento della composizione della fascia vegetale che circonda il castello, oggi formata in prevalenza da una boscaglia di robinia.

La zona D2, di cui alla carta *NI*, corrisponde al fabbricato avente funzione di casa di riposo e alla relativa pertinenza. Al fine di garantire un idoneo svolgimento dell'attività di assistenza sociale, è consentito, nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato all'uopo utilizzato, un ampliamento non superiore al 20% della superficie utile esistente; tale intervento, finalizzato ad un adeguamento funzionale della struttura, dovrà essere inserito in un progetto complessivo di riqualificazione dell'area di pertinenza, da definirsi di concerto con l'Ente di gestione.

Capo III Organizzazione del Parco per la fruizione

Art. 24 Infrastrutture, aree e strutture destinate all'uso pubblico

1 (definizione)

Sono da considerare infrastrutture, aree e strutture destinate all'uso pubblico e finalizzate alla fruizione del Parco, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 6/05, le strade, le carrarecce, i sentieri, i parcheggi e le piazzole, i percorsi e i punti di sosta attrezzati, le aree e le strutture edilizie, di cui ai successivi articoli del presente Capo III, così come individuati nella carta N3 del presente piano.

L'insieme delle infrastrutture, delle aree e delle strutture in essa rappresentate costituisce la principale dotazione del Parco per la sua fruizione pubblica e può essere aggiornata, integrata e completata sulla base di ulteriori ipotesi progettuali maturate nel corso del tempo, sia per quanto riguarda la disponibilità di ulteriori strutture, che soprattutto attraverso il recupero di segmenti di percorsi storici, l'apertura di limitati tratti di sentiero e la realizzazione di piccoli parcheggi e punti di sosta funzionali al completamento e a una migliore efficienza della rete escursionistica del Parco.

2 (descrizione)

Al fine di garantire un equilibrato ed efficace sistema di accesso al Parco e di fruizione dello stesso vengono individuate:

- la rete viaria di accesso al Parco e quella interna a esso;
- la rete di parcheggi e piazzole di sosta per le auto atti a organizzare i flussi dei visitatori e direttamente collegati alle strutture e ai percorsi pedonali e ciclabili del Parco;
- la rete degli itinerari, dei sentieri natura e dei punti di sosta attrezzati per la visita del Parco, come pure alcune aree di interesse naturale o paesaggistico, pubbliche o da acquisire all'uso pubblico, che attraverso l'allestimento di percorsi e la realizzazione di accurati progetti di restauro e riqualificazione ambientale, risultano funzionali alla valorizzazione di alcuni aspetti peculiari del territorio protetto e completano l'organizzazione del Parco per la fruizione.
- una serie di edifici o parti di essi, con le aree di loro diretta pertinenza, che rappresentano le strutture del Parco destinate a ospitare gli uffici dell'EdG, gli spazi di accoglienza, informazione e approfondimento per i visitatori sulle tematiche peculiari dell'area protetta e quelli di appoggio allo svolgimento delle attività di educazione ambientale e delle altre attività del Parco.

Art. 25 Sistema degli accessi e della viabilità carrabile interna

1 (descrizione e prescrizioni per l'uso)

La viabilità carrabile di accesso al Parco, di collegamento tra i centri abitati intorno a esso e interna allo stesso viene distinta, a seconda della classificazione delle strade e delle funzioni svolte nella fruizione dell'area protetta, così come indicato nella carta N3, nelle seguenti categorie:

A. La viabilità principale di accesso al Parco, comprendente tratti di strade provinciali importanti e soggette a intenso traffico.

Rientrano in questa categoria:

- la strada provinciale 27 Valle del Samoggia;
- la strada provinciale 78 Bazzano-Monteveglio;
- la strada provinciale 70 diretta a Castelletto e poi a Ciano e Zocca.

B. La viabilità di collegamento a traffico più limitato, comprendente una strada provinciale di utilizzo decisamente inferiore rispetto alle precedenti e alcune strade comunali, che nell'insieme svolge comunque una funzione di connessione con centri abitati, frazioni e località che si trovano nelle vicinanze dell'area protetta.

Rientrano in questa categoria:

- la strada provinciale 76 per Stiore e Oliveto;
- le vie Marzatore e Barlete.

C. La restante viabilità locale carrabile, comprendente strade comunali, sia asfaltate sia sterrate, che si possono considerare di uso strettamente locale per l'accesso a nuclei abitati, residenze isolate e appezzamenti coltivati. In alcuni casi questa viabilità coincide o presenta comunque una forte integrazione con la rete di itinerari proposta dal Parco.

Rientrano in questa categoria:

- le vie Volta, Invernata, Campomaggiore, Pravazzano, Abbazia, Sant'Antonio, Sassuolo.

In queste ultime il transito è in linea di massima riservato ai residenti nel Parco e nel Comune di Monteveglio, ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità e agli altri veicoli eventualmente autorizzati, alle persone in visita a residenti e al cimitero comunale o accedenti a ristoranti, agriturismi e aziende agricole per l'acquisto diretto di prodotti. Su queste strade, o su tratti di esse, le eventuali limitazioni per i veicoli dei visitatori, secondo le modalità più precisamente stabilite dal RP, possono in alcuni casi prevedere particolari fasce orarie, giorni della settimana o periodi dell'anno nei quali interdire l'accesso ai veicoli, secondo un programma che, di pari passo con la progressiva realizzazione delle previste strutture e infrastrutture del Parco, punti

gradualmente a regolamentare il traffico veicolare dei visitatori, favorendo la scoperta dell'area protetta in prevalenza attraverso percorsi pedonali e ciclabili.

2 (prescrizioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria)

Nel Parco non sono ammesse strade carrabili di nuovo impianto.

Le strade di cui al punto A., nelle porzioni di esse che interessano l'area protetta, possono essere oggetto di manutenzione da parte degli enti competenti senza sostanziale modifica della sezione stradale, se non per motivate ragioni di sicurezza e una volta adeguatamente dimostrata e documentata la compatibilità ambientale dell'intervento. Gli interventi che comportano significative modifiche alla sezione stradale sono in ogni caso sottoposti al nulla osta da parte dell'EdG.

Nei tratti dove sussistono condizioni di pericolo per i visitatori in bicicletta e nei punti preferenziali di attraversamento di persone a piedi sono da prevedere apposite segnalazioni e altri interventi atti a limitare la velocità dei veicoli e a garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni.

Le strade di cui al punto B., nelle porzioni di esse che interessano l'area protetta, possono essere oggetto di manutenzione per garantirne la percorribilità ma non sono possibili modifiche alle sezioni stradali se non finalizzate alla creazione di percorsi ciclabili o pedonali con impiego di materiali di finitura adeguati. Gli interventi sono in ogni caso sottoposti al nulla osta da parte dell'EdG.

Le strade di cui al punto C., nelle porzioni di esse che interessano l'area protetta, devono essere mantenute o sistemate in modo da rendere compatibile nei tratti interessati la limitata circolazione carrabile prevista con l'esistenza di percorsi pedonali e ciclabili. Gli interventi di manutenzione, come pure gli eventuali accorgimenti per la segnalazione dei percorsi e dei punti potenzialmente pericolosi, devono in ogni caso garantire la conservazione dei caratteri propri della viabilità minore pedecollinare e collinare, senza modifiche alle sezioni stradali o impiego di materiali di finitura incongrui.

Sono in ogni caso valide le disposizioni contenute al comma 7 dell'art. 16 delle presenti norme.

3 (prescrizioni per la segnaletica stradale e le insegne pubblicitarie)

La segnaletica stradale, in applicazione alle leggi e ai regolamenti vigenti, deve essere posizionata in accordo con l'EdG, tenendo conto sia delle prescrizioni del PTP e del RP, sia della necessità di risolvere o limitare le situazioni di pericolo di cui al precedente comma. È vietata l'installazione di nuove insegne pubblicitarie lungo le strade interne e quelle di attraversamento del territorio del Parco.

4 (prescrizioni per i cartelli di informazione turistica)

L'installazione di segnaletica di informazione turistica legata a ristoranti, trattorie, aziende agricole e agrituristiche, esercizi commerciali all'interno del Parco, come pure di cartelli e altri segnali da qualsivoglia soggetto predisposti per promuovere e valorizzare beni storico-architettonici, elementi e ambiti naturali ed escursioni (anche quando queste ultime hanno uno sviluppo che va al di là del territorio del Parco), è in ogni caso sottoposta al rilascio del nulla osta da parte dell'EdG.

Art. 26 Parcheggi e piazzole di sosta funzionali alla fruizione del Parco

1 (definizione)

Nel Parco e nelle immediate vicinanze il PTP individua una serie di parcheggi e di più limitate piazzole per la sosta, esistenti o da realizzare, che rappresentano, così come indicati nella carta *N3*, i terminali del traffico veicolare dei visitatori all'interno dell'area protetta, in stretto collegamento con le strutture del Parco e il punto di partenza dei percorsi per la fruizione dello stesso.

La rete di parcheggi comprende le seguenti categorie:

A. Parcheggi comunali, indicati nella carta *N3* con le sigle PA1 e PA2 e destinati in prevalenza alle esigenze del centro abitato di Monteveglio e collocati ai margini dell'area protetta, che possono comunque rappresentare utili punti di riferimento per la fruizione del Parco.

B. Parcheggi e piazzole di sosta comunali o legati a esercizi pubblici, indicati nella carta *N3* con le sigle PA3, PA4, PA5 e PA6 e situati all'interno dell'area protetta che, pur rispondendo anche a esigenze diverse da quelle strettamente legate alla fruizione del Parco, rappresentano significativi punti di riferimento per la stessa.

C. Parcheggi e piazzole di sosta, indicati nella carta *N3* con le sigle PS1, PS2 e PS3 e in parte ancora da realizzare, che sono di diretta pertinenza del Parco e costituiscono i terminali privilegiati per la fruizione delle strutture e dei percorsi da parte dei visitatori.

2 (indirizzi e prescrizioni generali)

I parcheggi di cui al punto A. del precedente comma sono da considerarsi a tutti gli effetti di pertinenza comunale. Nei casi in cui il parcheggio si trovi nelle immediate vicinanze del confine del Parco, l'EdG può concordare con il Comune di Monteveglio una nuova sistemazione atta a favorire una migliore integrazione

paesaggistica dell'infrastruttura, provvedendo inoltre alla collocazione di cartelli e altri arredi finalizzati a rendere più evidente la relazione con l'area protetta.

Nei parcheggi e nelle piazzole di sosta di cui al punto *B.* del precedente comma, per quanto anch'essi di pertinenza comunale o di privati, eventuali interventi di manutenzione straordinaria o di nuova sistemazione sono sottoposti al rilascio di nulla osta da parte dell'EdG, che può offrire la sua consulenza nella fase di progettazione e realizzazione. Gli interventi devono in ogni caso essere concepiti e compiuti secondo modalità atte a garantire la conservazione dei caratteri propri della viabilità pedecollinare e collinare, con soluzioni costruttive e materiali di finitura adeguati. L'EdG può in determinati casi provvedere alla collocazione di cartelli e altri arredi in linea con lo stile generale adottato per la rete escursionistica del Parco.

I parcheggi e le piazzole di sosta di cui al punto *C.* del precedente comma sono di diretta pertinenza dell'EdG, che procede alla loro realizzazione e sistemazione e, per la manutenzione degli stessi, può definire accordi con il Comune di Monteveglio.

L'Allegato C alle presenti norme contiene indicazioni puntuali circa gli interventi di realizzazione e/o manutenzione degli elementi di cui al presente articolo.

Art. 27 Percorsi e punti di sosta per la fruizione del Parco

1 (definizione)

Nel Parco il PTP individua una rete di percorsi pedonali e ciclabili, in parte già allestiti o da allestire lungo tracciati esistenti, che rappresentano, così come sono indicati nella carta *N3*, le linee privilegiate per la scoperta del territorio del Parco da parte dei visitatori. La fruizione dell'area protetta è possibile esclusivamente lungo questi percorsi organizzati e segnalati, che vengono distinti in itinerari e sentieri natura:

- gli itinerari sono percorsi escursionistici che si sviluppano nei vari settori dell'area protetta e avvicinano alle sue principali emergenze, spesso ripercorrendo tratti significativi della viabilità storica del territorio. Negli itinerari caratterizzati da una maggiore lunghezza e da uno sviluppo in prevalenza su strade asfaltate di scarso traffico e strade bianche, la modalità di fruizione consigliata è legata all'impiego di mountain bike o biciclette;

- i sentieri natura sono percorsi pedonali, in genere di lunghezza inferiore rispetto agli itinerari, che sono dedicati alla scoperta di ambienti o temi di particolare significato. Sono organizzati in un numero variabile di stazioni nelle quali, mediante l'impiego di un adeguato apparato segnaletico, vengono illustrati i motivi generali di interesse del percorso e suggerite puntuali osservazioni su elementi naturali, storici o paesaggistici presenti in prossimità delle singole stazioni.

Il PTP individua inoltre alcuni ulteriori tratti di percorsi esistenti che, per quanto non inseriti in itinerari e sentieri natura e pertanto non segnalati, risultano funzionali allo svolgimento dell'attività di educazione ambientale e alla necessità di sopralluoghi da parte del personale del Parco e dei quali si ritiene opportuno la realizzazione, il recupero o il mantenimento.

Lungo i percorsi del Parco può essere prevista la realizzazione di alcuni punti di sosta per i visitatori, di dimensioni e dotazioni variabili, con tavoli, sedute, altri arredi, cartelli di presentazione dell'area protetta e segnalazione di particolari ambiti o emergenze, che possono eventualmente comportare anche limitati interventi di restauro e riqualificazione dell'area immediatamente circostante.

2 (prescrizioni generali)

La realizzazione dei percorsi è curata direttamente dall'EdG, con la sola eventuale eccezione dei tratti compresi entro più ampi progetti di allestimento di itinerari escursionistici (Sentiero Samoggia, Strada Longobarda e altri itinerari tematici, con eventuali collegamenti alla rete sentieristica del Parco), per i quali è in ogni caso richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'EdG.

Gli interventi finalizzati alla realizzazione della rete di percorsi possono, a seconda dei casi, articolarsi nella semplice segnalazione mediante cartelli indicatori, sulla base delle tipologie valide per tutto il sistema delle aree protette regionali, oppure contemplare interventi di sistemazione, consolidamento e parziale ripristino di brevi tratti dei tracciati, come pure l'allestimento di punti di sosta attrezzati.

Per l'allestimento dei percorsi che coinvolgono terreni di proprietà privata possono essere previste forme di convenzione con i proprietari e sono ammesse modifiche dei tracciati rispetto a quanto indicato nella carta N3, da concordare con le proprietà interessate, in particolare nei segmenti che lambiscono le abitazioni o i terreni coltivati, come pure nei casi in cui la realizzazione dell'itinerario presupponga il recupero di limitati segmenti di tracciati storici andati perduti. Nei tratti a margine delle abitazioni e delle altre strutture rurali, come pure dei coltivi, è inoltre consentito l'inserimento di forme di protezione con siepi vive e brevi segmenti di staccionate, da realizzare con particolare cura per l'inserimento paesaggistico delle stesse.

L'Allegato C alle presenti norme contiene indicazioni puntuali circa gli interventi di realizzazione e/o manutenzione degli elementi di cui al presente articolo.

2.1 (punti di sosta attrezzati)

Per quanto riguarda la realizzazione dei punti di sosta, gli interventi devono avvenire con il massimo rispetto per le caratteristiche dell'ambiente circostante, in alcuni casi limitando l'inserimento di arredi a una sola seduta e prevedendo spazi più attrezzati esclusivamente nelle situazioni distanti dalle aree a maggior grado di tutela e dove la fisionomia attuale del luogo rende necessari solo modesti interventi. La collocazione

di eventuali raccoglitori per rifiuti è da prevedere solo nelle situazioni più prossime ai centri abitati e comunque raggiunte da strade accessibili con mezzi motorizzati.

2.2 (controllo della vegetazione nei punti panoramici)

Nei punti panoramici di particolare significato per la comprensione dei principali caratteri dell'area protetta e di maggiore interesse per la fruizione, come sulla sommità dei rilievi di Monteveglio, della Cucherla, di monte Gennaro e lungo via Volta, è possibile prevedere il mantenimento delle condizioni necessarie a una buona visione mediante il controllo dello sviluppo eccessivo della vegetazione e, se necessario, l'impiego di semplici accorgimenti atti a delimitare gli spazi dai quali affacciarsi. Nel caso degli itinerari ciclabili è inoltre possibile la definizione di piccole piazzole, di pochi metri quadrati, nei pressi di alcune emergenze per consentire ai frequentatori di abbandonare temporaneamente i mezzi.

2.3 (arredi e segnaletica)

Gli arredi devono essere di materiali tradizionali e avere forme semplici, che siano in armonia con le caratteristiche ambientali dei luoghi, e sono comunque da scegliere sulla base di un progetto coordinato valido per l'insieme dell'area protetta, anche per quanto riguarda i particolari costruttivi. La segnaletica deve essere inserita in ogni itinerario secondo quanto previsto dalle indicazioni regionali e tenendo conto degli interventi già realizzati; è in ogni caso da evitare una eccessiva presenza di cartelli e il ricorso a quelli di dimensioni più grandi va attentamente programmato e limitato alle situazioni più idonee.

2.4 (dissuasori e altri accorgimenti nelle sedi stradali)

Negli itinerari che percorrono tratti di strade sterrate o asfaltate può essere previsto l'impiego di segnaletica stradale e, dove sia possibile e opportuno, di altre soluzioni (bande sonore, rallentatori, strisce pedonali, strisce continue a margine della carreggiata) atte a limitare la velocità dei veicoli e a segnalare la presenza di ciclisti ed escursionisti.

2.5 (manutenzione della rete sentieristica)

Per quanto riguarda l'ordinaria gestione della rete sentieristica, la morfologia accidentata del territorio, le dinamiche erosive in atto e l'invasione della vegetazione in alcune aree rendono indispensabile un frequente controllo dello stato dei sentieri e una periodica manutenzione degli stessi per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e garantirne la percorribilità da parte dei visitatori. Gli interventi devono essere in ogni caso svolti con tecniche e mezzi che non producano danni all'ambiente e alla vegetazione spontanea: tagli selettivi, impiego di mezzi meccanici manuali, eventuali tecniche di ingegneria naturalistica nel ripristino di tratti instabili.

Art. 28 Aree attrezzate per la fruizione del Parco

1 (definizione)

Nel Parco il PTP individua due aree, di proprietà pubblica, che per le caratteristiche attuali e potenziali e la particolare collocazione possono assolvere una funzione strategica nella fruizione del Parco, così come individuate nella carta N3. Per le due aree vengono definite le linee generali di intervento e gestione da parte del Parco e individuati i percorsi per i visitatori, segnalati nel medesimo elaborato cartografico e descritti nel precedente articolo.

2 (descrizione delle aree attrezzate e specifiche prescrizioni)

AR1 Area Didattica del Rio Ramato. La porzione di area protetta che si estende sulle pendici dei colli della Cucherla e di Monteveglio, nelle Zone B e C del Parco, è di primaria importanza per lo svolgimento dell'attività di educazione ambientale con le scuole come pure per la fruizione da parte dei visitatori. Nelle porzioni di essa incluse nella Zona C del Parco vanno in particolare perseguiti gli obiettivi di tutela, restauro e arricchimento dei caratteri peculiari del paesaggio agricolo tradizionale della collina bolognese e di potenziamento e miglioramento delle opportunità di lavoro didattico, sulla base di accurati studi, progetti e interventi, in buona parte già realizzati o in corso di attuazione, in grado di valorizzare il composito assetto agricolo dell'area e i lembi più naturali che le fanno da cornice, con l'obiettivo di creare, conservare e arricchire nel tempo una sorta di piccolo museo all'aperto dell'agricoltura in collina e del paesaggio collinare nel suo complesso. La gestione dell'area deve essere condotta con criteri rispettosi della vegetazione spontanea, puntando tuttavia a mantenere la massima differenziazione ambientale, anche attraverso periodici interventi di controllo dello sviluppo della vegetazione erbacea e arbustiva in alcuni limitati appezzamenti inclusi nella Zona C del Parco. È infine da mantenere funzionale all'attività didattica lo stagno esistente e la tettoia in legno con sedute situata nei pressi e utilizzata dalle scuole come riparo e punto di appoggio durante l'attività didattica. Per quanto riguarda la fruizione dell'area, i visitatori hanno di preferenza a disposizione i percorsi *SNA* e *SNC*, mentre le scolaresche utilizzano tutte le cavedagne e i sentieri esistenti.

AR2 Area circostante il Centro Parco di San Teodoro. I prati e i coltivi che circondano il Centro Parco di San Teodoro rappresentano una parziale testimonianza del passato assetto agricolo di questa porzione di territorio e sono in ogni caso situati in una posizione di notevole valore paesaggistico, sulle prime pendici del colle di

Monteveglia. Nell'area vanno pertanto mantenuti tutti gli elementi residui del passato assetto (corte colonica, piantate, fruttiferi e altre specie di interesse agrario, fossi, cavedagne, ecc.), integrando i già realizzati interventi di restauro paesaggistico con ulteriori introduzioni finalizzate a recuperare e arricchire il disegno tradizionale dei campi e a proporre nuovi elementi di interesse, anche attraverso la definizione di limitate parcelle per specie orticole e agrarie appartenenti alle tradizioni culturali della zona e l'inserimento di alveari e di una stazione meteorologica.

Per la visita dell'area, che è interessata anche dal primo tratto di *ITI*, è allestito *SNB*, un percorso scandito da elementi di segnalazione e stazioni appositamente studiate per la sua particolare funzione e le peculiari caratteristiche.

Nella gestione dell'area il necessario controllo della vegetazione spontanea deve avvenire tenendo debito conto delle esigenze delle specie spontanee di maggiore interesse e dello svolgimento dell'attività didattica, attraverso sfalci programmati della copertura erbacea che consentano il completamento del ciclo da parte delle suddette specie. Sono altresì da escludere manifestazioni che possono comportare danno ai prati, alle colture e agli arredi, in favore di iniziative in grado di inserirsi correttamente nell'area e contribuire alla valorizzazione della stessa nel più generale contesto dell'area protetta.

Art. 29 Strutture del Parco

1 (definizione)

Nel Parco il PTP individua una serie di edifici, con le eventuali aree di loro pertinenza, così come sono individuati nella carta *N3*, che rappresentano le strutture delle quali l'EdG intende dotarsi per il proprio funzionamento, la gestione dell'area protetta, lo sviluppo delle sue varie attività e l'allestimento di punti di accoglienza e di appoggio per la fruizione del Parco da parte dei visitatori. Tali strutture, in prevalenza di proprietà del Comune di Monteveglia e concesse all'EdG in comodato, sono in parte già disponibili e attive e in parte ancora da acquisire, recuperare, sistemare o allestire e vanno considerate a tutti gli effetti parte integrante del Parco, indipendentemente dalla titolarità di possesso, gestione e ubicazione. Il progetto complessivo di messa a punto delle strutture del Parco può essere realizzato per fasi successive e, sino al suo definitivo completamento, può prevedere il mantenimento di alcune funzioni all'interno di edifici che hanno una destinazione finale diversa.

Il PTP segnala inoltre una serie di ulteriori strutture di interesse, esistenti all'interno dell'area protetta o nelle immediate vicinanze, che sono atte a completare il sistema della fruizione del Parco e per le quali viene suggerita l'opportunità di procedere ad accordi e convenzioni con i proprietari o i gestori, allo scopo di arricchire e

qualificare l'offerta culturale e turistica del Parco e la promozione dello stesso presso il potenziale pubblico dei fruitori.

2 (interventi di recupero e sistemazione)

Il recupero e la sistemazione delle strutture per renderle idonee ad accogliere le funzioni alle quali sono destinate possono essere attuati sia dall'EdG sia dagli enti in esso consorziati, come pure da altri soggetti pubblici o privati che, sulla base di una apposita convenzione stipulata con l'EdG, si impegnino alla utilizzazione delle strutture o di singole parti di esse secondo quanto previsto nell'Allegato C alle presenti norme e nel Regolamento del Parco.

L'Allegato C alle presenti norme contiene indicazioni puntuali circa gli interventi di realizzazione e/o manutenzione degli elementi di cui al presente articolo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica

1 (definizione)

Sono da considerare immobili e beni fondamentali per la gestione e organizzazione del Parco e, quando ciò non sia ancora avvenuto, da acquisire in proprietà pubblica o dei quali garantire comunque sotto altre forme la piena disponibilità da parte dell'EdG:

- le aree di cui all'Allegato C alle presenti norme (PS1, PS2, PS3);
- le aree di cui al comma 2 dell'art. 28 delle presenti norme;
- le strutture (ST) di cui all'Allegato C alle presenti norme.

2 (acquisizioni, comodati e convenzioni)

Gli atti di acquisizione a mezzo donazione, acquisto o esproprio, come pure quelli di concessione in comodato gratuito od oneroso degli immobili e dei beni sono promossi dall'EdG e da altri soggetti pubblici in attuazione del PTP. Per le aree destinate all'uso pubblico l'EdG, tramite il PGV, può mettere a punto forme di collaborazione con i proprietari privati per il raggiungimento di obiettivi che siano coerenti con i fini istituzionali del Parco e stipulare convenzioni a questo scopo.

Art. 31 Sorveglianza territoriale

La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla L.R. 6/05, dal PTP e dai relativi strumenti di attuazione è esercitata dall'EdG, che la svolge avvalendosi prioritariamente di personale proprio (guardiaparco), avente funzioni di polizia amministrativa locale, e mediante apposite convenzioni con altri soggetti abilitati, come le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché del personale del Corpo Forestale dello Stato. Con l'EdG collaborano, senza vincoli di subordinazione e nell'ambito delle proprie competenze, gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune di Monteveglio.

Art. 32 Sanzioni amministrative

1 (sanzioni)

Fatte salve le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 e le sanzioni previste dalle legge vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del PTP e dei relativi strumenti di gestione, le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 nonché quelle di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 2, lettera b della L.R. 6/05, è applicata, salvo che la fattispecie sia disciplinata al successivo comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25 a euro 250. Oltre alle sanzioni può essere ordinata la riduzione in pristino a spese del trasgressore.

In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'EdG procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

2 (sanzioni per particolari fattispecie)

Nelle seguenti fattispecie, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- da euro 25 a euro 250 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni esemplare di specie vegetale soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali o alla normativa dell'area protetta;
- da euro 500 a euro 5.000 per l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali o alla normativa dell'area protetta;
- da euro 250 a euro 2.500 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
- da euro 2.000 a euro 20.000 per ogni intervento di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti, movimenti di terra, discariche di rifiuti, attività estrattive, o per ogni opera di edilizia e impiantistica, compresa l'apertura di nuove strade, non autorizzata e comunque in difformità con le misure di salvaguardia e gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma;
- da euro 2.000 a euro 20.000 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco, compresi gli animali abbattuti.

3 (entità delle sanzioni)

L'entità delle singole sanzioni è stabilita dall'EdG a seconda della gravità del tipo di infrazione desunta sulla base:

- della natura, della specie, dei mezzi, del tempo, del luogo e delle modalità dell'azione;
- dell'entità del danno effettivamente cagionato;
- del pregio del bene danneggiato;
- della possibilità e dell'efficacia dei ripristini concretamente effettuabili;
- dell'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

4 (irrogazione delle sanzioni)

Per l'irrogazione delle sanzioni è competente l'EdG. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 21/84 e successive modifiche nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

I proventi delle sanzioni spettano all'EdG del Parco.

Art. 33 Indennizzi e contributi

1 (indennizzi per modificazioni delle destinazioni d'uso)

Qualora il PTP preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'EdG provvede al conseguente indennizzo secondo i criteri e i parametri definiti dal RP.

2 (contributi per i danni causati dalla fauna selvatica)

Per i proprietari e i conduttori di fondi ricadenti all'interno del Parco sono previsti contributi per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/94. Tali contributi sono erogati dalla Provincia di Bologna, sentito l'EdG, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo della sopra citata legge.

Art. 34 Norma transitoria di salvaguardia

Dalla data di adozione del PTP e sino alla sua avvenuta approvazione si applica la salvaguardia prevista dall'art. 12 della L.R. 20/00, sospendendo ogni determinazione sulle richieste o comunicazioni di titolo abilitativo e nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni del PTP o tale da comprometterne o renderne più difficoltosa l'attuazione.

ALLEGATO A ALLE NORME DEL PTP

(da recepire da parte del RP)

Prescrizioni per la tutela dei beni culturali

Nel recupero dei beni culturali, fatta salva l'osservanza delle specifiche categorie di intervento come definite a termini di legge, sono in ogni caso da osservare le seguenti prescrizioni:

1.1 (strutture portanti verticali)

Gli interventi di consolidamento, ripristino e tamponatura delle murature esistenti devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche delle strutture originarie. Murature a sasso, sasso alternato a corsi di mattoni e strutture lignee devono essere lasciate in vista solo nei casi in cui si presuma fossero tali nella struttura originaria. Mensole, bancali, zoccolature e altri elementi decorativi devono essere conservati e restaurati; l'eventuale sostituzione è ammessa solo con materiali analoghi a quelli originari ottenuti con tecniche di lavorazione tradizionali.

1.2 (strutture portanti orizzontali)

Gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema strutturale preesistente. La sostituzione di travi e solai lignei con strutture laterocementizie è ammessa esclusivamente quando queste non rivestano un particolare interesse storico-artistico o quando sia dimostrata l'impossibilità del loro mantenimento per motivi di stabilità.

1.3 (archi e volte)

Archi e volte devono essere comunque mantenuti in ogni categoria di edificio, compresi gli annessi di servizio.

1.4 (scale)

Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle scale devono essere realizzati, quando questo ne garantisca la funzionalità, nel rispetto dell'impianto tipologico e strutturale originale. Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione o rivestimento originari. Le volte o gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali esistenti devono essere conservati.

1.5 (coperti)

Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti sono ammessi esclusivamente nel rispetto delle caratteristiche geometriche, compresa la pendenza delle falde, e strutturali delle coperture preesistenti. È ammesso l'inserimento di aperture a velux solamente quando necessario per il raggiungimento dei livelli minimi di illuminazione e ventilazione richiesti nei casi di recupero abitativo dei vani sottotetto,

mentre sono vietati lucernai, balconi in falda e corpi tecnici che fuoriescano dalla linea di falda. I manti di copertura devono essere in coppi tradizionali, con il reimpiego dei coppi preesistenti non deteriorati. I comignoli esistenti devono essere conservati e i nuovi comignoli essere realizzati utilizzando materiali e fogge tradizionali. Gli sporti di gronda devono essere corrispondenti per dimensioni e materiali a quelli originari. Non è autorizzata più di una antenna televisiva e di una parabola per ciascuna unità edilizia o insediamento rurale.

1.6 (cornicioni)

È prescritta la conservazione dei cornicioni esistenti. Eventuali nuovi cornicioni devono rispettare le caratteristiche geometriche di quelli originari ed essere realizzati mediante tecniche e materiali a essi conformi. I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati in rame o in lamiera verniciata, con sezione rotonda.

1.7 (aperture)

Finestre, lunette, porte, portoni e tutte le altre aperture di facciata di carattere storico, come i fori di colombaia, nonché le connesse decorazioni devono mantenere le caratteristiche preesistenti. Le eventuali nuove aperture devono rispettare le regole compositive dei singoli fronti nei rapporti dimensionali tradizionali, in armonia con le aperture esistenti e con l'impiego degli stessi materiali.

1.8 (intonaci e tinteggiature esterne)

Intonaci e tinteggiature devono essere realizzati impiegando tecniche, materiali e colorazioni della tradizione locale o comunque riconducibili allo stato originario dell'edificio.

1.9 (infissi)

Gli infissi devono essere mantenuti o realizzati in legno verniciato con colori tradizionali. Devono essere sostituiti gli avvolgibili e i corpi in alluminio anodizzato.

1.10 (elementi in ferro)

Inferriate, ringhiere e cancelli storici devono essere conservati e ripristinati o, qualora le loro condizioni non lo rendano più possibile, sostituiti con altri di carattere tradizionale.

1.11 (interni)

Gli elementi interni di rilievo, come camini, lavabi, nicchie, forni, portali, mensole, devono essere comunque salvaguardati.

1.12 (fienili, stalle e altri annessi di servizio storici)

I fienili e le caselle possono essere tamponati con mantenimento in vista e in rilievo dei pilastri; in caso di fienili a più scomparti deve essere mantenuta aperta almeno una luce. Da conservare sono anche gli elementi di chiusura con forature a gelosia e le eventuali nicchie nei pilastri. Nelle stalle deve essere salvaguardata almeno la leggibilità della

partitura a colonne o pilastri, lasciandola in evidenza, e vanno in via preferenziale conservate mangiatoie, voltine, tazze per le mucche, anelle, nicchie per il sale, pavimenti e scoline, limitando gli interventi alle opere sovrastrutturali. Per necessità di luce può essere consentita l'apertura o l'ampliamento di uno degli accessi. Negli altri annessi di servizio storici deve essere integralmente conservato l'aspetto esterno.

1.13 (assetto delle corti)

Il recupero dell'area di pertinenza della corte deve prevedere la conservazione di tutti gli elementi di arredo e pavimentazione originali ed è sempre vietato alterarne in modo sensibile l'assetto mediante sbancamenti e riporti di terreno. Sono in via preferenziale da mantenere le porzioni inerbite e inghiaiate; nuove limitate porzioni pavimentate possono essere previste esclusivamente con l'impiego di materiali riconducibili ai metodi costruttivi tradizionali. Sono da escludere suddivisioni dello spazio cortilivo, anche mediante siepi vive. I muri di sostegno o di recinzione in pietra o in laterizio devono essere conservati e restaurati. È vietato realizzare nuove recinzioni in muratura, qualora non già presenti. Le eventuali cancellate in ferro battuto devono essere conservate e recuperate. La realizzazione di nuove recinzioni, lungo il perimetro esterno della corte e con un tracciato tale da non interferire con i percorsi per la fruizione del Parco, è ammessa unicamente mediante l'impiego di rete metallica, senza muretti di sostegno, e con l'eventuale accompagnamento di siepi vive formate secondo le indicazioni contenute nel RP riguardo alle specie da impiegare e alle relative modalità di impianto. Sono da escludere i corpi illuminanti isolati dagli edifici principali. La viabilità di accesso deve mantenere le caratteristiche proprie del contesto rurale, senza asfaltatura del fondo stradale o inserimento di elementi vegetali, arredi e altri manufatti incongrui lungo il tracciato.

Ulteriori prescrizioni valide per tutto il patrimonio edilizio

Nel recupero dei beni culturali, come pure negli interventi relativi al restante patrimonio edilizio del Parco, fatta salva l'osservanza delle specifiche categorie di intervento come definite a termini di legge, sono inoltre da osservare le seguenti prescrizioni:

1.14 (strutture e reti tecnologiche)

Per depositi di gas, impianti idrici, pannelli solari e altre strutture tecnologiche similari deve sempre essere individuata una collocazione protetta dalle visuali, ricorrendo inoltre in via prioritaria, nei casi in cui ciò sia tecnicamente possibile, all'interramento parziale o totale delle stesse e delle reti di distribuzione. Sono in ogni caso da prevedere impianti di verde atti a mimetizzarne la presenza e a favorirne il corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale.

1.15 (aree di pertinenza degli edifici)

Negli interventi edilizi che coinvolgono la sistemazione delle aree di pertinenza di edifici, particolare attenzione deve essere riservata alla salvaguardia delle alberature e delle siepi esistenti, soprattutto quando esse appartengono alla vegetazione autoctona, sono tipiche del corredo tradizionale delle corti coloniche oppure si tratta di specie di riconosciuto valore paesaggistico e ornamentale. Negli interventi è fatto obbligo di avere cura dell'adeguata protezione degli apparati radicali e rispettare le opportune distanze per salvaguardare la struttura dell'esemplare arboreo o della siepe nella sua integrità, adottando le opportune misure anche durante la fase di cantiere.

ALLEGATO B ALLE NORME DEL PTP

Elenchi delle specie vegetali e degli habitat tutelati

Gruppo 1

SPECIE VEGETALI PROTETTE DALLA L.R. 2/77 PRESENTI NEL PARCO

Orchide piramidale (*Anacamptis pyramidalis*)
Cefalantera bianca (*Cephalanthera damasonium*)
Cefalantera rossa (*Cephalanthera rubra*)
Garofano di Balbis (*Dianthus balbisii*)
Garofano dei Certosini (*Dianthus cartusianorum*)
Elleborine comune (*Epipactis helleborine*)
Dente di cane (*Erithronium dens-canis*)
Bucaneve (*Galanthus nivalis*)
Manina rosea (*Gymnadenia conopsea*)
Giglio rosso (*Lilium bulbiferum* subsp. *Croceum*)
Giglio martagone (*Lilium martagon*)
Fior di legna (*Limodorum abortivum*)
Ofride fior di api (*Ophrys apifera*)
Ofride dei fuchi (*Ophrys fuciflora*)
Ofride scura (*Ophrys fusca*)
Orchide cimicina (*Orchis coriophora*)
Orchide minore (*Orchis morio*)
Orchide maggiore (*Orchis purpurea*)
Orchide omiciattolo (*Orchis simia*)
Scilla silvestre (*Scilla bifolia*)
Pervinca minore (*Vinca minor*)

Gruppo 2

SPECIE VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO (DIRETTIVA 92/43 CEE - DIRETTIVA HABITAT)

Pungitopo (Ruscus aculeatus)

Specie euri-mediterranea tipica dei boschi caducifogli collinari. Comune in Italia ad eccezione della Padania è compresa nell'elenco dell'allegato V della Direttiva.

Gruppo 3

ALTRE SPECIE VEGETALI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL TERRITORIO DEL PARCO (ERBE E SUFFRUTICI)

Elleboro di Boccone (Helleborus bocconei)

Specie erbacea endemica appenninica tipica dei boschi submediterranei. Verso nord raggiunge la nostra regione fino al Bolognese, dove la sua presenza diminuisce fino a scomparire.

Ononide di Masquillieri (Ononis masquillieri)

Specie suffruticosa endemica del tratto appenninico dal Parmense alla parte settentrionale delle Marche, su argille scagliose e plioceniche.

Erba fragolina (Sanicula europaea)

Specie erbacea orofita paleotemperata e tropicale tipica e comune nelle faggete di tutta la Penisola, rara nei boschi collinari e assente nella Padania.

Salvia vischiosa (Salvia glutinosa)

Specie erbacea orofita euroasiatica tipica dei boschi di latifoglie. Comune in Italia a quote maggiori, poco frequente nel Parco e nei territori limitrofi.

Camedrio montano (Teucrium montanum)

Specie suffruticosa orofita sud europea tipica dei prati aridi su substrato calcareo. Comune in Italia a quote maggiori, poco frequente nel Parco e nei territori limitrofi.

Stregona gialla (Stachys recta)

Erbacea orofita nord mediterranea con baricentro orientale tipica di rupi, pietraie e prati aridi su substrato calcareo. Comune in Italia, nella Padania solo sulle coste e lungo gli alvei fluviali, poco frequente nel Parco e nei territori limitrofi.

Stellina purpurea (Asperula purpurea)

Specie suffruticosa orofita sudest europea tipica di pietraie, rupi, calanchi e pascoli. Poco frequente nel Parco e nei territori limitrofi

Geranio nodoso (Geranium nodosum)

Specie mediterraneo-montana tipica dei boschi di latifoglie, soprattutto faggete, querceti e castagneti. Rara in Italia è presente in regione a quote maggiori.

Mercorella (Mercurialis perennis)

Specie erbacea europeo-caucasica tipica dei boschi mesofili di orizzonti montani, soprattutto faggete. Comune in regione, ma solo a quote maggiori.

Ortica mora (Lamiastrum galeobdolon)

Specie erbacea europeo-caucasica, vegeta nelle nicchie umide e ombrose dei boschi, in anfratti, pietraie e cespuglieti. Comune in regione, ma a quote maggiori.

Valeriana rossa (Centranthus ruber)

Specie suffruticosa stenomediterranea tipica di rupi e vecchi muri. Specie dalla vistosa fioritura, anticamente coltivata e naturalizzata in regione con distribuzione molto localizzata.

Viticcini autunnali (Spiranthes spiralis)

Specie erbacea europeo-caucasica che vegeta in pinete e praterie aride; presente in tutta la Penisola, ma rara nell'Italia settentrionale.

Gruppo 4

ALTRE SPECIE VEGETALI DI INTERESSE PER IL TERRITORIO DEL PARCO

(ALBERI E ARBUSTI)

Agazzino (Pyracantha coccinea)

Specie arbustiva stenomediterranea diffusa allo stato spontaneo nei boschi sempreverdi e nelle leccete della Penisola e in Liguria. Nella nostra regione si spinge verso nord solo fino ai colli reggiani mentre nel resto dell'Italia settentrionale la sua presenza non è indigena ma viene comunemente coltivato e naturalizzato.

Carpino bianco (Carpinus betulus, 187)

Specie arborea centroeuropeo-caucasica caratteristica dei boschi mesofili e in passato associata alla farnia nelle foreste planiziali della regione. Specie poco frequente, soprattutto con esemplari adulti, e distribuzione discontinua sia nel Parco che nei boschi collinari della zona.

Farnia (Quercus robur)

Specie arborea centroeuropeo-caucasica caratteristica in passato delle foreste planiziali della regione. Specie poco frequente, soprattutto con esemplari adulti, e distribuzione discontinua sia nel Parco che nei boschi collinari della zona.

Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa)

Specie arborea sudesteuropea tipica di boschi umidi e forre. Specie a distribuzione discontinua in Italia, rara e localizzata in regione.

Ontano nero (Alnus glutinosa)

Specie arborea paleotemperata tipica di boschi e cespuglieti lungo i corsi d'acqua. Comune in Italia risulta poco frequente nel Parco e nel territorio limitrofo.

Acer minore (Acer monspessulanum)

Specie arborea eurimediterranea tipica di boschi termofili di latifoglie. Da rara a comune in Italia, manca nella Padania. Molto localizzata nel Parco e nei boschi collinari limitrofi.

Ciavardello (Sorbus torminalis)

Specie arborea paleotemperata tipica di boschi di latifoglie, soprattutto querceti. Comune in Italia risulta poco frequente nel Parco e nel territorio limitrofo.

Sorbo domestico (Sorbus domestica)

Specie arborea eurimediterranea tipica di boschi submediterranei di latifoglie e coltivata per il frutto. Rara allo stato spontaneo nell'Italia settentrionale. Molto localizzata nel Parco e nei boschi collinari limitrofi.

Olivo (Olea europaea)

Specie arborea stenomediterranea, la cui coltivazione in regione si limita alla collina romagnola e bolognese. Specie di interesse culturale e paesaggistico molto legata alla storia del territorio presente nel Parco anche con individui inselvaticiti.

Gruppo 5

ELENCO DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DEL SIC IT4050016 "ABBZIA DI MONTEVEGLIO" (ALLEGATO 1 DIRETTIVA 92/43 CEE - DIRETTIVA HABITAT)

- | | |
|-----------|--|
| Cod. 3140 | Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara |
| Cod. 3270 | Chenopodietum rubri dei fiumi submontani |
| Cod. 5130 | Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei |
| Cod. 6210 | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee) |
| Cod. 6220 | Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) |
| Cod. 6410 | Praterie in cui è presente la Molin su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion) |
| Cod. 92A0 | Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba |

ALLEGATO C ALLE NORME DEL PTP

Elementi funzionali alla fruizione del Parco

PARCHEGGI E PIAZZOLE DI SOSTA ATTREZZATE

Descrizione dei parcheggi comunali situati ai margini dell'area protetta e specifici indirizzi

PA1 Parcheggio della Ca' Vecchia. L'ampio parcheggio sterrato, situato all'ingresso dell'abitato di Monteveglio e ai piedi del colle di Monteveglio, è abitualmente utilizzato per la sosta di auto, autocarri e autoarticolati e occasionalmente concesso per la sosta temporanea di strutture mobili (circhi, luna park, ecc.). Nelle immediate vicinanze prendono avvio alcuni itinerari del Parco. Di aspetto incompiuto, necessita di un generale intervento di riordino in grado di conciliare le esigenze del centro abitato con quelle del Parco, mediante una sistemazione che sappia inserire in maniera più armonica l'infrastruttura nel contesto paesaggistico. In questo quadro è da prevedere la riorganizzazione della segnaletica del Parco attualmente presente e una migliore definizione del punto di partenza degli itinerari.

PA2 Parcheggio del giardino pubblico Arcobaleno. Il parcheggio, realizzato di recente a servizio di un giardino pubblico lungo via dell'Abbazia, è situato a breve distanza dal Centro Parco di San Teodoro, sul lato opposto della strada. Può risultare utile, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza, sia per i visitatori diretti al Centro Parco sia per quelli che intendono lasciare l'auto e salire al castello lungo gli itinerari consigliati.

Descrizione dei parcheggi e delle piazzole di sosta comunali o privati situati all'interno dell'area protetta e specifici indirizzi e prescrizioni

PA3 Parcheggio lungo via dell'Abbazia. Il parcheggio sterrato, situato a monte della via e ai piedi del castello di Monteveglio, è attualmente utilizzato da residenti e visitatori come alternativa ai posti auto presenti sul lato destro dell'ultimo tratto della via (riservati ai residenti dell'abitato del castello). Il parcheggio, pur non rappresentando nella generale strategia di fruizione del Parco un punto di riferimento privilegiato per la visita alla sua principale emergenza storica, può comunque svolgere una funzione importante. Non è in linea di massima da prevedere un suo ulteriore ampliamento, se non per pochi posti auto e comunque attraverso limitati interventi che non richiedano movimenti di terra che possano pregiudicare la stabilità del versante.

PA4 Piazzola di sosta e manovra per i pullman lungo via dell'Abbazia. La piazzola, per quanto di dimensioni molto limitate, è molto importante per la sosta temporanea e la manovra di pullman turistici e scuolabus; essendo in grado di ospitare un solo veicolo alla volta, va riservata esclusivamente a questi mezzi e dotata di un'adeguata segnaletica che impedisca la sosta alle auto.

PA5 Piazzola di sosta accanto al cimitero di Monteveglio. La piccola area, parzialmente inerbata, è in prevalenza utilizzata dai veicoli di familiari di defunti in visita al cimitero, di operatori del Parco per lo svolgimento di uscite con le scolaresche nella vicina area didattica e di addetti alla manutenzione. È opportuno che essa continui a svolgere la medesima funzione, mantenendo le caratteristiche attuali.

PA6 Parcheggio di Corte D'Aibo. Il parcheggio, di pertinenza dell'azienda agrituristica omonima, è utile come punto di appoggio per i veicoli dei visitatori che intendono percorrere l'itinerario "Daibo e Monte Morello" e il previsto sentiero natura "I calanchi di Pan Perso" ed è auspicabile che sia reso disponibile per questa funzione mediante accordi da stipulare con la proprietà.

Descrizione dei parcheggi e delle piazzole di sosta di diretta pertinenza del Parco e specifiche prescrizioni

PS1 Parcheggio del Centro Parco di San Teodoro. Il parcheggio, situato lungo via dell'Abbazia, rappresenta il punto privilegiato per la sosta dei veicoli dei visitatori e delle scolaresche che accedono al Centro Parco o si apprestano a salire al castello di Monteveglio lungo gli itinerari consigliati. Il parcheggio è dotato di due file di stalli per un totale di una quindicina di posti auto, alcuni dei quali sufficienti anche per gli scuolabus, e due spazi più ampi riservati ai pullman turistici. La superficie del fondo è in ghiaia.

PS2 Piazzola di sosta e manovra per scuolabus di Ca' Nuova. La presenza di un piccolo spazio per la sosta temporanea e la manovra di scuolabus a monte Morello è individuata come di particolare importanza per lo svolgimento dell'attività didattica in questa zona del Parco. La piazzola deve essere realizzata mediante la creazione di un semplice spiazzo laterale inerbato mediante una leggera risagomatura del terreno lungo via Sant'Antonio nei pressi del nucleo di Ca' Nuova. L'intervento è da concordare con la proprietà in quanto comporta la parziale ridefinizione dello spazio attualmente presente al margine della strada.

PS3 Piazzola di sosta di via Barlete. La piazzola è individuata come punto di appoggio per IT10, l'itinerario, in gran parte da realizzare, dedicato alla scoperta della appartata valle del rio Paraviere. Il piccolo parcheggio, sufficiente alla sosta di tre-quattro auto, va realizzato semplicemente adattando un modesto spiazzo esistente sul lato opposto della strada che segna il confine dell'area protetta, a brevissima distanza dalla sponda del torrente Ghiaia di Serravalle.

ITINERARI, SENTIERI NATURA E PERCORSI A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Descrizione degli itinerari e specifiche prescrizioni

IT1 Salita al Castello e all'Abbazia. L'itinerario, di notevole significato storico, collega il Centro Parco di San Teodoro al castello medievale e al complesso monastico, ripercorrendo per un lungo tratto la storica via d'accesso (Strada della Costa). Rappresenta la direttrice privilegiata per la visita al settore tradizionalmente più

frequentato dell'area protetta e una valida alternativa pedonale a via dell'Abbazia che, almeno in determinati periodi, giorni e orari, è da riservare ai veicoli dei soli residenti e autorizzati. Il tracciato è da mantenere agevole mediante una costante cura del fondo, senza tuttavia modificare le caratteristiche attuali; particolare attenzione meritano le formazioni vegetali attraversate, che dovrebbero poter esprimere le loro potenzialità e raggiungere, dove le condizioni lo consentono, una condizione di bosco d'alto fusto con ricco sottobosco. Per valorizzare la sua funzione di percorso di avvicinamento alla maggiore emergenza storica del Parco, lungo l'itinerario è presente una sequenza di cartelli che illustrano le caratteristiche del colle e richiamano alcuni aspetti salienti della storia dell'antico insediamento, in collegamento con l'esposizione permanente allestita nel Centro Visita del Castello di Monteveglio. Sono presenti, infine, alcune sedute e un punto di sosta attrezzato a margine di via Abbazia.

IT1 bis Dalla Ca' Vecchia a Monteveglio Alto. L'itinerario ha soprattutto una funzione di collegamento tra il grande parcheggio all'inizio dell'abitato di Monteveglio e IT1. Il tracciato ricalca in parte l'antica strada della Costa, l'originaria via di accesso al castello di Monteveglio per chi proveniva dal Samoggia. Necessita del periodico controllo di alcuni tratti ripidi soggetti a movimenti gravitativi.

IT2 Salita a Monte Gennaro. L'itinerario, che si sviluppa in prevalenza su strada sterrata, sale dall'abitato di Monteveglio sino alla cima del monte, segnata da un gruppo di cedri e querce, offrendo scorci panoramici sul colle dell'Abbazia, la valle del rio Ramato e l'ampio bacino calanchivo di quest'ultimo. L'itinerario, attualmente allestito sino a monte Gennaro, può essere completato con uno sviluppo ad anello in direzione del vicino monte Morello, dove è possibile compiere una deviazione per salire all'antico oratorio di Sant'Antonio sulla sommità del colle. Dal monte, proseguendo lungo via Sant'Antonio sino a Villa Palazzo, si potrebbe completare l'itinerario grazie a un antico sentiero, da ripristinare, che taglia il versante in parte coltivato per ricongiungersi con la strada sterrata utilizzata all'avvio.

IT3 Rio Ramato. L'itinerario, già allestito, è dedicato alla scoperta del fondovalle del rio, che si segue nel suo tratto mediano e inferiore sino allo sbocco nei pressi dell'area urbana di Monteveglio. È uno dei percorsi di maggiore interesse naturalistico, che si avvicina all'area di tutela integrale del Parco. Richiede una manutenzione costante delle strutture esistenti (ponticelli, guadi e gradini), nonché del piano di calpestio del tracciato che può essere soggetto a piccoli movimenti franosi.

IT4 Calanchi del Rio Paraviere e valle del Rio Marzatore. L'itinerario, ciclabile e in parte già allestito, consente di compiere un lungo anello alla scoperta del settore meridionale dell'area protetta. Si sviluppa su strade asfaltate e sterrate, con alcuni tratti piuttosto ripidi più adatti all'uso di mountain bike. Gli ulteriori interventi devono in primo luogo tendere a risolvere, nei segmenti di maggiore traffico veicolare, alcune situazioni di potenziale pericolo per il transito dei ciclisti mediante apposite limitazioni della velocità.

IT5 Dall'Africa a Monte Gennaro. Il breve itinerario attraversa il bacino del rio Ramato e consente di avvicinare l'ambiente dei calanchi. Gli interventi sono da limitare alla manutenzione ordinaria dei tratti che si sviluppano al di fuori degli affioramenti

argillosi, mentre all'interno di questi ultimi è da prevedere esclusivamente il mantenimento della traccia esistente.

IT6 Valle del Fosso San Teodoro. L'itinerario, che parte dal Centro Parco di San Teodoro, consente di raggiungere per una via alternativa rispetto a IT1 il castello medievale e l'abbazia, offrendo belle panoramiche sul colle di Monteveglio e i sottostanti calanchi del fosso San Teodoro. Il percorso può essere realizzato ripristinando, anche mediante lievi modifiche del tracciato, la via che in passato collegava il nucleo rurale di San Teodoro a via Volta e, mediante qualche intervento di consolidamento del sentiero esistente, il tratto di collegamento tra la via e l'area calanchiva sottostante la cima del colle della Cucherla.

IT7 Valle del Rio Paraviere. La valle custodisce alcune situazioni di notevole valore naturalistico sia dal punto di vista geologico, per la presenza di formazioni rocciose e fossilifere, che botanico, con boschi ricchi di fioriture nemorali. La realizzazione di un itinerario che consenta la visita della valle, oggi piuttosto isolata e non raggiunta da alcun percorso, è pertanto individuata come di sicuro interesse per la valorizzazione di questo settore del Parco. L'itinerario può essere realizzato a partire dallo spazio di sosta previsto all'inizio del percorso e con il recupero di uno storico collegamento, in parte già realizzato, tra il fondovalle e la panoramica via Campomaggiore, con possibilità di modifiche al tracciato e di ulteriori sviluppi, da concordare con proprietari e residenti della zona, per rendere più funzionale la rete escursionistica in questo particolare settore dell'area protetta e metterla in relazione con gli itinerari allestiti nella porzione centrale.

IT8 Daibo e Monte Morello. Il percorso, articolato in un doppio anello, si svolge dapprima nei dintorni dell'azienda agrituristica Corte d'Aibo, dove il paesaggio è arricchito da uno specchio d'acqua, alcuni piccoli rii e una storica sorgente, e prosegue per la via Sant'Antonio che sale a monte Morello, con scorci panoramici verso i calanchi di Pan Perso e il crinale di Montebudello, sino a lambire il bosco che ne riveste la sommità. Lungo l'itinerario è presente una sequenza di cartelli che segnalano i punti di maggiore interesse e un punto di sosta attrezzato a margine dello specchio d'acqua.

IT9 Passeggiata delle antiche mura. È un breve percorso ad anello, ancora integralmente da progettare e realizzare, che si sviluppa intorno all'abitato e ai pochi resti delle mura del castello di Monteveglio, in stretto collegamento con IT1. L'itinerario riveste una notevole importanza per completare le opportunità di visita della principale emergenza storica del Parco. L'allestimento dell'itinerario, da concordare con i residenti, richiede la definizione di un preciso tracciato sulla base di specifiche indagini storiche e l'impiego di modalità e materiali che risultino in sintonia con le caratteristiche storico-architettoniche e paesaggistiche del luogo. Nel caso lo scosceso versante meridionale del colle o altri impedimenti non rendessero possibile la realizzazione di un anello completo, possono essere comunque studiate soluzioni alternative o parziali che consentano comunque, rispetto a oggi, visioni inedite dell'antico abitato e dei suoi principali edifici storici. In punti significativi dell'itinerario possono essere contemplati anche localizzati interventi sulla copertura vegetale, con funzione prevalentemente estetica e paesaggistica, indirizzati a ripristinare alcune belle visuali sul territorio circostante o a dare risalto ad alcune vestigia dell'antica fortezza oggi completamente mascherate dallo sviluppo della vegetazione, cercando in

particolare di limitare lo sviluppo della robinia a vantaggio delle specie spontanee presenti.

Descrizione dei sentieri natura e specifiche prescrizioni

SNA L’Africa e i vecchi coltivi. Il sentiero, che ha inizio nei pressi del castello di Monteveglio, rappresenta da anni il percorso più frequentato da scolaresche e visitatori. Lungo il tracciato, in corso di allestimento, si incontrano riuniti in uno spazio limitato significativi esempi degli ambienti più caratteristici dell’area protetta (calanchi, lembi di bosco, praterie e arbusteti in evoluzione, siepi, vecchi coltivi). In alcuni brevi tratti del sentiero sono da prevedere interventi di miglioramento e consolidamento del tracciato.

SNB La corte e i prati di San Teodoro. È un sentiero di carattere sperimentale, che nella sua parte più vicina agli edifici è dedicato in primo luogo ai non vedenti, ma presenta motivi di interesse sia per le scolaresche che per tutti i visitatori. L’antico nucleo rurale di San Teodoro, oggi sede del Centro Parco, è infatti circondato da una tipica corte colonica con siepi, filari di gelsi e gruppi di fruttiferi, mentre l’area agricola circostante, un tempo parte di un’unica tenuta dei canonici di Monteveglio, conserva diverse tracce del paesaggio agrario tradizionale. Nell’insieme la zona si presta a esemplificare l’assetto di un tipico podere pedecollinare, grazie alla già avvenuta esecuzione di una serie di interventi di ripristino e arricchimento dei caratteri e degli elementi propri della corte colonica e dei terreni coltivati (prolungamento delle siepi, inserimento di filari alberati, di fruttiferi e di altre specie di interesse agrario, restauro delle piantate, recupero di fossi e cavedagne, realizzazione di un orto didattico recintato). Il sentiero natura si sviluppa in un percorso, articolato in due distinti segmenti e in numerose stazioni, che dalla scoperta dei principali elementi della corte colonica si allarga ai campi circostanti arrivando a lambire il bosco e l’arbusteto che rivestono il versante orientale del colle di Monteveglio.

SNC Il colle della Cucherla. Il breve percorso ad anello ha anch’esso inizio nei pressi del castello di Monteveglio e si sviluppa sulle pendici del colle. Il sentiero unisce l’interesse relativo al tradizionale paesaggio agrario della collina con quello storico legato alle fortificazioni che in epoca medievale completavano il sistema difensivo del castello di Monteveglio, interessando il colle della Cucherla (dove una sortita provocò la definitiva sconfitta delle truppe di Enrico IV che assediavano Monteveglio) e altri rilievi vicini.

SND I boschi di Monte Morello. Il sentiero, con uno sviluppo ad anello, conduce alla scoperta dei diversi tipi di bosco che rivestono le pendici del monte, passando in vista del nucleo privato di Sant’Antonio e dell’omonimo oratorio attestato sulla sommità del rilievo, nel luogo dell’antica fortificazione matildica di Mons Maurelli. Lungo l’itinerario è presente una sequenza di cartelli che segnalano i punti di maggiore interesse e un punto di sosta attrezzato a margine della panoramica via Sant’Antonio.

SNE I calanchi di Pan Perso. Si tratta di un sentiero natura ad anello, ancora da realizzare, che prende avvio dall’azienda agrituristica Corte d’Aibo ed è dedicato all’osservazione del bacino calanchivo omonimo e del versante meridionale di monte Gennaro. Per la realizzazione di questo sentiero natura è necessario ripristinare una vecchia sterrata che raggiungeva il nucleo rurale da tempo abbandonato di Pan Perso e

tracciare un nuovo breve tratto di sentiero per chiudere l'anello senza creare interferenze con la vicina Zona A.

Descrizione degli altri percorsi a servizio dell'attività di educazione ambientale e specifiche prescrizioni

PD1 Percorso di collegamento tra lo spazio di sosta per i pullman e la zona dei vecchi coltivi. Il sentiero, riaperto di recente, che dallo spazio per pullman turistici a lato di via dell'Abbazia, in prossimità dell'accesso al castello di Monteveglio, raggiunge l'Area Didattica del Rio Ramato e in particolare la zona dei vecchi coltivi, è un collegamento importante in uno dei punti più frequentati dalle scolaresche. Il sentiero, infatti, evita agli scuolabus di dover percorrere l'ultimo tratto della via, compiendo poi manovre piuttosto difficoltose per invertire la marcia, e nello stesso tempo consente alle scolaresche di raggiungere l'area didattica senza percorrere alcun segmento di strada asfaltata. Allo stato attuale il tracciato è percorribile senza difficoltà, anche se richiede una costante manutenzione del piano di calpestio, soggetto in alcuni punti a impaludamenti, e il controllo della vegetazione invadente (in particolare dei rovi). Nell'organizzazione della rete sentieristica del Parco il percorso potrebbe anche essere considerato come tratto terminale di SN1.

PD2 Sentiero delle piantate. Sulle pendici del colle della Cucherla, a valle del cimitero comunale e all'interno dell'Area Didattica del Rio Ramato, sono presenti un paio di piantate di recente ripristinate, che vengono utilizzate per il lavoro con le scuole, e altri filari di fruttiferi. In questo settore si sviluppa un sentiero che consente di avvicinarsi ai veri elementi di interesse e si raccorda alla rete di percorsi che attraversa l'area didattica.

PD3 Sentiero del versante nordoccidentale di Monte Morello. La porzione del monte esposta a nord-ovest è rivestita da un bosco ceduo invecchiato con un sottobosco caratteristico dei versanti ombrosi; allo stato attuale la sua osservazione da parte delle scolaresche è possibile solo dal sentiero natura SND che si sviluppa lungo il crinale. Per consentire uno svolgimento ottimale dell'attività didattica è da prevedere la riapertura di un breve tratto di sentiero nel bosco che scende verso il campo più a valle e il prolungamento di questo percorso sino a via Sant'Antonio, mediante la creazione di una cavedagna a margine tra campo e bosco, e alla prevista piazzola di sosta PS2.

STRUTTURE DEL PARCO

Descrizione delle strutture e specifiche prescrizioni

ST1 Edificio principale del nucleo rurale di San Teodoro. L'antico edificio, di proprietà del Comune di Monteveglio e da tempo recuperato, costituisce l'attuale sede dell'EdG e ospita inoltre il laboratorio didattico, l'archivio e la biblioteca legati all'attività di educazione ambientale curata dal Parco. Nel futuro può anche essere destinato ad assumere la funzione di vero e proprio Centro Parco, in linea di massima con la seguente articolazione degli spazi interni:

- piano terra: reception e spazio di accoglienza dei visitatori con esposizione permanente di pannelli, reperti, oggetti e apparecchiature che presentano il territorio del Parco nei suoi principali aspetti naturali, paesaggistici, storici, agronomici e organizzativi;
- primo piano: sede, sala riunioni e uffici dell'EdG;
- secondo piano: spazio di accoglienza dei visitatori, in diretto collegamento con l'ingresso e lo spazio di accoglienza al piano terra mediante un percorso guidato lungo la scala di accesso; lo spazio può essere attrezzato con elementi tradizionali ma anche video, computer e altri strumenti interattivi, funzionando da terminale per il pubblico del sistema informativo sull'area protetta, del quale sono previsti la messa a punto e il costante aggiornamento e arricchimento nell'art. 8 delle presenti norme.

ST2 Fienile grande del nucleo rurale di San Teodoro. L'antico edificio, di proprietà del Comune di Monteveglio e già recuperato, ospita al piano terra la sede e la condotta enologica del Consorzio Vini dei Colli Bolognesi, mentre al piano superiore è dotato di una sala per convegni e mostre destinata in primo luogo alla valorizzazione dell'antica tradizione vitivinicola della zona, degli altri prodotti dell'agricoltura locale e delle tecniche atte a garantire il più elevato grado di compatibilità ambientale con la presenza dell'area protetta, attraverso iniziative promosse dall'EdG in forma diretta e in collaborazione con il Consorzio Vini dei Colli Bolognesi, gli enti consorziati e altri soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.

ST3 Fienile piccolo del nucleo rurale di San Teodoro. L'edificio, di proprietà del Comune di Monteveglio e molto più recente degli altri due che compongono il nucleo rurale, deve essere integralmente recuperato per essere adibito a sede delle attività didattiche del Parco, trasferendo in esso, in tutto o in parte, le strutture attualmente ospitate nell'edificio principale di San Teodoro. L'articolazione degli spazi interni può essere in linea di massima la seguente:

- piano terra: ufficio, biblioteca specializzata, spazio per lezioni, proiezioni, video, corsi di aggiornamento, riunioni, lavori di gruppo, merende delle classi, servizi;
- primo piano: laboratorio, archivio didattico, collezione di reperti, spazio attrezzato con computer e altri strumenti.

ST4 Torre medievale all'ingresso del castello di Monteveglio. L'edificio, di proprietà del Comune di Monteveglio e composto di quattro locali, si trova in una posizione particolarmente strategica per intercettare il flusso dei visitatori ed è stato destinato a svolgere la funzione di centro visita, con la denominazione di "Centro Visita del Castello di Monteveglio". L'articolazione degli spazi interni, caratterizzati in maniera tematica sugli aspetti storici e paesaggistici del Parco, è in linea di massima la seguente:

- piano terra: reception e punto di informazione per i visitatori;
- primo, secondo e terzo piano: percorso espositivo con pannelli, oggetti, strumenti multimediali e particolari ambientazioni dedicato alle vicende storiche di Monteveglio e delle località vicine, come pure all'evoluzione del paesaggio nel corso dei secoli con particolare riferimento a insediamenti, viabilità, tradizioni culturali, vigneti e vino, mulini e altri aspetti della cultura materiale della zona.

Per accrescere le potenzialità dell'edificio, l'allestimento può prevedere la possibilità di sostituire almeno in parte il percorso espositivo permanente con mostre temporanee legate a temi analoghi o comunque finalizzate a valorizzare altri aspetti dell'area protetta e attività promosse o curate del Parco.

ST5 Torre campanaria del castello di Monteveglio. L'antica torre campanaria del castello, di proprietà del Comune di Monteveglio, si compone di un angusto locale al piano terra e al primo piano e di un panoramico spazio aperto al secondo piano. La struttura deve essere integralmente recuperata e viene destinata a ospitare una appendice del centro visita allestito nella vicina torre medievale, con un percorso espositivo finalizzato a una puntuale illustrazione della storia e delle caratteristiche architettoniche del castello, dell'abitato e del complesso religioso.

ST6 Edificio rurale dell'Africa. L'edificio rurale, di proprietà del Comune di Monteveglio e risalente ai primi decenni del Novecento, è in stato di abbandono da decenni e in una situazione di accentuato degrado. È da escludere l'eventuale recupero integrale dell'immobile, ma la breve distanza dal castello di Monteveglio e la sua posizione strategica rispetto a IT3 e SNA suggeriscono una sua funzione come punto d'appoggio per le escursioni nella zona da parte di scolaresche e visitatori, mediante l'inserimento di alcuni cartelli di presentazione del Parco e di approfondimento sul territorio circostante. L'intervento, da valutare più propriamente in chiave tecnica, deve puntare a far risaltare le valenze dell'edificio, che sono esemplificative dei materiali e delle tecniche costruttive dell'epoca, provvedendo alla eliminazione delle parti pericolanti e al consolidamento e alla parziale copertura di quelle da conservare. È inoltre da prevedere un intervento di riqualificazione ambientale della limitata area di pertinenza, invasa da infestanti esotiche come ailanto e robinia.

ST7 Edificio rurale di Pan Perso. I calanchi di Pan Perso mutuano il nome da un vecchio nucleo rurale, da tempo in abbandono e di proprietà privata, che si trova a valle dell'affioramento. Il luogo è raggiunto da SNE, dedicato alla scoperta dell'ambiente dei calanchi. L'area immediatamente circostante i resti dell'edificio può accogliere un allestimento molto limitato, che potrebbe anche utilizzare le pareti e gli spazi interni per l'inserimento di alcuni cartelli dedicati agli aspetti naturalistici più significativi del luogo. Sicuramente da prevedere sono interventi di controllo della vegetazione, che sta gradualmente circondando i resti dell'edificio, con il mantenimento di una limitata radura erbosa.

Descrizione di ulteriori strutture di interesse all'interno dell'area protetta e nelle immediate vicinanze e specifici indirizzi e prescrizioni

SU Spazi informativi presso aziende agrituristiche e di turismo rurale. Nelle aziende agrituristiche e di turismo rurale presenti entro i confini dell'area protetta e ai margini della stessa, che rappresentano una realtà riconosciuta come significativa e un modello di ospitalità da incoraggiare e promuovere anche per i potenziali riflessi positivi nella gestione delle aree agricole, può essere concordata la realizzazione di alcuni limitati spazi di presentazione e promozione del Parco. Nell'allestimento degli spazi, che può in parte essere direttamente curato dall'EdG e deve comunque essere regolato da apposita convenzione, sono in linea di massima da prevedere copie di uno o più pannelli utilizzati nei centri visita del Parco, foto d'epoca o attuali, oggetti della cultura materiale; quando le caratteristiche del nucleo rurale o del territorio immediatamente circostante ne suggeriscono l'opportunità può essere prevista la realizzazione di uno o più pannelli originali. Gli accordi possono contemplare anche l'esposizione, la

distribuzione e la vendita di pubblicazioni e altri materiali messi a punto dall'EdG o comunque considerati di rilevante interesse per la conoscenza e la promozione dell'area protetta.